Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 319

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 febbraio 2020

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Plenaria . . . . . *Pag.* 18

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) . . . . . *Pag.* 20
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 20
Plenaria . . . . . » 23

2ª - Giustizia:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 26
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 28
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 30
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111) . . . . . » 33

3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 34
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) . . . . . » 47

4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27) . . . . . » 48
Plenaria . . . . . » 48

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 58

6ª - Finanze e tesoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) . . . . . » 62
Plenaria . . . . . » 62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97) . . . . . *Pag.* 65
Plenaria . . . . . » 65

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 78

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139) . . . . . » 85
Plenaria . . . . . » 85

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) . . . . . » 99
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . » 99

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 100
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 101

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) . . . . . » 107
Plenaria . . . . . » 107

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 113

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 119

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 123

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . » 126

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 127

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 166

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 13,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(*Doc.* IV-*bis*, n. 3) ***Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno* pro tempore**
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 febbraio 2020.

Il Presidente relatore GASPARRI precisa preliminarmente, sul piano metodologico, che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati «ministeriali» (ossia ai reati commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni), differisce totalmente dalle inviolabilità previste al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, estendendosi queste ultime a misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare (a prescindere quindi dalla connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo). L'inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta*, circoscritta al singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria (ad esempio una richiesta di carcerazione preventiva) e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, anche quelli assunti

per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

L'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisce anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione (vigente anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 1993), che contemplava per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza tuttavia circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Invece, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale circoscrive espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, comma 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere, con rimessione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7 (ossia al Tribunale dei Ministri) perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una «precondizione», necessaria ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale, in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali, e tuttavia non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Un reato di corruzione, ad esempio, può essere commesso da un Ministro in occasione dell'esercizio delle funzioni ministeriali e tuttavia non essere giustificato dal perseguimento di un interesse pubblico, atteso che nella fattispecie corruttiva si persegue un ingiusto profitto di natura privatistica, rispetto al quale è inconcepibile qualsiasi finalità di interesse pubblico governativo.

Si richiama a tale proposito la giurisprudenza della Cassazione penale, che fin dalla sentenza a Sezioni Unite del 1º agosto 1994, n. 14, e poi nella sentenza del 30 luglio 1998, n. 8854, ha chiarito che per la configurabilità del reato ministeriale occorre non solo «*la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui que-*

sto è commesso», ma anche «*il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito (rectius dell'ipotesi di illecito) e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto*».

Se invece, ad esempio, un Ministro ponesse in essere un reato di lesioni personali, tale reato non avrebbe il carattere della ministerialità e seguirebbe pertanto l'*iter* ordinario dei reati «comuni».

Nel caso di specie va sottolineato che il Tribunale dei Ministri, valutata la riconducibilità della condotta del ministro Salvini ai reati astrattamente ipotizzati di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio, ha espressamente ravvisato la natura «ministeriale» dei reati stessi e pertanto ha proceduto alla formulazione dei capi di imputazione, sui quali il Senato sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il rilascio dell'autorizzazione a procedere.

Il Tribunale dei Ministri rileva che nel caso della nave «Open Arms» (come peraltro sostenuto anche in riferimento al caso della «Diciotti», di cui al *Doc.* IV-*bis*, n. 1, e in quello della «Gregoretti», di cui al *Doc.* IV-*bis*, n. 2) la condotta posta in essere dal ministro Salvini non sia inquadrabile nel novero degli «atti politici», in quanto tali sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria, ma in quelli amministrativi, come tali sindacabili dal giudice.

Come noto, la rilevanza della distinzione tra atti politici, atti amministrativi e atti di alta amministrazione, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si rivela soprattutto alla luce del fatto che, per preservare l'indipendenza e l'autonomia degli organi politico-costituzionali, l'ordinamento considera gli atti politici insindacabili in sede giurisdizionale, essendo gli stessi suscettibili di un controllo esclusivamente politico. Tale principio è attualmente sancito, in sede di giustizia amministrativa, dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi del quale «*non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico*».

Per ciò che concerne gli atti politici, è stato chiarito che «*l'atto politico, adottato da organi politici o di governo, è libero nel fine e, a differenza degli atti amministrativi, realizza interessi generali e non settoriali*» (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 luglio 2011, n. 4502).

Se l'atto amministrativo promana dagli organi della pubblica amministrazione ed è preordinato alla cura in concreto degli interessi pubblici ad essi affidati, gli atti di natura politica, invece, costituiscono «*espressione della fondamentale funzione di direzione ed indirizzo politico del Paese*» (Consiglio di Stato, sezione V, 6 ottobre 2009, n. 6094); pertanto, l'atto politico è «*connotato da due elementi, uno soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all'indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica) e l'altro oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione)*» (Tribunale Ammi-

nistrativo Regionale Lazio, Roma, III Sezione, 16 novembre 2007, n. 11271; Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 marzo 2001, n. 1397).

Perciò che riguarda infine gli atti di alta amministrazione, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, essi «*svolgono un'opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa e rappresentano il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo; essi costituiscono manifestazioni d'impulso all'adozione di atti amministrativi, funzionali all'attuazione dei fini della legge e sono pacificamente ritenuti soggetti al regime giuridico dei provvedimenti amministrativi che vede l'applicazione, in primo luogo, degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, non potendo soffrire alcun vuoto di tutela giurisdizionale*» (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma, Sezione I, 5 marzo 2012, n. 2223).

È stato infatti precisato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che gli atti di alta amministrazione sono caratterizzati da una forte discrezionalità, paragonabile per certi versi a quella degli atti politici, ma non altrettanto liberi nei fini.

Si tratta ordinariamente di atti – quali ad esempio i provvedimenti di nomina e revoca dei dirigenti di più elevato grado della pubblica amministrazione – i quali, seppure espressione di ampia discrezionalità, sono sottoposti al sindacato giurisdizionale.

La problematica, tuttavia, potrebbe non investire l'oggetto delle valutazioni che sia la Giunta che l'Assemblea sono chiamate ad effettuare, atteso che la sopracitata distinzione, elaborata prima dalla giurisprudenza amministrativa e poi da quella penale, ha rilievo rispetto all'autorità giudiziaria, ma non certo rispetto al Senato, che da un lato è legittimato in altra sede a sindacare anche gli atti politici del Governo (ad esempio, mediante atti di sindacato ispettivo) e dall'altro è chiamato ora a valutare un elemento estrinseco rispetto alla predetta distinzione, ossia l'interesse pubblico governativo, che può teoricamente sussistere anche con riferimento agli atti amministrativi o di alta amministrazione.

In conclusione, si ribadisce che il profilo che il Senato è chiamato a valutare non dovrebbe consistere nella natura, politica o viceversa amministrativa o di alta amministrazione dell'atto, in quanto anche un atto amministrativo (o di alta amministrazione) può avere finalità governative.

Il caso in esame differisce da quelli inerenti alle navi «Diciotti» e «Gregoretti» in quanto per tali due fattispecie nessuna presa di posizione contraria era stata assunta all'epoca dei fatti dal Presidente del Consiglio Conte. A tale proposito va richiamato il fatto che nella relazione per l'Assemblea sul caso «Diciotti» (*Doc.* IV-*bis*, n. 1-A), sulla quale si è registrato un voto favorevole dell'Aula, si era affermato che: «*Solo una presa di posizione contraria, espressa in sede istituzionale, avrebbe legittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta del Ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio – che ha compiti di coordinamento della politica del Governo – avesse assunto una posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del Ministro Salvini sul caso Diciotti, allora avremmo potuto ipotizzare un interesse par-*

titico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in esame». La circostanza della mancanza di una delibera del Consiglio dei Ministri sui casi «Diciotti» e «Gregoretti» assume il significato di un'implicita condivisione rispetto all'azione del Ministro dell'interno; qualora, infatti, il Presidente Conte avesse ritenuto opportuno osteggiarla sul piano degli indirizzi governativi, attraverso una presa di posizione formale, avrebbe potuto convocare *ad horas* una seduta del Consiglio dei Ministri per l'assunzione di una decisione di indirizzo contraria rispetto alle scelte gestionali del ministro Salvini.

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio ha invece espresso una sua posizione formale sulla vicenda, posizione che va quindi analizzata.

In via preliminare, si ritiene necessario precisare che la ricostruzione della volontà politico-governativa, manifestata dal Presidente del Consiglio Conte, non è rivolta in alcun modo ad argomentare una correità in giudizio dello stesso (profilo non rientrante nella competenza della Giunta e del Senato). Nel dibattito in Assemblea sul caso della nave Gregoretti, il senatore Nencini ha affermato che il coinvolgimento del professor Conte consentirebbe al limite di configurare un suo concorso nel reato, ma non certo ad escludere la responsabilità del ministro Salvini. Il relatore non condivide tale assunto in quanto la scriminante *extra ordinem* prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede che il preminente interesse pubblico, per essere rilevante a tali fini, deve essere perseguito «*nell'esercizio della funzione di Governo*». Orbene, occorre chiedersi quale organo sia più idoneo del Presidente del Consiglio ad estrinsecare la funzione di Governo rispetto ad una determinata materia. La posizione espressa dal Presidente del Consiglio configura la posizione del Governo e rileva pertanto non certo ai fini di una chiamata in correità dello stesso (profilo come detto estraneo alle competenze della Giunta e rimesso all'esclusivo sindacato dell'autorità giudiziaria), quanto ai fini del riscontro della inquadrabilità di una determinata azione del Ministro (volta al perseguimento di un preminente interesse pubblico) nell'ambito dell'esercizio della funzione di Governo e conseguentemente nell'ambito applicativo dell'esimente di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989.

Nel merito della questione, si rileva che in una prima missiva del 14 agosto 2019 il Presidente del Consiglio Conte invitava il ministro Salvini «*ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza e tutela ai minori presenti sull'imbarcazione*».

Il 15 agosto 2019 il ministro Salvini sottoscriveva una nota di risposta con la quale, oltre ad una serie di argomentazioni giuridiche su diverse questioni, evidenziava che l'imbarcazione in questione si trovava, al momento della missiva di Conte, in acque internazionali e in particolare «*a 58 miglia nautiche dal porto di Lampedusa, ossia a 46 miglia nautiche dal limite delle acque territoriali nazionali e dunque ben lontana dalla frontiera, circostanza questa che esclude possa configurarsi, nel caso di specie, l'ipotesi del respingimento*» (brano tratto testualmente dalla predetta lettera).

Il 16 agosto 2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri, in risposta alla citata missiva del ministro Salvini, sosteneva che la circostanza del posizionamento della nave in acque internazionali aveva «*progressivamente perduto valore giuridico col mero decorso del tempo, giacché la nave si è successivamente avvicinata alle nostre acque territoriali fino a raggiungere il limite*» (brano tratto testualmente dalla lettera), ribadendo la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della nave «Open Arms». Il presidente Conte non contesta il principio giuridico espresso dal ministro Salvini, limitandosi a dire che lo stesso ha progressivamente perduto valore a seguito di un avvenimento successivamente verificatosi, ossia l'avvicinamento della nave. In altri termini, il professor Conte sosteneva che il tempo decorso nel frattempo avesse provocato un'evoluzione della situazione di fatto tale da determinare un avvicinamento della nave al limite delle acque territoriali e da far conseguentemente perdere progressivamente valore giuridico alle constatazioni prospettate dal Ministro in un contesto fattuale diverso.

La posizione del Governo relativa alla nuova situazione determinatasi a seguito del mutamento della situazione fattuale originaria, poneva astrattamente il ministro Salvini di fronte ad un bivio: poteva astrattamente optare per il trattenimento a bordo dei minori, nonostante l'avvicinamento della nave alle acque territoriali, separando gli obiettivi da perseguire con la propria azione da quelli indicati dal Presidente del Consiglio o, viceversa, poteva prendere atto dell'indirizzo assunto dal Presidente del Consiglio e accettare lo sbarco dei minori, pur non condividendo nel merito il predetto indirizzo governativo.

Il ministro Salvini seguiva la seconda opzione e quindi rispondeva a tale invito con missiva del 17 agosto 2019, assicurando che, nonostante non condividesse la lettura della normativa proposta dal presidente Conte, suo malgrado avrebbe dato disposizioni tali da non frapporre ostacoli allo sbarco dei «*presunti*» minori a bordo della nave, provvedimento che definiva, comunque, come di «*esclusiva determinazione*» del Presidente del Consiglio. Si precisa, per esigenze di completezza, che dei 27 soggetti dichiaratisi minori non accompagnati, in realtà 9 erano maggiorenni (come risulta dalla documentazione allegata alla memoria del senatore Salvini).

In altri termini, quando l'indirizzo governativo espresso dal Presidente del Consiglio in ordine ai minori presenti a bordo – motivato anche alla luce del mutamento della situazione originaria a seguito dell'avvicinamento della nave ai confini nazionali – è stato manifestato al Ministro, quest'ultimo ne ha preso atto assumendo la decisione di adeguarsi allo stesso, pur non condividendolo.

La scriminante *extra ordinem* del perseguimento di un interesse pubblico inerente all'azione di Governo è venuta meno riguardo ai minori nel momento in cui il presidente Conte, sottolineando espressamente un mutamento fattuale e in particolare il sopravvenuto avvicinamento della nave al confine delle acque territoriali, ha manifestato al Ministro tale orientamento, e quindi alla data del 16 agosto 2019.

Nella giornata immediatamente successiva, ossia il 17 agosto 2019, il Ministro, dichiarando di accettare l'indirizzo governativo esternato dal presidente Conte, ha fatto cessare la condotta oggetto dell'accusa relativamente ai minori, consentendo lo sbarco degli stessi e facendo venir meno, per così dire, la «materia del contendere» in ordine ai minori in questione ossia la condotta materiale oggetto del reato ipotizzato dall'accusa (consentendo quindi lo sbarco dei minori stessi). Quindi, se fino, a quel momento, la mancata espressione di un preciso indirizzo contrario da parte del Presidente del Consiglio poteva consentire la configurabilità del perseguimento dell'interesse pubblico governativo – mai sconfessato in alcun modo dal presidente Conte – dopo tale presa di posizione quel profilo «governativo» veniva meno, ma cessava anche la condotta oggetto dell'accusa, ossia veniva consentito lo sbarco dei minori.

In definitiva, nel momento in cui l'indirizzo governativo relativo ai minori è stato estrinsecato da parte del Presidente del Consiglio, il ministro Salvini ha potuto adeguarvisi, cosa prima non possibile non sussistendo alcuna manifestazione esplicita in tal senso.

Relativamente ai maggiorenni presenti a bordo occorre chiedersi se la presa di posizione del professor Conte sui minori possa aver configurato o meno una tacita indicazione al ministro Salvini anche per gli adulti presenti a bordo. La risposta a tale quesito è sicuramente negativa, innanzitutto per una circostanza fondamentale. Chiedere con atto scritto lo sbarco immediato dei minori comportava un implicito indirizzo opposto per i maggiorenni, altrimenti il presidente Conte avrebbe dovuto chiedere lo sbarco immediato di tutti gli immigrati presenti a bordo e non solo dei minori.

In altri termini, l'atto formale adottato dal presidente Conte per i soli minori comportava la conseguente deduzione, sul piano logico, che la Presidenza del Consiglio condividesse la linea del ministro Salvini sui migranti non minorenni, altrimenti sarebbe stato illogico circoscrivere l'indirizzo ai soli minori, sapendo che a bordo erano presenti anche maggiorenni.

Il presidente Conte, se avesse voluto assumere un indirizzo idoneo a separare l'azione promossa dal ministro Salvini dall'azione del Governo anche per i migranti adulti, avrebbe dovuto, nella lettera del 16 agosto 2019, ordinare lo sbarco immediato di tutti gli immigrati presenti a bordo e non quindi dei soli minorenni. Tale distinguo, effettuato dal presidente Conte nella sua lettera del 16 agosto 2019, rende anzi evidente *per facta concludentia* una condivisione implicita di quest'ultimo delle azioni poste in essere dal ministro Salvini in ordine ai migranti maggiorenni.

Inoltre, nella fattispecie in esame la «condivisione governativa» è certificata da un decreto interministeriale a valenza interdittiva, adottato dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture in data 1º agosto 2019. Appare sin troppo ovvio far notare che lo stesso Presidente del Consiglio Conte, che pur si è attivato ai fini dello sbarco dei minori, tuttavia non si è affatto avvalso dei poteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di

«sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri» successivamente.

Né lo stesso Presidente Conte ha adottato decisioni concrete volte a permettere lui lo sbarco degli immigrati maggiorenni, dopo il 17 agosto 2019; sbarco che come noto in questo caso – a differenza dei due precedenti – è avvenuto in esecuzione di un provvedimento della magistratura, non avendo assunto iniziative nel frattempo non solo il Ministro dell'interno, ma anche gli altri Ministri interessati e lo stesso Presidente del Consiglio.

Tali conclusioni non possono venir meno neanche alla luce delle affermazioni del presidente Conte circa la circostanza di aver già ricevuto conferma dalla Commissione europea della disponibilità di una pluralità di Stati a condividere gli oneri dell'ospitalità degli immigrati della «Open Arms», «*indipendentemente dalla loro età*». Alla luce di tale conferma avrebbe dovuto chiedere lo sbarco di tutti gli immigrati e non limitarsi ad invitare il Ministro dell'interno ad attivare le procedure «*già attuate in altri casi consimili*» per rendere operativa la redistribuzione. Il riferimento alle procedure seguite in casi consimili richiama verosimilmente tutti gli altri casi, compreso quello della «Diciotti», nel quale furono poste in essere tutte le procedure per rendere operativa la redistribuzione, terminate le quali (e solo allora) fu consentito lo sbarco.

Come ha rilevato anche il senatore Salvini nella propria memoria difensiva, lo stesso Tribunale dei Ministri riconosce «*il carattere ormai consolidato di questa prassi amministrativa*» (pagina 73 del Documento in esame), sottolineando altresì, a pagina 71 del Documento che sussisteva «*l'esigenza di dare attuazione al nuovo indirizzo politico di non consentire sbarchi sulle coste italiane senza un previo accordo europeo per la distribuzione dei migranti*».

L'interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di Governo e in particolare l'interesse pubblico alla gestione dei flussi migratori *(rectius* il perseguimento di tale interesse pubblico) emerge *ictu oculi* dagli elementi fin qui evidenziati. In particolare appare evidente che nessun automatismo sussisteva nella redistribuzione degli immigrati, né tantomeno era stato introdotto alcun modulo operativo automatico e precostituito di riparto degli stessi, essendo al contrario tale obiettivo conseguibile solo attraverso un'interlocuzione atta a verificare le disponibilità concrete e reali degli Stati membri in riferimento ad ogni caso verificatosi. In altri termini, i tempi tecnici per porre in essere questa prassi consolidata (citata dal Tribunale dei Ministri e anche dal presidente Conte), volta a cercare un accordo in ambito europeo per la redistribuzione degli immigrati, costituivano senza dubbio un elemento imprescindibile, sussistente in ogni caso in cui era necessario procedere al rilascio del POS.

Il relatore in questa come in altre vicende relative ad autorizzazioni a procedere si atterrà ad un rigoroso criterio metodologico incentrato sulla separazione dei poteri e sui conseguenti limiti al sindacato della Giunta, che come ripetuto in più occasioni non può *(rectius* non deve) sconfinare nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per la configu-

rabilità del reato. Potrebbe essere «utile» alla tesi del relatore scendere, ad esempio, sul terreno dell'obbligo di indicazione del POS, al fine di evidenziare che lo stesso spettava nel caso di specie alla Spagna e a Malta, paesi di primo contatto, come sottolineato anche nella memoria del senatore Salvini.

Parimenti potrebbe essere «conveniente» per il relatore scendere sul terreno dell'efficacia del decreto interdittivo adottato dal Ministro dell'interno, di concerto col Ministero della difesa e col Ministero delle infrastrutture e trasporti del 1º agosto 2019, per dimostrare agevolmente che il provvedimento adottato in sede cautelare dal Tribunale Amministrativo Regionale Lazio in data 14 agosto 2019 non autorizzava in alcun modo lo sbarco, limitandosi esclusivamente a consentire alla nave l'ingresso nelle acque territoriali italiane solo al fine di prestare assistenza alle persone che ne avessero avuto maggiormente bisogno.

Sarebbe per il relatore agevole sottolineare che gli stessi legali della «Open Arms» in data 19 agosto 2019 presentarono una seconda istanza cautelare al Tribunale Amministrativo Regionale, contenente proprio la richiesta espressa di integrazione del precedente provvedimento adottato dal predetto tribunale, al fine di consentire lo sbarco degli immigrati, ammettendo e confermando che nessuno sbarco era stato disposto in precedenza dal tribunale amministrativo.

Sarebbe parimenti «utile» per il relatore soffermarsi sulla non configurabilità del reato di sequestro di persona per l'esistenza di diverse opzioni alternative, sottolineate con chiarezza nella memoria del senatore Salvini ed in particolare nelle pagine 17, 18 e 19 della stessa.

Sarebbe persino «politicamente» conveniente per il relatore soffermarsi su alcuni passaggi della domanda di autorizzazione del Tribunale dei Ministri, per sottolineare la totale incongruità di talune argomentazioni adottate dallo stesso, *in primis* quelle in base alle quali sarebbe «*ampiamente giustificato*» (pagina 53 del documento in esame) il comportamento del comandante della nave che si è in prima battuta rifiutato di far sbarcare a Malta 39 immigrati, nonostante la disponibilità in tal senso dello Stato maltese; poi non ha accettato l'indicazione di POS da parte del Governo spagnolo presso la località di Algeciras, nonostante l'offerta da parte dell'autorità marittima italiana di scortare la «Open Arms» fino al porto spagnolo con un proprio dispositivo navale, sul quale offriva altresì di trasbordare parte dei migranti (pagina 23 del Documento in esame); infine il comandante della «Open Arms» aveva declinato l'indicazione di un altro porto per lo sbarco presso le isole Baleari (pagina 24 del Documento). Peraltro, il giorno 18 agosto 2019, come sottolineato anche nella memoria del senatore Salvini, si era avuta notizia che la Spagna aveva inviato verso Lampedusa l'unità navale denominata «Audaz» allo scopo di dare assistenza alla «Open Arms» affinché la stessa raggiungesse le coste iberiche.

Il relatore, senza alcun paradossale intento giustizialista, si chiede quali siano le ragioni per le quali l'autorità giudiziaria competente non sembra abbia proceduto anche contro il comandante della nave «Open

Arms» per lo stesso reato (sequestro di persona), ed in particolare a partire dal 10 agosto 2019 nei riguardi dei 39 immigrati soccorsi in zona SAR maltese, vista la disponibilità di Malta ad acconsentirne lo sbarco sul proprio territorio; mentre per i restanti immigrati già a partire dal 18 agosto 2019, quando la Spagna aveva concesso il primo POS.

Sia infine consentito – del tutto incidentalmente ma convintamente – sottolineare come non appaia affatto convincente il metodo (a parte il merito) seguito per la ricostruzione in punto di diritto della vicenda da parte del Tribunale dei Ministri (pur essendo questa una vicenda processuale che fuoriesce dalle competenze della Giunta e del Senato). Il riferimento è alla lettura da parte del Tribunale di norme inserite nel decreto legge n. 53 del 2019, convertito nella legge n. 77 del 2019 (il cosiddetto «decreto sicurezza *bis*»), che vengono nella sostanza disapplicate, alla luce dei contenuti di alcune convenzioni internazionali. Ebbene: come noto, anche alla luce del novellato articolo 117, comma 1, della Costituzione, piuttosto che ipotizzare opinabili disapplicazioni mascherate da interpretazioni costituzionalmente orientate, la via da seguire da parte della magistratura – avendone come noto il potere – sarebbe stata quella di sollevare una questione incidentale di costituzionalità sulle disposizioni del decreto legge «sicurezza *bis*» ove ritenute dalla magistratura stessa stridenti rispetto a contenuti di trattati internazionali.

Su tutti gli aspetti fin qui evidenziati il relatore ritiene quindi necessario *(rectius* doveroso) non soffermarsi, ritenendo che il profilo del rigoroso rispetto delle competenze della Giunta debba prevalere su qualsivoglia ulteriore valutazione di tipo politico: sulla materia delle autorizzazioni a procedere *ex* articolo 96 della Costituzione, in cui convergono le competenze distinte e complementari di vari poteri dello Stato, è necessario in via prioritaria che ognuno di essi circoscriva il proprio sindacato e la propria valutazione alla sfera di attribuzione delineata per ciascuno.

Proprio in questa rigorosa prospettiva metodologica, occorre a questo punto sottolineare che la legge costituzionale n. 1 del 1989 incentra la scriminante *extra ordinem* in questione non sull'effettiva sussistenza di un preminente interesse pubblico, quanto sul «perseguimento» dello stesso. È quindi la finalità perseguita dal Ministro a costituire l'ambito del riscontro che il Senato è chiamato a svolgere e non l'effettiva sussistenza dell'interesse.

E, nel caso di specie, il perseguimento di un preminente interesse pubblico consisteva nel tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta alla gestione dei flussi migratori, al duplice scopo di disincentivare il traffico degli immigrati e i conseguenti naufragi, oltre che delimitare il numero di accessi irregolari clandestini sul territorio nazionale, con tutti i riflessi sulla sicurezza pubblica che si andranno ad evidenziare, anche sotto il profilo della minaccia terroristica. Come sottolineato anche con riferimento al caso «Diciotti», nella riunione del 13 giugno 2018 del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza sottolineava rischi terroristici legati ai flussi migratori, prospettando in tal modo un pe-

ricolo per l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale – interesse senza dubbio idoneo a rivestire una connotazione di preminenza, attesa l'oggettiva rilevanza dei diritti connessi alla tutela dell'incolumità pubblica da tali minacce terroristiche – ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso.

Il ministro Salvini potrebbe anche aver erroneamente sopravvalutato un pericolo terroristico, ma ciò non comporta il venir meno del perseguimento di un interesse pubblico inerente all'azione di Governo, in quanto l'autonomia costituzionalmente garantita non consente – diversamente da quanto avviene per le scriminanti comuni e in particolare per la scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale – uno stretto «ancoraggio» della scriminante «costituzionale» in questione ai presupposti della necessità ed indispensabilità dell'atto; diversamente opinando, infatti, la scriminante *extra ordinem* di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 e quella di cui all'articolo 51 del codice penale verrebbero a coincidere e, conseguentemente, diventerebbe inutile l'attività del Senato, tendendo a sovrapporsi a quella dell'autorità giudiziaria e configurandosi come un'inconcepibile e impropria fase di «secondo grado» rispetto al riscontro della scriminante inerente all'adempimento del dovere.

La correttezza metodologica richiede invece che la Giunta non possa *(rectius* non debba) sindacare la decisione del Tribunale dei Ministri atta ad escludere la configurabilità di qualsivoglia scriminante comune. La richiesta di autorizzazione a procedere presuppone infatti che il Tribunale dei Ministri non abbia riconosciuto la sussistenza della scriminante dell'adempimento del dovere *ex* articolo 51 del codice penale atteso che, qualora l'avesse riscontrata, avrebbe dovuto procedere all'archiviazione del procedimento penale.

Quindi il Senato, per un principio di separazione dei poteri, non può entrare in tale valutazione, dovendosi invece concentrare sul riscontro di una scriminante differente ed *extra ordinem* (ossia sul perseguimento di un preminente interesse pubblico inerente all'azione di Governo). Se la scriminante comune dell'adempimento del dovere si giustifica essenzialmente alla luce del principio di non contraddizione, non potendo l'ordinamento prevedere dei doveri e al contempo punire penalmente l'adempimento degli stessi, al contrario la scriminante di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 e, in particolare, il perseguimento dell'interesse pubblico inerente all'azione di Governo, si giustifica alla luce di un principio di separazione dei poteri e di salvaguardia dell'autonomia della funzione governativa.

Sono diversi i principi giustificativi, sono diversi gli organi chiamati a valutarle, sono diversi i criteri valutativi, che per le scriminanti comuni presuppongono la stretta necessità ed indispensabilità dell'atto, sindacabile dal giudice penale (oltre ad altri presupposti delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), requisiti non configurabili rispetto ad azioni governative, che comportano un'autonomia diversa e una salvaguardia più ampia. Anche se ci si sofferma sul mero tenore letterale delle due norme si nota che l'articolo 51 del codice penale stabilisce in modo strin-

gente che l'adempimento del dovere esclude la punibilità, mentre la legge costituzionale n. 1 del 1989 parla di «perseguimento», quindi evidenzia il profilo teleologico della condotta e non il profilo dell'effettiva sussistenza dell'interesse pubblico, la verifica della quale comprometterebbe l'autonomia governativa nella valutazione *(rectius* nel perseguimento) di tale interesse.

Come evidenziato in precedenza, il ministro Salvini perseguiva un interesse pubblico preminente inerente all'azione di Governo, costituito dalla gestione dei flussi migratori, anche al fine di prevenire una minaccia terroristica emersa in sede di Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Quando il Tribunale dei Ministri afferma – nella richiesta di autorizzazione – che il trattenimento sulla nave degli immigrati non consente l'identificazione degli stessi a bordo e quindi non è idoneo – a suo giudizio – a conseguire l'obiettivo di sicurezza rispetto a minacce terroristiche, compie una valutazione riferita necessariamente alle scriminanti comuni *(in primis* all'esimente inerente all'adempimento del dovere), ma non certo relativa alla scriminante *extra ordinem* in questione, sottratta dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 al suo sindacato e demandata invece all'esclusiva competenza del Senato. Quindi, rispetto al riscontro della scriminante *ex* legge costituzionale n. 1 del 1989, tali argomentazioni del Tribunale non sono utilizzabili, perché incompatibili con la *ratio* sottesa a tale causa di non punibilità, ossia la salvaguardia dell'autonomia della funzione di governo.

Come precisato anche nel caso della «Diciotti», si ritiene utile ribadire, sul piano meramente metodologico, l'esigenza di evitare che il sindacato della Giunta scivoli verso le frontiere del sindacato ispettivo, atteso che nelle sedi «politiche» ciascun parlamentare potrà sindacare le scelte governative assunte in ordine alla vicenda con atti di indirizzo, interrogazioni o interpellanze o, addirittura, con la mozione di sfiducia individuale; ma in sede di autorizzazioni a procedere tale sindacato deve essere escluso, confondendosi altrimenti la valutazione della prerogativa – prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 – con la valutazione dell'azione di Governo, attività del tutto diverse per oggetto, modi e finalità. In altri termini, in questa sede non occorre valutare se siano o meno condivisibili le scelte effettuate dal ministro Salvini e le misure poste in essere dallo stesso in materia di immigrazione, ma solo se queste ultime fossero rivolte o meno al perseguimento di un interesse pubblico inerente all'azione di Governo, a prescindere dall'efficacia delle stesse e dall'idoneità a raggiungere gli obiettivi perseguiti.

In tale ottica metodologica va inquadrata anche la tematica della connotazione di preminenza dell'interesse pubblico, che va valutata alla stregua della natura «oggettiva» degli interessi perseguiti. Sicuramente la configurazione di preminenza può essere ravvisata in caso di rischio terroristico, attesi i diritti che tale minaccia è suscettibile di compromettere – *in primis* il diritto alla vita e all'incolumità individuale – come pure

può essere ravvisata sotto altri profili di sicurezza generale e di gestione dei flussi migratori.

Per i motivi fin qui evidenziati, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di rigettare la richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Si fa presente che è stata trasmessa dal Presidente del Senato in data 11 febbraio 2020 una documentazione, relativa ad una richiesta di declaratoria di insindacabilità di opinioni espresse in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Gela, riguardante il senatore Candiani, promosso dal signor Antonio Giudice, per gli stessi fatti oggetto del *Doc.* IV-*ter*, n. 7, relativo ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma.

Si precisa che il documento pervenuto è privo di firma del magistrato, nonché risulta privo di qualsivoglia lettera di trasmissione al Senato. Si propone di inviare, attraverso la Presidenza del Senato, una richiesta di chiarimenti al Tribunale di Gela atteso peraltro che la stessa è stata trasmessa con una modalità anomala, ossia con posta ordinaria.

La Giunta conviene su tale proposta.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 18 febbraio 2020

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Relatori: BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e Paola NUGNES *(Misto)*

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

(63) ***QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale***

(86) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate***

(164) ***Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio***

(438) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate***

(572) ***NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare***

(609) ***MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo***

(843) ***TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale***

(866) ***NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico***

(965) ***Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***

(984) ***Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo***

(1044) ***BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate***

(1177) ***BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali***

(1398) ***Paola NUGNES. – Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Sottocommissione per i pareri

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1698) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.1000/15 parere non ostativo, a condizione che siano specificati i ministeri competenti;

sul subemendamento 1.1000/16 parere non ostativo, pur segnalando che reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;

sull'emendamento 3.0.100 e sui restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti 3.0.100 e 1.1000 parere non ostativo;

sull'emendamento 5.100 parere non ostativo;

sull'emendamento 3.0.200 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

al comma 1 dell'articolo aggiuntivo si introduce una disposizione che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;

al comma 2, vengono modificate disposizioni del Testo unico del pubblico impiego in materia di valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni in genere e della progressione di carriera, intervenendo su una materia diversa rispetto all'oggetto del provvedimento;

sul subemendamento 3.0.200/1 parere non ostativo;

sull'emendamento 3.0.300 parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

l'articolo aggiuntivo interviene nella materia dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del relativo personale che, pur se attinente all'ambito di competenze del Ministero dell'università e della ricerca, non è relativa alla sua istituzione;

la proposta modifica, con una fonte primaria, la decorrenza di disposizioni contenute in un atto regolamentare (DPR n. 143 del 2019), peraltro con funzioni di delegificazione, rischiando di alterare la corretta gerarchia delle fonti;

sul subemendamento 3.0.300/1 parere non ostativo, fermo restando quanto osservato sull'emendamento del relatore a cui si riferisce;

sull'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b)* reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione.

La Sottocommissione conviene.

(1491) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:* a) *Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;* b) *Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1509) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1510) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(388) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VITALI. – Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Riprende la discussione generale.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* interviene a integrazione del proprio precedente intervento, per sollecitare la conclusione dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, il cui *iter* è iniziato da oltre un anno e mezzo.

Sottolinea che dalle audizioni informali sono emerse indicazioni interessanti, che potranno essere recepite nelle proposte emendative.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale, unitamente alle proposte di depenalizzazione di alcuni reati già all'esame del Ministero della giustizia, consentirebbe di perseguire i delitti che destano maggiore allarme sociale. Del resto, alcuni procuratori già provvedono a stilare elenchi di priorità al fine di organizzare l'attività investigativa dell'ufficio e conseguire risultati più efficienti. Pertanto, sarebbe opportuno normare questa attività che, al momento, è rimessa solo alla valutazione discrezionale del capo ufficio della procura.

Evidenzia che il tema è da tempo oggetto del confronto tra magistratura e giurisprudenza, per cui sarebbe opportuno che il Parlamento finalmente si pronunciasse in merito.

Chiede, quindi, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PARRINI *(PD)* sottolinea che il Partito democratico non ha un orientamento pregiudizialmente sfavorevole riguardo alla indicazione di una priorità nell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune criticità, non solo in via di principio ma anche con riferimento al metodo prescelto per attuarlo. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di introdurre elementi distorsivi nella riforma del sistema della giustizia cui si deve procedere: il momento attuale pertanto non è quello più indicato per un intervento di questo tipo. Nel caso in cui si intendesse proseguire nell'esame del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti correttivi, senza fini ostruzionistici.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, nel concordare con il senatore Parrini, ritiene che nel corso delle audizioni siano emerse difficoltà insuperabili, che sconsiglierebbero di portare a termine la riforma costituzionale prospettata.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 876 E CONNESSI

Il senatore GARRUTI *(M5S)*, in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. 1215 («Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo»). Segnala, quindi, l'opportunità di procedere quanto prima alla congiunzione ai disegni di legge n. 876 e connessi, in modo che anche per questa misura sia possibile chiedere al Governo dati sul numero di persone coinvolte e sulla quantificazione degli oneri.

Il PRESIDENTE assicura che la congiunzione sarà effettuata in occasione della prossima seduta plenaria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. 1144 e connessi (distacco e aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), che si è svolta nella riunione dell'odierno Ufficio di Presidenza, l'esperto intervenuto ha preannunciato l'invio di una memoria, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati, stante l'espressione di tutti i pareri richiesti.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* e con la non partecipazione al voto del senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, la Commissione a maggioranza accoglie l'emendamento 1.10. Risultano preclusi gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Con separate votazioni la Commissione accoglie a maggioranza gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.24.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, lamentata la prosecuzione dei lavori nonostante l'impedimento temporaneo che ritarda l'arrivo del senatore Balboni, invita il relatore ed il Governo a riesaminare i pareri espressi sui suoi emendamenti 2.41 e 2.42. Sostiene la richiesta il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)*.

Il sottosegretario GIORGIS mantiene il parere contrario: le fattispecie segnalate negli emendamenti rientrerebbero comunque nella possibilità di captazione stante la previsione edittale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* opina diversamente, visto che l'argomento speso dal Governo potrebbe non valere in rapporto alla fattispecie dell'articolo 600-*quater* del codice penale. Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ricorda però che i mezzi di prova più utilizzati, in questo ambito, gravitano intorno al diverso istituto del sequestro, anche nella modalità di cui all'articolo 254-*bis*.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* richiede una sospensione dei lavori di un'ora.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,35.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* richiede una sospensione dei lavori di un'altra ora.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, stante la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per le ore 16, si oppone e chiede che la Commissione si pronunci.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, nella proposta del Relatore, riprenderebbe troppo a ridosso dell'inizio dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, organo cui partecipa un elevato numero di componenti della Commissione. Pertanto la Presidenza, non facendosi osservazioni, porrà ai voti la proposta del Relatore nella forma di rinvio del seguito dell'esame ad una seduta supplementare, da convocare dopo l'orario presuntivo di cessazione dei lavori della Giunta.

La Commissione accoglie a maggioranza la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, in coerenza con la deliberazione testè assunta, la Commissione tornerà a riunirsi oggi, alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,40.

Plenaria

146ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione conviene a maggioranza sull'accantonamento degli emendamenti 2.41 e 2.42, richiesto dal relatore.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.218, per la riserva di coordinamento avanzata nella seduta di giovedì scorso.

La Commissione conviene a maggioranza, in unica votazione, sugli emendamenti 2.57 e 2.58, di contenuto identico.

La Commissione conviene a maggioranza, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.60 e 2.79.

La Commissione conviene a maggioranza sull'accantonamento dell'emendamento 2.63 (testo 2), richiesto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,05.

Dichiarata aperta la fase di votazione, il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* richiede di poter esprimere dichiarazione di voto contrario, dopo che il relatore ed il Governo avevano reiterato il proprio parere favorevole.

Il PRESIDENTE accorda la parola al richiedente e, dopo di lui, al senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, che difende l'emendamento.

Dopo che il RELATORE ha proposto di accantonare l'emendamento, sostenuto dal sottosegretario GIORGIS, il PRESIDENTE richiede ai Gruppi se vi siano obiezioni a far retrocedere la fase disciplinata dal Capo XIII del Regolamento a quella di cui al Capo XII. Si oppone il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del suo Gruppo.

Il RELATORE rivendica la sua facoltà di intervenire sempre, nel corso dei lavori, anche per sollecitare la maggioranza ad una riflessione ulteriore, per raccogliere spunti colti a suggerire o proporre riformulazioni, nonché per richiedere brevi sospensioni dei lavori, come quella che a questo punto si rende necessaria. In tal senso si esprimono anche i senatori CRUCIOLI *(M5S)*, MIRABELLI *(PD)*, Grazia D'ANGELO *(M5S)* e CUCCA *(IV-PSI)*.

Il PRESIDENTE, stante la presumibile impossibilità di addivenire allo scioglimento del nodo politico – prospettato negli interventi dei senatori della maggioranza – entro i termini della breve sospensione preventivata dal Relatore, su proposta del senatore MALAN *(FIBP-UDC)* convoca una nuova seduta alle ore 16,45 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione tornerà a riunirsi oggi, alle ore 16,45, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

Plenaria

147ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incá e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* richiede una breve sospensione dei lavori.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,30.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha reso noto che la maggioranza ha necessità di un'ulteriore breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 17,45.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* propone una riformulazione dell'emendamento 2.86 in un terzo nuovo testo.

Il PRESIDENTE, stante l'opposizione già manifestata da un Gruppo parlamentare nella precedente seduta, dichiara irricevibile ogni mutamento del testo di un emendamento già posto in fase di votazione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 2.86 (testo 2) e il RELATORE presenta a sua firma l'emendamento 2.219, allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE convoca seduta stante l'Ufficio di Presidente, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la fissazione del termine per subemendamenti in riferimento all'emendamento 2.219 testé proposto e sul quale saranno immediatamente investite le Commissioni consultive.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE comunica che i subemendamenti potranno essere proposti fino alle ore 9,30 di domani e che la Commissione è riconvocata, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.219

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g)*, al capoverso numero 1, premettere il seguente:*

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1"».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di

legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente PETROCELLI, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1087) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017***

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note del 2017 per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra i Ministeri della difesa italiano e macedone, risalente al maggio 1997, sulla cooperazione nel campo della difesa fra l'Italia e la Macedonia del Nord.

Il documento in esame ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa sottoscritto dai Ministeri della difesa dei due Paesi nel 1997 al fine di continuare ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione bilaterale di settore e a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicu-

rezza, in un'area, quella balcanica, di grande rilevanza strategica per il nostro Paese.

Ricorda che l'Accordo del 1997, composto di 9 articoli, individua quali ambiti della cooperazione bilaterale i settori della sicurezza e della politica di difesa, del funzionamento delle Forze Armate, delle questioni legate al *peace-keeping* ed alle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Il testo bilaterale stabilisce altresì le modalità della cooperazione, prevedendo incontri dei Ministri della Difesa, dei comandanti o dei loro sostituti, scambio di esperienze, attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for Peace*, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (articolo 4). Gli ulteriori articoli disciplinano altresì gli aspetti finanziari della cooperazione (articolo 5), le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6) e quelle per la risoluzione delle eventuali vertenze interpretative (articolo 8).

Ai sensi dell'articolo 9, l'Accordo ha una durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per altri cinque anni.

Lo Scambio di Note in questione, considerato che la validità dell'Accordo è terminata il 16 ottobre 2017, novella il comma *c)* dell'Articolo 9 della stessa intesa bilaterale, disponendone il rinnovo tacito a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti.

Il disegno di legge di ratifica, inoltre, si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in poco più di 1.600 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, e a 840 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili essenzialmente alle spese di missione. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il relatore conclude osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1384) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018***

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA *(M5S)*, relatore, introduce il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla

protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto nell'ottobre 2018. Il provvedimento, adottato nell'ambito del processo di riforma della legislazione europea di settore, interviene sulla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 1981, ovvero su uno dei più importanti strumenti vincolanti per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, aggiornandone il contenuto in relazione alle emergenti minacce alla *privacy* derivanti dal crescente uso di nuove informazioni e comunicazioni tecnologiche, dalla globalizzazione del trattamento e dal sempre maggior flusso di dati personali.

Ricorda che la Convenzione n. 108, che si propone di proteggere l'individuo dagli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento di dati personali, nonché di regolare il flusso transfrontaliero dei dati, sancisce l'obbligo del rispetto dei principi di correttezza, liceità e finalità, nonché della qualità dei dati stessi, per il trattamento e la raccolta dei dati. Il testo convenzionale, che ammette limitazioni solo ove sussistano interessi prevalenti correlati alla sicurezza e alla difesa dello Stato, vieta inoltre il trattamento di dati sensibili sulla razza, sulla politica, sulla salute, sulla religione, sulla vita sessuale, sul casellario giudiziario, in assenza di adeguate garanzie legali, sancendo altresì il diritto dell'individuo a conoscere le informazioni che lo riguardano e, se necessario, a correggerle.

Il Protocollo d'emendamento alla Convenzione, composto da un preambolo, da 40 articoli e da un'appendice, è frutto di un lungo lavoro negoziale, svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Questo aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale, di introdurre nuove categorie di dati – da quelli genetici a quelli biometrici –, di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio dell'autodeterminazione, di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti.

Come sottolinea la relazione introduttiva al disegno di legge, con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, l'Italia ha già dato attuazione a quanto previsto dal Regolamento europeo del 2016, apportando le relative modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali. Anche in ragione di questa recente modifica normativa, la ratifica del presente Protocollo, che risulta in linea con le disposizioni del Regolamento europeo, non comporta la necessità di predisporre norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nello specifico, il Protocollo di emendamento, prosegue il relatore, nell'aggiornare i contenuti della Convenzione, istituisce un quadro giuridico multilaterale destinato a facilitare il flusso transfrontaliero dei dati, offrendo al contempo effettive garanzie in caso di uso di dati personali.

Fra le novità più significative che le novelle al testo convenzionale introducono, quelle relative alle esigenze di un maggiore rigore fra i principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità dell'elaborazione dei dati stessi (articolo 7), oltre all'ampliamento delle categorie di dati noti come «sensibili», che includeranno anche profili genetici e biometrici, nonché quelli indicanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione delle persone (articolo 8). Il Protocollo, inoltre, modifica la Convenzione prevedendo l'obbligo di notificare la violazione dei dati (articolo 9) e una maggiore trasparenza relativa all'elaborazione dei dati (articolo 10), nonché elencando una lista di diritti per gli individui interessati al trattamento dei propri dati, incluso quello a non essere soggetti ad una decisione che li riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato (articolo 11). Ulteriori misure riguardano gli obblighi aggiuntivi per i titolari del trattamento e, se del caso, per i responsabili del trattamento dei dati (articolo 12), e le eccezioni e restrizioni in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica (articolo 14). Il Protocollo, inoltre, istituisce un sistema di norme per disciplinare il flusso transfrontaliero dei dati (articoli 16-17), aggiorna la Convenzione in materia di autorità di controllo (articoli 18-19), rafforza le basi giuridiche necessarie alla cooperazione internazionale e alla reciproca assistenza fra le Parti in materia (articoli 20-22) e modifica la denominazione del Comitato consultivo in Comitato della Convenzione, disciplinandone altresì alcuni aspetti organizzativi (articoli 27-30). Il Protocollo, inoltre, nel novellare il testo della Convenzione, stabilisce le modalità di adesione allo strumento normativo da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 33). Da ultimo, il relatore evidenzia che l'Appendice annessa al Protocollo dispone elementi per il regolamento interno del Comitato della Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. L'articolo 4, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il relatore conclude osservando che il Protocollo di emendamento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il senatore IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito alla esatta definizione, di cui alla relazione testé illustrata e alla Convenzione in disamina, della nozione di «trattamento dei dati sensibili sulla razza».

Il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene doveroso che la Commissione svolga una approfondita riflessione sul tema delicato del trattamento dei dati nell'epoca odierna, soprattutto considerando che il testo convenzionale in esame va a modificare una Convenzione del Consiglio d'Europa risalente al 1981.

A suo avviso, occorre valutare la circostanza che, al di là delle legittime esigenze di *privacy*, la messa a disposizione di determinate informazioni può risultare utile per risolvere numerosi problemi che investono la collettività, come, ad esempio, in materia di tutela della salute pubblica.

Forniscono dei chiarimenti al riguardo, sia il presidente PETROCELLI, il quale fa presente che, all'articolo 6 del Trattato novellato, si fa esplicito riferimento allo scopo di adeguare l'insieme delle garanzie a tutela del cittadino in materia di trattamento dei dati, sia il relatore AIROLA *(M5S)*, il quale informa che, sempre nella nuova Convenzione, è prevista una clausola di salvaguardia per il proficuo utilizzo dei dati disponibili nei casi in cui si verifichino gravi pericoli per la sicurezza pubblica.

Segue un breve intervento del senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*, secondo cui sarebbe opportuno delimitare, eventualmente anche mediante la presentazione di un idoneo ordine del giorno, l'ambito di interpretazione del concetto di «sicurezza pubblica».

In proposito, il PRESIDENTE si riserva di appurare la fattibilità di tale opzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1588) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;*** **b)** ***Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019***

(Esame e rinvio)

Il senatore MARILOTTI *(M5S)*, relatore, dà conto del disegno di legge recante la ratifica dei Trattati, sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica dominicana nel febbraio 2019 rispettivamente in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. I due accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due Trattati in esame, composto da 23 articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, impegnando le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda,

persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2). I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all'estradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4), stabiliscono che la cittadinanza della persona richiesta non possa costituire motivo di rifiuto dell'estradizione (articolo 5) e che la persona medesima non possa essere sottoposta a misure di restrizione per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa (articolo 6). Il Trattato disciplina, quindi, le procedure e i documenti necessari per l'estradizione (articoli 7-9), le garanzie per la persona richiesta (articolo 11), le modalità per chiedere la misura cautelare dell'arresto provvisorio (articolo 12), la gestione delle richieste concorrenti di estradizione (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14) e i casi di consegna differita e temporanea della persona richiesta (articolo 15). Da ultimi, gli ulteriori articoli dell'Accordo bilaterale disciplinano, fra gli altri, gli aspetti relativi al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), la suddivisione delle spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), l'obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni fornite (articolo 22).

Il secondo Trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica, continua il relatore – quello relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale - si compone di 27 articoli ed è finalizzato a disciplinare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi e dalla pregressa assenza di trattati bilaterali in materia. Il testo (articolo 1) esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto, prevedendo, fra l'altro, la notifica di documenti, la trasmissione di informazioni bancarie, l'identificazione di persone, la consegna di atti e documenti, il trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri (articolo 2). I successivi articoli individuano nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nella *Procuraduría General de la República dominicana* le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 3), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 5), disciplinano i casi per opporre un rifiuto o un differimento dell'assistenza (articolo 7) e pongono un profilo di riservatezza e dei limiti per l'utilizzo

delle informazioni oggetto dell'assistenza (articolo 9). Il Trattato disciplina, quindi, le modalità di assunzione di prove e acquisizione di elementi probatori nello Stato richiesto (articolo 11) e di utilizzo di videoconferenze per l'audizione di testimoni, indagati o imputati (articolo 12), stabilisce norme per la trasmissione di mezzi di prova e di informazioni (articolo 13), la comparizione di testimoni, vittime e periti (articolo 15), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 17) e la protezione delle persone citate o trasferite (art. 18). Ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione bilaterale per l'individuazione di beni, strumenti o proventi del reato (articolo 20), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 23) e le consegne vigilate o controllate (articolo 24). Il Trattato, inoltre, non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 5 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento, come evidenziato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento secondo quanto stabilito dall'articolo 3, sono valutati in 125.505 euro annui.

Il relatore conclude osservando che i due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1606) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo del luglio 2017 fra l'Italia e il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda che il Ciad è un vasto Paese dell'Africa centro-settentrionale, abitato da quasi 16 milioni di persone e stretto tra Niger, Camerun, Sudan, Libia e Repubblica Centrafricana. Indipendente dal 1960, dopo essere stato segnato da una guerra civile quarantennale, dal 2018 si è dotato di una nuova Costituzione, anche se le nuove elezioni politiche, inizialmente previste per il 2019, come già in passato, sono state posticipate a causa di difficoltà logistiche per la loro organizzazione. Alle tradizionali attività

economiche legate all'allevamento e all'agricoltura, il Paese ha affiancato le attività dell'industria estrattiva del petrolio che, a partire dai primi anni duemila, hanno contribuito significativamente alla crescita del prodotto interno lordo nazionale. Paese della fascia sahariana e subsahariana, il Ciad occupa un'area posta lungo una delle principali rotte migratorie verso la Libia, e nella quale, come denuncia, tra gli altri, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), i migranti sono particolarmente esposti al rischio di cadere vittime del traffico di esseri umani. Al pari degli altri Paesi membri della Commissione del bacino del Lago Ciad, quali il Niger, il Camerun e la Nigeria, anche il Ciad risulta particolarmente esposto alle minacce esercitate dal gruppo jihadista di Boko Haram che, originario della Nigeria, ha progressivamente esteso le sue attività anche alle aree circostanti. Per combattere contro questa organizzazioni terroristica, Camerun, Niger, Nigeria e lo stesso Ciad, oltre che il Benin, hanno dato vita ad una forza militare congiunta, denominata *Multinational Joint Task Force* (MNJTF), che dal 2015 ha insediato la sua sede operativa nella capitale del Ciad, N'Djamena.

L'Accordo del 2017 tra l'Italia e il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione e che discende da un preciso impegno da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità di N'Djamena, risponde all'esigenza di definire la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inclusa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

L'intesa bilaterale, composta da un breve preambolo e da 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'assistenza umanitaria e delle questioni ambientali (articolo 2). I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 3), le questioni giurisdizionali e quelle relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale inviato (articoli 4-5), la protezione della proprietà intellettuale (articolo 7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). Di rilievo è altresì l'articolo 6 relativo alla cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, che individua le categorie di armamenti – dalle navi agli aeromobili, dagli armamenti agli equipaggiamenti di uso militare – oggetto di possibile cooperazione bilaterale. L'Accordo disciplina infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 8.818 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il Presidente relatore conclude osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1607) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica sottoscritto dall'Italia e dalla Repubblica del Congo nel giugno 2017.

Ricorda che la Repubblica del Congo, nota anche con il nome di Congo-Brazzaville, è uno Stato di poco più di 5 milioni di abitanti che occupa una porzione di Africa centrale stretta fra l'Oceano Atlantico, la Repubblica Democratica del Congo e il Gabon. Indipendente dal 1960, è ad oggi una Repubblica presidenziale, con un Parlamento bicamerale formato da un Senato non elettivo e da un'Assemblea legislativa di 153 membri elettivi.

L'Accordo in esame, composto da un breve preambolo e da 12 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), il testo individua il campo di applicazione e le modalità di attuazione della cooperazione militare e tecnica, riferendosi in particolare alla formazione dei militari congolesi, all'acquisizione di equipaggiamenti e di materiali, all'assistenza in materia di sanità, allo scambio di informazioni strategiche, oltre che alla possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche (articoli 2-3). Ad una commissione tecnica mista è affidato il compito di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, destinata a riunirsi una volta all'anno alternativamente nei due Paesi (articolo 4). I successivi

articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 5), le questioni giurisdizionali (articoli 6), la protezione della proprietà intellettuale (articolo 8), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo disciplina, infine, gli aspetti relativi alla sua durata, alla sua emendabilità ed al suo termine (articolo 9), alle situazioni di forza maggiore (articolo 10), alle modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11) ed alla sua entrata in vigore (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 7.464 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il relatore PETROCELLI *(M5S)* conclude osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA RIUNIONE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI E DELLA DIFESA DELL'ITALIA E DELLA FEDERAZIONE RUSSA (C.D. FORMATO 2+2)

Il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che venga svolto un approfondimento sugli esiti dell'odierno incontro dei Ministri degli esteri e della difesa di Italia e Russia, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha recentemente approvato, come noto, una apposita risoluzione sulle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa.

Al riguardo, il PRESIDENTE assicura che verificherà l'opportunità di un possibile coinvolgimento dei due Ministri in questione, affinché riferiscano su tale incontro.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1085

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1.* All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1084

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1.* All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE: ESAME DELLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUTURO DELL'EUROPA

DIFESA (4ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ANTONIO SALVATORE, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1418 (ORIENTATORE INTERCULTURALE DELLA DIFESA)

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ORTIS *(M5S)*, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno – composto da 234 articoli – recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 5 dicembre 2013, n. 2013/59/Euratom del Consiglio relativa alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (e che abroga una serie di direttive precedenti). Nell'ordinamento nazionale, il fondamento si rinviene nella delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge di delegazione europea del n. 117 del 2019, che deve essere esercitata entro il prossimo mese di febbraio 2020.

Nel dettaglio, l'oggetto del provvedimento, come indicato dall'articolo 1, concerne la protezione delle persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e introduce i principi del sistema di radioprotezione contenuti all'articolo 5 della direttiva (Giustificazione, Ottimizzazione e Limitazione delle dosi), che rappresentano i cardini del sistema di protezione dai rischi derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Le radiazioni sono articolate in tre tipi: le esposizioni pianificate (dovute all'impiego pianificato di sorgenti di radiazioni ionizzanti quali le esposizioni professionali e le esposizioni mediche), le esposizioni esistenti (dovute, ad esempio, alla contaminazione ambientale di pregresse emergenze radiologiche, come nel caso dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl) e le esposizioni di emergenza (esposizioni dovute a incidenti che coinvolgono la dispersione nell'ambiente di sostanze radioattive, e che, quindi, comportano un'esposizione indebita della popolazione, come ad esempio nel caso degli incidenti nelle centrali nucleari).

Il campo di applicazione, indicato nel dettaglio dall'articolo 2, si estende quindi a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine, specificando i differenti campi in cui sono coinvolte sorgenti di radiazioni ionizzanti, anche regolamentati da differenti direttive recepite in passato.

Passa quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione.

Innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 2 definisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del decreto, rimanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, formulati su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sentito anche il Ministero della difesa (oltre che d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Istituto superiore di sanità (ISS)). L'articolo 8, coerentemente, individua, tra le autorità competenti, anche il Ministero della difesa.

Anche l'articolo 9, nel disciplinare le funzioni di vigilanza delle autorità competenti (stabilendo la predisposizione di programmi annuali di ispezione che tengono conto dell'entità e della natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche di competenza), stabilisce che restano ferme le competenze delle singole amministrazioni interessate, inclusa quella della Difesa.

L'articolo 172, relativo alla gestione delle emergenze, individua poi, al comma 5, la partecipazione del Ministero della difesa alla redazione dei decreti relativi alla formazione del personale delle squadre speciali di intervento.

L'articolo 185, nel fornire le indicazioni per la redazione e l'attivazione del piano di emergenza esterna delle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare (prevedendo che sia il Prefetto a predisporre un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale a cui partecipano anche esperti designati da amministrazioni ed enti competenti), prevede espressamente che, in caso di naviglio militare, sia predisposto un apposito rapporto tecnico dal Ministero della difesa. Inoltre, si prevede che l'autorità di sistema portuale (nei porti ove è istituita ai sensi della legislazione vigente), l'autorità marittima negli altri porti e l'autorità militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare garantiscano, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare.

Infine, l'articolo 242 reca disposizioni particolari per il Ministero della difesa. Nel dettaglio, si stabilisce che al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Si tratta, in particolare, degli articoli 184 e 185 del Codice. Il primo (articolo 184) dispone l'applicazione della normativa generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro compatibilmente con gli speciali compiti e attività svolti dalle Forze armate, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. Il secondo (articolo 185) stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace.

Accanto alle norme del Codice vi è poi la normativa regolamentare contenuta nel Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Si tratta in particolare degli articoli da 265 a 271, contenuti nel Capo II (Sicurezza nucleare e protezione sanitaria), del Titolo IV (Sanità Militare), che disciplinano, nel dettaglio, l'organizzazione operativa, le autorizzazioni, la qualificazione del personale e le ispezioni, prevedendo altresì che il Ministro della Difesa informi, con apposita relazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Conclude dando conto di una proposta di osservazioni favorevoli con condizione e rilievo (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1458) ***ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***

(Esame e rinvio)

Il relatore MININNO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che l'istituto della riserva selezionata è figlio della trasformazione professionale dello strumento militare. Con la sospensione della leva obbligatoria, sono infatti state create le forze di completamento delle Forze armate, costituite, in base agli articoli 987 e 988 del Codice dell'ordinamento militare, dal personale militare in congedo, che si renda disponibile al richiamo in servizio per periodi di tempo determinati, in relazione alla necessità di disporre di personale adeguatamente addestrato, da impiegare in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale, sia all'estero, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità.

In particolare, gli ufficiali delle forze di completamento sono costituiti dagli ufficiali in ferma prefissata e da quelli di complemento, compresi quelli nominati senza concorso e in via eccezionale ai sensi del Regio Decreto n. 819 del 1932 (meglio noto come «legge Marconi»), recepito dall'articolo 674 del Codice dell'Ordinamento militare. Nell'ambito delle predette forze di completamento, è stata quindi predisposta, per i soli ufficiali, la riserva selezionata, con lo scopo di soddisfare esigenze di professionalità particolarmente elevate e specializzate, non o scarsamente rinvenibili nei quadri del servizio permanente della Forza armata o nel bacino del personale in congedo.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 8 del 2014, introducendo l'articolo 988-*bis* al Codice, ha quindi disciplinato i richiami in servizio dalla riserva di complemento, stabilendo il limite d'età di 56 anni per gli ufficiali superiori e di 52 anni per gli ufficiali inferiori. Tale previsione è stata poi modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *t)* del decreto legislativo n. 173 del 2019 (recante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale

delle Forze armate), portando il limite d'età a 60 anni per tutto il personale a decorrere dal prossimo 20 febbraio.

Inoltre, lo stesso provvedimento, con l'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, modificando l'articolo 1000 del Codice, ha posticipato, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dal complemento alla riserva di complemento a 55 anni per tutto il personale militare, con l'eccezione del personale dell'Aeronautica militare appartenente al ruolo naviganti per il quale è previsto un limite d'età inferiore.

Procede quindi alla disamina del testo, composto di 5 articoli.

In particolare, con l'articolo 1 si provvede innanzitutto a codificare la riserva selezionata attraverso l'inserimento dell'articolo 987-*bis* nel Codice. Si prevede poi, con la sostituzione dell'articolo 988-*bis*, un differente limite d'età per il richiamo in servizio: 63 anni per gli ufficiali superiori e 60 anni per quelli inferiori. Inoltre, il periodo di richiamo non può superare i 270 giorni in un anno.

L'articolo 2 concerne invece l'organizzazione di un corso unico con cadenza triennale, per tutte le Forze armate, per la formazione degli ufficiali della riserva selezionata, in luogo dell'attuale formazione svolta autonomamente dalle singole Forze armate. Tale previsione introduce pertanto una procedura meno onerosa e dispersiva rispetto a quella attuale. Si stabilisce, altresì, che il corso abbia una capienza massima di 50 ufficiali per l'Esercito, 20 per la Marina militare, e 10 ciascuno per l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di disporre una progressione di carriera specifica per gli ufficiali della riserva selezionata.

Infine, l'articolo 4 quantifica gli oneri e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(939) ***Isabella RAUTI ed altri. – Modifica all'articolo 988-*bis *del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento***

(Discussione e rinvio)

Il relatore MININNO *(M5S)* osserva che il disegno di legge propone, analogamente al n.1458, poc'anzi illustrato in sede referente, la modifica dell'articolo 988-*bis* del Codice dell'ordinamento militare per innalzare i limiti di età previsti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata a 60 anni.

Segnala che il decreto legislativo n. 173 del 2019 è già intervenuto in tal senso, recependo nella sostanza il contenuto del disegno di legge. Non appare pertanto necessario proseguire l'*iter* del provvedimento.

Interviene la senatrice RAUTI *(FdI)*, presentatrice del disegno di legge, esprimendo da un lato soddisfazione per il recepimento – da parte del Governo – dei contenuti della sua proposta ma, dall'altro, rammarico per la tardiva trattazione della tematica.

Il provvedimento, infatti, qualora fosse stato iscritto tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione, avrebbe potuto essere preso in considerazione ben prima del varo del provvedimento governativo ed eventualmente illustrato dalla stessa presentatrice.

Conclude domandando se l'intervento del citato decreto legislativo n. 173 del 2019 abbia o meno carattere permanente.

Con riferimento al quesito posto dalla senatrice Rauti, il relatore MININNO *(M5S)* risponde affermativamente.

La presidente GARAVINI, nel rammentare che la prassi parlamentare consolidata sconsiglia che il presentatore di un disegno di legge sia anche relatore, pone l'accento sul positivo recepimento dei suoi contenuti da parte del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA RECENTE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'ARSENALE DI LA SPEZIA E AL POLO DI MANUTENZIONE PESANTE DI PIACENZA

La presidente GARAVINI dà conto della missione effettuata nell'ambito dell'Affare assegnato sugli enti industriali della difesa, a cui ha partecipato una delegazione composta anche dalle senatrici Donno, Pucciarelli e Minuto e dal senatore Vattuone.

Sottolinea l'importanza degli enti industriali, realtà strategiche per le Forze armate, titolari di un grande patrimonio di conoscenza che non deve essere disperso.

Accanto ad alcuni problemi (tra cui le carenze di personale e la scarsità di finanziamenti nei macchinari), ci sono però anche segnali positivi (come le nuove risorse stanziate nel bilancio 2020 e l'avvio di nuovi concorsi).

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* e la senatrice MINUTO *(FIBP-UDC)* esprimono soddisfazione per la missione svolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente GARAVINI propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare sulla valorizzazione del patrimonio im-

mobiliare della difesa. Si tratta infatti di un patrimonio importante che deve essere utilizzato al meglio, sia per gli scopi della Difesa sia per altri scopi pubblici.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

la lettera *a)* del primo comma e il secondo comma dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente;

l'articolo 2, comma 2, lettera *a)* della direttiva 2013/59/Euratom e l'articolo 2, comma 2, lettera *c)* dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7 n. 136) dello stesso schema di provvedimento;

l'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 che affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame definisce le autorità istituzionalmente competenti nella materia disciplinata dal provvedimento;

considerato che:

il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 «Galileo Galilei» e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;

i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale;

la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente inidoneo per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;

si rende necessario assicurare la coerenza complessiva del processo di smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso una previsione che stabilisca il conferimento dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili della Difesa al Deposito nazionale e il conseguente esercizio da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in affiancamento agli Enti della Difesa, delle funzioni ispettive presso il citato CISAM;

la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con la seguente condizione:

l'articolo 242 «Disposizioni particolari per il Ministero della difesa» sia modificato come segue:

«Art. 242.

(Disposizioni particolari per il Ministero della difesa)

1. Al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.

2. I rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa sono eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9»;

e il seguente rilievo:

nella relazione illustrativa, relativamente all'articolo 8 del provvedimento, valuti il Governo di esplicitare quanto segue:

«al fine di assicurare il massimo coordinamento interistituzionale tra le Autorità competenti di cui al presente articolo 8, potranno realizzarsi, con le modalità previste dall'ordinamento, forme di collaborazione in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze utili alla migliore e più uniforme applicazione della disciplina in esame».

BILANCIO (5ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA *(PD)* illustra gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte 1.1000, 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-*bis*. Inoltre, segnala – al comma 3-*ter* dell'articolo 3 – l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Occorre valutare, relativamente al comma 9-*ter* del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, si chiedono chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-*bis* dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

In merito ai subemendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1000/6, 1.1000/13 e 1.1000/17 (identico all'emendamento 2.13). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.1000/16, in cui si prevede che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del subemendamento 1.1000/24 (analogo alla proposta 5.100 della relatrice), che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per gli oneri di organizzazione dei concorsi per l'accesso nei ruoli di docente, con corrispondente riduzione delle risorse per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Occorre valutare la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) che istituisce un'ulteriore posizione dirigenziale presso il Ministero dell'università e della ricerca. Inoltre, alla lettera *b)*, si prevede (analogamente al subemendamento 1.1000/16 sopra richiamato) che una delle posizioni dirigenziali generali istituite presso il Ministero dell'università sia individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13 (identico al subemendamento 1.1000/17 sopra richiamato) sull'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Richiede, inoltre, la relazione tecnica sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta della relatrice 3.0.100 che rimette ad apposito regolamento la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con com-

piti ispettivi all'interno del Ministero dell'istruzione. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 3.0.100/1.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento della relatrice 3.0.200 recante disposizioni sul reclutamento e la valorizzazione del personale della ricerca. Comporta maggiori oneri il subemendamento 3.0.200/1.

Presenta profili di onerosità l'emendamento della relatrice 3.0.300, laddove, al comma 3, interviene sulle modalità di trattamento economico del servizio di insegnamento non di ruolo prestato, nell'anno accademico 2019/2020, dal personale docente nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1 che interviene sulla disciplina del personale delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Con riguardo alla proposta 5.100 della relatrice (analoga all'1.1000/24 sopra richiamato), chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sull'emendamento 1.1000 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il dicastero competente, al fine di addivenire ad una riformulazione che superi le criticità di ordine finanziario. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Il presidente STEFANO reputa quindi opportuno tenere accantonato anche l'esame dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario BARETTA esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.12 (testo 2 corretto) con riguardo alle lettere *a), c)* e *d)*, mentre formula un avviso non ostativo sulla lettera *b)*.

Dopo aver espresso una valutazione contraria sull'emendamento 2.13, consegna la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Chiede quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.300, facendo presente che sono in corso verifiche ai fini della valutazione della portata finanziaria di tali proposte. Concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 3.0.300/1.

Si esprime poi in senso non ostativo sulle proposte 3.0.100/1, 3.0.200 e 5.100.

Sul subemendamento 3.0.200/1, concorda con il relatore circa la sussistenza di maggiori oneri.

Il relatore MANCA *(PD)* propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, le riformulazioni, nonché le proposte della relatrice e i relativi subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.12 (testo 2 corretto), limitatamente alle lettere *a), c)* e *d)*, 2.13 e 3.0.200/1. Il parere

è non ostativo sulle proposte 2.12 (testo 2 corretto), limitatamente alla lettera *b)*, 2.13 (testo 2), 3.0.100/1, 3.0.200 e 5.100. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.1000 e relativi subemendamenti, 3.0.100, 3.0.300 e 3.0.300/1».

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 19 febbraio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Vice Presidente
MARINO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 16,10

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INPS, DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, DELLA CGIL, DELLA CISL, DELLA UIL, DELLA UGL E DI R.ETE. IMPRESE ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698 (D-L N. 3/2020 – RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE)

Plenaria

161ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e

abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 11e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* introduce lo schema di decreto, che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2), nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Dopo aver ricordato sinteticamente l'evoluzione della disciplina legislativa dell'Unione europea sui servizi di pagamento, passa all'esame del testo, che si compone di 5 articoli. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, relativamente, tra l'altro, agli Istituti di moneta elettronica, ai prestatori del servizio di informazione dei conti, ai controlli eseguiti dalla Banca d'Italia, agli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e agli obblighi di informazione degli intermediari del credito.

Il successivo articolo 2 contiene modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, con cui è stata originariamente recepita nell'ordinamento italiano la prima direttiva sui servizi di pagamento (PSD) del 2007. Tali modifiche si riferiscono alle ipotesi di regresso e alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori, con relative sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia.

Infine, gli articoli 3 e 4 dello schema recano interventi correttivi meramente formali, a causa di un errato riferimento interno, rispettivamente, all'articolo 5 del decreto legislativo n. 135 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 2017, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

Il presidente MARINO fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1698, recante conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in sede di Ufficio di Presidenza

sono stati auditi rappresentanti dell'INPS, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e di R.ETE. Imprese Italia, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 1375 recante «Disciplina della professione di geometra e norme per l'adegua-

mento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali» e del disegno di legge n. 1097 recante «Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».

È stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1319 recante «Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante», nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 recante «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria». Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 17)

La relatrice GRANATO *(M5S)*, dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Sbrollini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici IORI *(PD)*, GRANATO *(M5S)* e SBROLLINI *(IV-PSI)*, propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 244

La Commissione,

premesso che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la «direzione» intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo;

a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a par-

tire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2010;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza

di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» – QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi «appiattimento» verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento «pratico/laboratoriale» che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.12 (testo 2 corretto)
SBROLLINI, FARAONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 51-*quater*», *nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «sette»;

b) *al comma 1, capoverso* «Art. 51-*quater*», *nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) *al comma 1, capoverso* «Art. 51-*quater*», *nel comma 2, sostituire la parola:* «462.000» *con la seguente*: «693.000»;

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020».

2.13 (testo 2)
SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse

e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – *ex* comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera *a)*, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti».

Art. 3.

3.0.100/1

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «prova preselettiva» *inserire le seguenti:* «, dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera *e-bis)*,»;

2) *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente*:

«*e-bis)* previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per al-

meno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 *bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche».

3.0.100
LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili,

avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

3.0.200/1

IANNONE, ZAFFINI

All'emendamento 3.0.200, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria».

3.0.200

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga".

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e-ter)* del comma 3 dell'articolo 35, la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente" e dopo le parole "tra i titoli" è inserita la seguente "maggiormente";

b) al comma 1-*bis*) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca"».

3.0.300/1

GIRO

All'emendamento 3.0.300, capoverso «Art. 3-*bis*» *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio".

6. Al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti: "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa"».

3.0.300

LA RELATRICE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per

la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili».

Art. 5.

5.100
La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-*bis*., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle ferrovie svoltasi il 13 febbraio, sull'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio 2020, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di aggiornamento 2018-2019 al Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (n. 160)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra lo schema di aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e Rete ferroviaria italiana S.p.A. sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere – entro il prossimo 12 marzo – un parere al Governo.

Si ricorda, infatti, che – ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 238 del 1993 – mentre per gli aggiornamenti che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve limitarsi a trasmettere una informativa al Parlamento, in caso di modifiche sostanziali le commissioni parlamentari competenti per materia devono esprimere un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nel contratto di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento.

Il Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 è stato sottoscritto da RFI e MIT rispettivamente in data 20 dicembre 2018 e 28 gennaio 2019. L'atto è stato approvato con decreto interministeriale del 7 marzo 2019, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2019, al termine di un lungo *iter* nel corso del quale l'8ª Commissione del Senato si era espressa, il 24 ottobre 2018, con un articolato parere recante 5 condizioni e 57 osservazioni.

L'articolo 3, comma 2, del Contratto di programma dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna Parte ed a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali del Contratto stesso, le Parti provvederanno alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento.

Pertanto, essendo intervenute dopo la sottoscrizione del Contratto di programma nuove importanti risorse per gli interventi di mantenimento e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è stato predisposto uno schema di aggiornamento congiunto 2018-2019, relativo a due annualità, che, al fine di contrarre al massimo i tempi intercorrenti tra lo stanziamento delle risorse e la loro allocazione, è stato sottoposto ad un unico processo autorizzativo.

Lo schema di aggiornamento contrattuale è stato elaborato tenendo conto anche dei pareri resi dai vari soggetti competenti nel corso dell'*iter* approvativo del Contratto di programma (in particolare, CIPE, Corte dei conti, Autorità di regolazione dei trasporti e Commissioni parlamentari).

A fronte di variazione in diminuzione per complessivi 503,30 milioni di euro, l'Aggiornamento prevede variazioni in aumento rispetto al Contratto di programma per un valore complessivo di 15.863,21 milioni di euro, che derivano in gran parte dalle seguenti fonti: 7.263,74 milioni di euro quale quota del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2019. La contrattualizzazione di tali risorse è condizionata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo suddetto; 5.900,00 milioni di euro quale quota del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

istituito dalla legge di bilancio per il 2017 e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018; 2.197,00 milioni di euro a valere del I e II *addendum* al Piano Operativo «*Fondo sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020*».

Come nei precedenti contratti, per far fronte a fabbisogni improcrastinabili che non hanno trovato idonea copertura e nella logica di perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse verso progetti più maturi, si è provveduto a ridestinare le economie registrate su interventi in fase di ultimazione ed a liberare alcune risorse allocate su progetti con disponibilità residue non sufficienti per avviare alcuna fase funzionale o comunque rinviabili in quanto ritenuti non prioritari. Nell'Aggiornamento sono state dunque riallocate, con una operazione a saldo zero, risorse per un importo complessivo di 795,90 milioni di euro.

L'Aggiornamento è composto da un testo suddiviso in due articoli. L'articolo 1 dispone la modifica delle Tabelle e delle Tavole allegate al Contratto di programma ad opera delle Tabelle e delle Tavole allegate all'Aggiornamento. L'articolo 2 modifica l'articolato del Contratto di programma.

Dell'Aggiornamento costituisce parte integrante la Relazione informativa datata luglio 2019, predisposta da RFI.

Dal complesso di Tabelle, Tavole e Relazione informativa, emerge che le nuove risorse finanziarie contrattualizzate nell'Aggiornamento – che ammontano a 15.359,91 milioni di euro – sono così ripartite: 6.751,20 milioni di euro per investimenti volti a garantire una connettività «a rete» su tutte le principali direttrici interpolo lungo i corridoi «*core*» della rete TEN-T con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero dei capoluoghi collegati tra loro in meno di 4 ore e mezzo. La relazione segnala un forte impulso al Sud, con il completamento del finanziamento dell'itinerario Napoli-Bari e del nuovo collegamento Palermo-Catania, nonché il completamento delle coperture del Terzo Valico dei Giovi e la prosecuzione delle fasi per il completamento della velocizzazione Roma-Pescara, per il potenziamento della linea Gallarate-Rho e per il quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo; 2.496,02 milioni di euro per l'aumento della sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge: si tratta dei programmi volti a contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, oltre ad interventi per la salvaguardia dell'ambiente e la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a livello e la protezione in sicurezza delle rimanenti interferenze strada-ferrovia, nuove esigenze connesse al Piano sicurezza armamento nonché per l'avvio del nuovo programma di adeguamento a specifiche tecniche di interoperabilità; 1.745,37 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari per adeguare l'efficienza alla crescente richiesta di mobilità ed eliminare gli impianti tecnologicamente superati ed obsoleti; 1.501,13 milioni di euro per investimenti di sviluppo dei corridoi europei; 1.465,11 milioni di euro per il potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale delle aree metropolitane. Gli avvii più rilevanti si evidenziano nell'area metropolitana di Roma con l'avvio e la realizzazione del raddoppio Cesano-Bracciano.

Nell'ambito del Progetto «*Easy Station*», le nuove risorse consentiranno di intervenire su circa 50 stazioni per il miglioramento dell'accessibilità, del decoro e dell'informazione al pubblico, nonché per l'innalzamento dei marciapiedi a 55 centimetri per consentire un accesso ai treni più facile. Nell'ambito del Progetto «*Smart Station*», le nuove risorse consentiranno di dotare circa 50 stazioni di *wi-fi* intelligente; 1.045,51 milioni di euro per la valorizzazione delle reti regionali per il rilancio del trasporto pubblico locale. La relazione segnala un forte impulso sia ad interventi di elettrificazione della linea Barletta-Canosa, dell'anello bellunese e della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso sia ad interventi di potenziamento della linea Ponte S. Pietro-Bergamo-Montello, della linea Arechi-Pontecagnano Aeroporto, della linea Maerne-Castelfranco Veneto, della linea Empoli-Siena e della linea Caltagirone-Gela; 242,12 milioni di euro per lo sviluppo dell'intermodalità e, in particolare, per avviare la fase realizzativa del nuovo collegamento con l'aeroporto di Brindisi e per l'ulteriore potenziamento dei collegamenti ai porti di Trieste, Ravenna, Brindisi e Livorno; 114 milioni di euro per il ripristino e la riapertura delle ferrovie turistiche. In particolare, 14 milioni sono stati destinati al ripristino ai fini turistico-naturali della storica tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio Lacedonia.

In termini complessivi – al netto delle opere ultimate (che ammontano a 2.119,54 milioni di euro, di cui 79,68 milioni di euro riferiti ad investimenti sulla rete convenzionale e 2.039,86 milioni di euro riferiti alla rete AV/AC Torino – Milano – Napoli) e alla luce delle variazioni finanziarie di cui si è dato conto – il portafoglio progetti passa da 65.957,49 milioni di euro del Contratto di programma a 79.197,87 milioni di euro dell'Aggiornamento.

In sintesi, la Relazione istruttoria datata gennaio 2020, predisposta dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, segnala tra gli elementi di maggiore rilievo dell'Aggiornamento: una elevata percentuale di risorse destinate al Sud (circa il 44 per cento con riferimento alle sole leggi di bilancio 2018 e 2019) per ridurre il *gap* di connettività ferroviaria in termini infrastrutturali e tecnologici tra le diverse aree del Paese; notevoli risorse destinate alla sicurezza del trasporto ferroviario, con l'introduzione, tra gli altri, di un nuovo programma per la conservazione delle opere d'arte che mira, sostanzialmente, alla salvaguardia di ponti e viadotti; l'importanza riservata allo sviluppo tecnologico con l'accelerazione, in particolare, del programma di attrezzaggio del sistema di sicurezza e di gestione della marcia del treno ERTMS, accettato a livello europeo e in grado di garantire l'interoperabilità; l'impulso al piano per migliorare l'accessibilità e i servizi nelle stazioni; l'impulso al ripristino e alla valorizzazione delle ferrovie a vocazione turistica.

La Relazione informativa contiene, a sua volta, le seguenti appendici: Appendice 1: Dettaglio delle delibere CIPE per intervento; Appendice 2: Dettaglio CUP (codice unico progetto) riferiti ai programmi inseriti nelle tabelle dell'Aggiornamento; Appendice 3: Schede degli interventi; Appen-

dice 4: Evoluzione del portafoglio con motivazione delle variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento contrattuale; Appendice 5: Evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento; Appendice 6: Relazione interventi finanziati dall'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 43 del 2013; Appendice 7: Distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate; Appendice 8: Metodologia di calcolo degli indicatori di performance per i programmi di investimento individuati alle tabelle A01 e A02 del Contratto di programma – parte investimenti e per le progettazioni definitive e gli studi di fattibilità tecnico-economica di progetti di investimento rilevanti; Appendice 9: Prime risultanze sulle 58 osservazioni delle Commissioni parlamentari.

Il documento trasmesso alle Camere è altresì corredato del Documento di valutazione e programmazione delle priorità degli investimenti e del parere sull'Aggiornamento reso dal CIPE il 24 luglio 2019.

Premesso che il contenuto dell'atto in esame potrà essere approfondito nel corso della discussione generale, il senatore CIOFFI *(M5S)* – preso atto che una quota pari a 1.045,51 milioni di euro delle nuove risorse finanziarie contrattualizzate nell'Aggiornamento è destinata alla valorizzazione delle reti regionali per il rilancio del trasporto pubblico locale – chiede se il Governo sia disponibile a effettuare una riflessione sulle modalità mediante le quali aumentare ulteriormente gli stanziamenti per tale finalità, che incide in maniera così significativa sulla vita dei cittadini.

Il sottosegretario MARGIOTTA, ricordato che l'impostazione dell'Aggiornamento al Contratto di programma risale all'anno scorso e che il CIPE ha reso il parere di competenza nel mese di luglio del 2019, ritiene che riflessioni del tipo di quella sollecitata dal senatore Cioffi potranno essere svolte congiuntamente nel corso del lavoro che la Commissione è chiamata a svolgere.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* ritiene opportuna la sottolineatura del Governo e osserva che, essendo passati ormai molti mesi, sarà possibile valutare, insieme, le integrazioni necessarie.

Il senatore CORTI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene interessanti, sebbene non esorbitanti, gli stanziamenti per le reti regionali e sottolinea l'esigenza di potenziare la linea Modena-Sassuolo che svolge una funzione importantissima per le imprese che operano nel distretto della ceramica e per tanti pendolari.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'esigenza di approfondire il contenuto della corposa documentazione allegata allo schema e del fatto che i vertici di Rete ferroviaria italiana S.p.A. hanno già manifestato la loro disponibilità ad essere auditi sull'atto in esame nel pomeriggio di martedì 25 febbraio, propone di rinviare la discussione generale ad un momento successivo a tale audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI *(PD)* illustra lo schema in esame, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a rendere le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro il prossimo 1° marzo, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/844, con la quale, nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, si è proceduto ad un aggiornamento delle disposizioni europee vigenti in materia di efficienza e prestazione energetica nell'edilizia.

Per quanto riguarda le principali novità introdotte in relazione agli aspetti di maggior rilievo per la competenza della Commissione, si segnala che lo schema, che apporta novelle al decreto legislativo n. 192 del 2005 con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, in particolare: prevede che nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima venga inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. L'obiettivo della strategia, in linea con quanto stabilito a livello europeo, è quello di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Tra le iniziative da ricomprendere nella strategia figura anche la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici (articolo 5); integra i criteri generali per l'applicazione agli edifici dei requisiti di prestazione energetica, prevedendo tra l'altro che si tenga conto, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante di quelli esistenti, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, e che, sempre se possibile tecnicamente ed economicamente, gli edifici siano dotati di sistemi autoregolanti per il controllo della temperatura. Per gli edifici non residenziali, in particolare, l'installazione dei sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 (articolo 6, comma 1, lettera *a))*; al fine di dare un impulso alla mobilità elettrica, indica i criteri in base ai quali, con un successivo decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. In particolare, i criteri fanno riferimento all'installazione o alla predisposizione di un

numero minimo di punti di ricarica, in relazione al numero di posti auto disponibili negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, distinti a seconda che si tratti di edifici di tipo residenziale o non residenziale. Tra i fattori di cui si dovrà tener conto nel decreto attuativo figura anche la copertura della zona in cui sorge l'edificio da parte dei trasporti pubblici (articolo 6, comma 1, lettera *b)*); nell'ambito delle misure volte a razionalizzare gli strumenti finanziari per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, prevede che l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici (GSE) predispongano un rapporto contenente proposte finalizzate, tra l'altro, ad ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e attrarre gli investimenti privati. Questi, in particolare, dovrebbero essere orientati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC (*Energy Performance Contract*) (articolo 7, comma 1, lettera *c))*; istituisce, presso l'ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con l'obiettivo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione tutte le informazioni sul patrimonio immobiliare nazionale, utili anche al fine di stimolare l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica (articolo 8); dispone che i comuni procedano ad adeguare i propri regolamenti per prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, rispettino i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (articolo 16).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 E GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per le 8,30 di domani, mercoledì 19 febbraio, e di giovedì 20 febbraio non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI I CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE)

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Ricorda che sono stati presentati 68 emendamenti e 2 ordini del giorno. Comunica che il relatore Mollame ha presentato due emendamenti (pubblicati in allegato).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* illustra l'ordine del giorno G/988/1/9, finalizzato al sostegno della produzione biologica del comparto apistico italiano.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'ordine del giorno G/988/2/9 in cui sono previste ulteriori finalità di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Preannuncia altresì che presenterà una riformulazione di tale ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* illustra l'emendamento 1.12, diretto a prevedere l'equiparazione al metodo di agricoltura biologica dei metodi di agricoltura biodinamica, della permacultura e dell'agricoltura sinergica.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 1.3, che interviene nella definizione di produzione biologica. Illustra inoltre l'emendamento 1.8, in cui si prevede che lo Stato promuova la produzione del metodo biologico.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 1.2, di contenuto analogo all'emendamento 1.3, testé illustrato dal senatore Bergesio, e ne preannuncia una riformulazione. Illustra inoltre l'emendamento 1.13, diretto a equiparare all'agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che ne prevedano il rispetto.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 2.1 diretto a precisare il contenuto della definizione di «produzione biologica».

Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 5.3, diretto a precisare che al Tavolo tecnico per la produzione biologica partecipano tre rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 6.4, diretto a prevedere che il marchio biologico italiano è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 6.2, avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 6.4, testé illustrato.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* illustra l'emendamento 7.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 7.1, che prevede un'integrazione dei dati raccolti relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali con le relative rese produttive.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* illustra l'emendamento 8.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 8.4, che prevede uno specifico piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.

Preannuncia inoltre che saranno ritirati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 9.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 9.6, concernente la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico. Illustra inoltre l'emendamento 9.10, diretto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 11 e l'unico emendamento riferito all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* illustra l'emendamento 14.1, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* illustra l'emendamento 15.1, concernente il livello di rappresentatività delle associazioni di categoria a livello nazionale.

Illustra l'emendamento 17.0.1, che introduce il divieto di uso di organismi geneticamente modificati.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 18.2, concernente sementi e materiali di propagazione.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* illustra l'emendamento 18.3, diretto a sopprimere un riferimento alla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

Il senatore TARICCO *(PD)* illustra l'emendamento 18.0.3, che prevede che l'apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana. Illustra inoltre l'emendamento 18.0.7, che prevede una delega al Governo per la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica.

Dopo un intervento del senatore PUGLIA *(M5S)* diretto ad auspicare un voto unanime della Commissione sulla tematica affrontata dal senatore Taricco, il senatore DE BONIS *(Misto)* illustra l'emendamento 18.0.1 di contenuto analogo alla proposta 18.0.3 precedentemente illustrata.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati infine per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(918) ***TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. – Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***

(Discussione e rinvio)

La relatrice ABATE *(M5S)* riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare.

Ricorda che il tecnologo alimentare è una professione regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari. I tecnologi alimentari si occupano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *lay-out*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredientistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.

Il testo in esame, composto da due articoli, all'articolo 1 definisce la relazione tecnica di asseveramento come il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare (iscritto all'ordine professionale) comprendente gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio; tale relazione tecnica è finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare.

L'articolo 2 è dedicato ai contenuti della relazione tecnica di asseveramento, che deve individuare metodi e risultati delle indagini svolte. Più in dettaglio la relazione deve specificare il nominativo del committente, l'area interessata con le strutture e le attrezzature (anche con riferimento al loro disegno igienico), la descrizione del ciclo di lavorazione e del sistema di confezionamento, la valutazione dei punti critici di controllo di processo, la normativa di riferimento, il contesto di commercializzazione, distribuzione e vendita nonché la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare.

La relazione deve inoltre contenere le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni forniscano ulteriori garanzie di quanto asseverato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1576) ***VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca***

(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative al commercio delle chiocciole e della bava di lumaca.

Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chiocciole (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chiocciole e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chiocciole vengano trattate secondo standard appropriati.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chiocciole per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chiocciole è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.

L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chiocciole commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che – mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore – debbano essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole.

Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.

L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chiocciole. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chiocciole di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontaliera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.

Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in esame.

Il relatore fa presente in conclusione che, sullo stesso argomento del provvedimento in esame, sono in procinto di essere presentati ulteriori disegni di legge.

Il senatore TARICCO *(PD)*, nel confermare che a breve verrà presentato un disegno di legge sulla stessa materia, raccomanda al relatore l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i testi legislativi relativi all'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI comunica che si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice Fattori nella seduta del 14 gennaio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame a una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice LONARDO *(FIBP-UDC)* illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), frutto di un lavoro di raccolta delle diverse esigenze evidenziate dai vari soggetti coinvolti nelle tematiche dell'affare assegnato. Dichiarando la propria disponibilità ad accogliere proposte e modifiche migliorative che potranno essere suggerite dai componenti della Commissione, auspica una rapida approvazione della risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina,

premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione durante tutto il 2019 decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partendo dalla sanità e selezione degli animali possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di ri-

flesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in linea con i tempi previsti dalla norma, a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone «difficili», che fanno registrare una densità di allevamento per km^2 molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante, si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella solo provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force* introdotta dalla Regione Campania, le patologie risultano quindi sotto controllo;

da diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che rappresenta un fattore di criticità;

il ritardo con il quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, gli allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e

non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli «Federico II», sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino;

poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana;

si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema ratio;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non risulta opportuno sollevare allarmismi, se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie;

in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione *pro-capite* e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo «Indice bufala mediterranea italiana», che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'en-

trata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto «Fattore gamma», non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate;

da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale;

risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina» gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla;

nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata al mancato apporto economico al sistema, tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici ed alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

a) il recupero di risorse ad esso dedicato;

b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;

c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una «intensivizzazione» dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di favorire la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;

ad assumere ogni utile iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;

a valutare la possibilità di destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;

a valutare la possibilità di prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:

a) il ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi che è quantificabile a circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;

b) interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate

dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno;

c) la «Tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina», implementata in maniera corretta, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, quantificabile a circa 3 milioni di euro/anno, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie;

d) la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina;

e) l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento che rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 7.

7.100
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato "Piano". Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

Art. 8.

8.100
IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «adotta» *inserire le seguenti*: «con decreto».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (ANFIA) NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 396 (AFFARE ASSEGNATO SUL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E SULLE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, DEL VICE PRESIDENTE NAZIONALE DI LEGAMBIENTE, DEL PRESIDENTE E DEL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE SISTEMI, PROGETTI E SERVIZI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ENEA NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 158 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 CONCERNENTE LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E L'EFFICIENZA ENERGETICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Alessandro Cicolin, responsabile scientifico del Centro di riferimento della Regione Piemonte per i disturbi del sonno.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e su *WebTV4* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Alessandro Cicolin in relazione all'affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professor CICOLIN svolge una relazione concernente i temi dell'affare assegnato.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti i senatori FLORIS *(FIBP-UDC)* e ROMAGNOLI *(M5S)*, la senatrice GUIDOLIN *(M5S)* e la presidente MATRISCIANO *(M5S)*.

Il professor CICOLIN risponde ai quesiti posti.

La presidente MATRISCIANO formula un'ulteriore richiesta di approfondimento, invitando l'audito a far pervenire una memoria scritta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

Plenaria

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di* caregiver *familiare***

(868) ***LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di* caregiver *familiare***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice GUIDOLIN *(M5S)*, la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione an-

nuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore LAUS *(PD)*, rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice GUIDOLIN *(M5S)* di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente MATRISCIANO ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice PARENTE *(IV-PSI)* ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente MATRISCIANO rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice NOCERINO *(M5S)* giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)* pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente MATRISCIANO fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice NOCERINO *(M5S)* specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) ***NANNICINI ed altri. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità***

(531) ***Annamaria PARENTE ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili***

(1181) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale***

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore NANNICINI *(PD)* nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente MATRISCIANO dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10ª Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1º marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati

(674) ***MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice LA MURA *(M5S)* illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo, recanti, rispettivamente, «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")» e «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare».

In merito al disegno di legge n. 1571, la relatrice rileva preliminarmente che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, abbandonati in mare, mettono infatti a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi. Le direttive, da un lato, introducono restrizioni al consumo e alla immissione in commercio dei prodotti di plastica, e, dall'altro, impongono agli Stati di predisporre impianti portuali di raccolta adeguati per i rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare che vengano dispersi nell'ambiente marino e consentirne l'avvio al recupero e al riciclaggio.

È questo il contesto normativo europeo nel quale si colloca il disegno di legge, di iniziativa governativa, AS 1571 «*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("Legge SalvaMare")*».

Il disegno di legge è già stato approvato alla Camera dei deputati e all'esito del dibattito parlamentare in tale sede risulta profondamente modificato. La proposta originaria era organizzata in sette articoli; il disegno di legge in esame si compone, invece, di quattordici articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e reca talune definizioni utili a perimetrarne l'ambito applicativo.

In particolare, la norma precisa che la legge persegue l'obiettivo di contribuire: al risanamento dell'ecosistema marino; alla promozione dell'economia circolare; nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Tali finalità, originariamente indicate solo nella Relazione al disegno di legge, sono state inserite nel testo normativo alla Camera.

Inoltre, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni, tra cui quelle di «rifiuti accidentalmente pescati» e di «rifiuti volontariamente pescati»,

che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.

L'articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all'impianto portuale di raccolta. La norma, recependo alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni alla Camera, considera anche le ipotesi di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nelle competenze territoriali di un'Autorità di sistema portuale, e di approdo in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto. Con riferimento alla prima ipotesi, l'articolo 2 prevede che i Comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi. Quanto, poi, all'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, la norma statuisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. La norma, inoltre, modifica l'articolo 184, comma 2, del Codice dell'ambiente, e, in particolare, inserisce tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Si prevede, poi, che il conferimento all'impianto portuale di raccolta è gratuito e che i costi di gestione di tali impianti sono coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La disciplina dei criteri e delle modalità di definizione di tale specifica componente è affidata all'ARERA. Si precisa che la componente *de qua* sia indicata negli avvisi di pagamento distintamente da altre voci. Infine, l'articolo 2 rinvia ad un decreto, adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'individuazione delle misure premiali in favore del comandante del peschereccio.

L'articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del Codice dell'ambiente. In sede di esame alla Camera si è pre-

cisato che l'adozione del predetto decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.

L'articolo 5 «Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate» è stato introdotto alla Camera. Esso distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, disciplinate ai commi 1 e 2, e prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia, disciplinati al comma 3. La norma rimette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri e delle modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei materiali sopra elencati, tenendo conto delle norme tecniche, qualora adottate da ISPRA.

L'articolo 6, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino, che comportano l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali. Anche tale norma è stata introdotta nel corso dell'esame presso la Camera.

L'articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, che ha approvato il Programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 14 «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile».

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto di tali attività nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2019.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 171 del 2005 «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», che istituisce la «Giornata del mare». In particolare, il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che «In occasione della giornata [del mare] gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.», e, per effetto della modifica normativa, a tale comma si aggiunge « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

L'articolo 10, modificato alla Camera, prevede l'attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, ovvero utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da adottarsi, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, modalità e condizioni di attribuzione del predetto riconoscimento anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica.

L'articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione ed è stato introdotto alla Camera. Il comma 1 stabilisce che gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti devono essere sottoposti a VIA, e, nel modificare l'allegato II alla parte II del Codice dell'ambiente, inserisce i predetti impianti nell'ambito dei progetti di competenza statale. Il comma 2 chiarisce che agli scarichi dei predetti impianti si applica la disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente relativa agli scarichi. Inoltre, si rinvia ad un decreto per la determinazione di criteri specifici per tale tipologia di scarichi, ad integrazione dei criteri contenuti nell'allegato 5 alla parte terza del citato Codice. Il comma 3 precisa le ipotesi in cui è possibile utilizzare gli impianti in questione per la produzione di acqua per il consumo umano. Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione dei criteri di indirizzo nazionale sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla VIA. Il comma 5 esclude dal campo di applicazione della norma gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

L'articolo 12, introdotto dalla Camera, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione del «SalvaMare», garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. I commi 2 e 3 si occupano della composizione del predetto organismo e il comma 4 precisa che ai componenti non spettano compensi, indennità e simili.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il Ministro dell'ambiente presenta una relazione alle Camere sull'attuazione del SalvaMare.

L'articolo 14 statuisce che «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Il disegno di legge n. 674 apporta a sua volta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni.

Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 256 del Codice, rubricato *«attività di gestione di rifiuti non autorizzata»*. In particolare, si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 256 citato, e, per effetto di tale modifica, si esclude la configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca e cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca.

L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto. La norma aggiunge due commi all'articolo 199 del Codice dell'ambiente, la cui rubrica recita «*Piani regionali*». Il nuovo comma 12-*bis* prevede che i rifiuti rinvenuti in mare devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto e che i comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in mare. Il nuovo comma 12-*ter* statuisce che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

All'esito di un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice LA MURA *(M5S)*, il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* e la presidente MORONESE, si conviene di fissare a lunedì prossimo il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali proposte di audizioni in ordine ai disegni di legge in titolo

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PITTELLA

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che martedì 7 aprile, alle ore 13, le Commissioni congiunte Politiche dell'Unione europea, Bilancio e Finanze, del Senato e della Camera, svolgeranno l'audizione del Commissario Gentiloni, in vista del riesame dell'efficacia dell'attuale quadro di sorveglianza economica e di bilancio, e in particolare delle riforme introdotte dai cosiddetti «*six-pack*» e «*two-pack*» (COM(2020) 55).

La Commissione prende atto.

Interviene il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* per far rilevare come il numero legale richiesto per eventuali deliberazioni della Commissione sia assicurato dalla presenza dei senatori appartenenti ai Gruppi di minoranza.

SULLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

In riferimento all'indagine conoscitiva relativa alla Conferenza sul futuro dell'Europa, il PRESIDENTE dà conto dell'Ufficio di Presidenza delle due Commissioni Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, che si è riunito il 13 febbraio 2020 per programmarne i lavori. Considerato che l'avvio di tale Conferenza è stato prefigurato al 9 maggio 2020, l'indagine conoscitiva dovrebbe svolgersi in due fasi: una prima fase che va da ora al 9 maggio, in cui svolgere audizioni di carattere ri-

cognitivo, per acquisire un quadro d'insieme sulle questioni cruciali relative all'assetto istituzionale, alla *governance*, ai rapporti tra i diversi livelli di governo, al processo decisionale e alle politiche dell'Unione; e una seconda fase, dal 9 maggio alla conclusione della Conferenza stessa, prevista alla fine del primo semestre del 2022, in cui svolgere approfondimenti con audizioni sui predetti temi e su tematiche settoriali, a seconda dell'indirizzo e della strutturazione che sarà adottato dalla Conferenza e dei lavori della stessa.

Chiede, pertanto, ai rappresentanti dei Gruppi di segnalare possibili soggetti da audire nel corso dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, illustra i contenuti della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020, presentata al Parlamento il 24 gennaio di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato, la Relazione programmatica può essere discussa congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea e che, a conclusione dell'esame in Commissione, viene adottata una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri delle altre Commissioni. In Assemblea potrà, poi, essere adottata una risoluzione di indirizzo politico al Governo.

La Relazione programmatica per il 2020 si apre con una breve premessa del ministro Amendola, in cui individua le principali sfide che la nuova Commissione europea, sotto la guida della presidente Von der Leyen, ha voluto assumere in via prioritaria. In particolare, l'Europa ha di fronte a sé il grande obiettivo di recuperare competitività globale e ha intenzione di raggiungerlo attraverso due direttrici fondamentali: quella della trasformazione industriale del *Green Deal* europeo e quella della sinergia tra le imprese europee, per lo sviluppo di capacità di ricerca e innovazione in nuove «*global value chains*» europee, o «catene strategiche europee del valore», in grado di contrastare la competizione spesso sleale degli altri grandi attori globali.

Il testo della Relazione è, inoltre, preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un utile strumento di lettura, introdotto per la prima volta con la Relazione programmatica dello scorso anno, che con-

sente al Parlamento di svolgere più agevolmente il suo compito istituzionale di indirizzo e controllo sulla linea politica del Governo nei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.

A seguire, il corpo della Relazione programmatica è strutturato, come di consueto, in cinque parti. Completano il testo due appendici in cui si riportano il Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rumena, finlandese e croata, e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2020, seguite dall'elenco degli acronimi.

A differenza dello scorso anno, la Relazione non reca in appendice anche il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, poiché questo è stato pubblicato cinque giorni dopo la presentazione della Relazione alle Camere. Sarebbe tuttavia opportuno tenere conto dei contenuti del Programma di lavoro della Commissione europea durante l'esame della Relazione, al fine di elaborare elementi di indirizzo politico al Governo anche a tale riguardo.

In riferimento alla Parte Prima, relativamente alle questioni istituzionali, il Governo intende adoperarsi nell'ambito del dibattito sul futuro dell'UE e del negoziato sul prossimo QFP, del miglioramento della legislazione europea e dell'elaborazione degli accordi post Brexit.

Intende poi adoperarsi nell'ambito dell'Unione monetaria, orientandola alla crescita economica, nonché nell'ambito del dibattito sull'istituzione di un Bilancio della Zona Euro, dello schema europeo di assicurazione contro la disoccupazione e delle prospettive di riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES).

La Parte Seconda, relativa alle politiche orizzontali e settoriali, comprende: migrazione, mercato interno, fiscalità, concorrenza, ricerca e sviluppo, ambiente, energia, trasporti, agricoltura, coesione territoriale, occupazione, affari sociali, salute, istruzione, cultura, turismo, giustizia e affari interni, pubbliche amministrazioni e dati statistici.

In materia di politiche per la migrazione, si evidenzia l'intenzione del Governo volta all'attuazione del principio dell'effettiva condivisione tra gli Stati membri degli oneri relativi ai salvataggi in mare, alla tutela dei confini esterni, all'accoglienza e al rimpatrio degli irregolari.

In materia di mercato interno, fiscalità e imprese, il Governo porrà particolare attenzione alla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia. Si adopererà inoltre per rafforzare gli investimenti e la *governance* in materia di ricerca e innovazione e la trasformazione digitale.

In materia ambientale il Governo si impegnerà ad avanzare nella transizione ecologica, attraverso la strategia europea per l'economia circolare e le azioni che saranno messe in campo per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 nell'ambito del *Green Deal*.

Nella politica agricola comune, il Governo seguirà con estrema attenzione il negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027 e sul QFP per la medesima programmazione, compresi gli effetti legati alla Brexit, continuerà a ritenere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane

nel contesto europeo e internazionale, e interverrà in materia di trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime.

Nella politica di coesione, il Governo sarà impegnato a tutelare gli interessi dell'Italia nel negoziato sul pacchetto legislativo sulla coesione per il quadro finanziario 2021-2027, nonché all'attuazione tempestiva dei programmi cofinanziati nel corrente periodo 2014-2020.

In materia di occupazione, il Governo promuoverà l'istituzione di un unico punto informativo per la mobilità con il portale *Your Europe* e si adopererà per l'attuazione degli interventi volti a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile e femminile.

Nel settore degli affari sociali, il Governo contribuirà a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, favorendo le politiche di inclusione sociale, di emancipazione delle donne, di conciliazione vita-lavoro, di inclusione dei soggetti disabili, e le politiche d'integrazione dei migranti.

In materia di salute, il Governo si adopererà per l'applicazione delle misure comunitarie sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, sulla lotta all'obesità infantile, in materia di carenze e indisponibilità dei farmaci e per la revisione della normativa in materia di sanità animale.

Nelle azioni volte al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, il Governo si impegnerà, nel quadro della Strategia europea per la gioventù, per la loro integrazione nel mercato del lavoro, a valorizzare l'imprenditorialità giovanile e la prospettiva di un futuro riconoscimento, a livello nazionale, della professione di animatore socio-educativo. Seguirà il nuovo «Piano di lavoro per lo sport 2021-2024» e i negoziati sul nuovo regolamento Erasmus+ 2021-2027.

Nell'ambito della cultura, il Governo, tra le altre cose, seguirà con attenzione la priorità «Costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero» dell'Agenda Strategica del Consiglio 2019-2024, mentre in ambito turistico, promuoverà la centralità del settore turistico portando avanti la visione e le progettualità tracciate nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022.

Riguardo al settore della giustizia e degli affari interni, il Governo darà priorità all'impegno nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, e proseguirà nell'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita. Sosterrà gli orientamenti europei volti al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative finalizzate alla protezione degli oceani e al contrasto ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei. Proseguirà nell'attuazione di una cooperazione giudiziaria in materia penale, attraverso l'istituzione della Procura europea, l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e il contrasto alla corruzione.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il Governo proseguirà l'azione volta a rafforzarne l'efficienza, a ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione, a promuovere l'ulteriore sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, nonché rafforzare la mobilità dei pubblici dipendenti italiani verso l'Europa.

In materia di raccolta statistica a supporto delle politiche, il Governo continuerà nell'impegno per l'adozione del regolamento relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale. Inoltre, il Governo si adopererà per proseguire l'aggiornamento degli indicatori per la misurazione statistica degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La Parte Terza concerne la dimensione esterna dell'Unione ed è suddivisa nei settori: politica estera e di sicurezza comune (PESC), politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), allargamento, politica di vicinato (PEV), commercio internazionale, cooperazione allo sviluppo e Servizio europeo di azione esterna.

Nell'ambito della PESC, il Governo promuoverà il cosiddetto «approccio integrato», che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti. Continuerà, inoltre, ad assegnare rilievo centrale all'area mediterranea, con particolare attenzione alle questioni migratorie, al contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, e proseguirà il proprio sostegno di lunga data a favore dell'integrazione europea dei Paesi dell'area dei Balcani occidentali.

Nel settore PSDC, il Governo si adopererà perché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa (EDF) corrispondano alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa trovino adeguato spazio, in un contesto esterno di perdurante instabilità.

Riguardo all'allargamento, il Governo proseguirà l'impegno a favore del processo di avvicinamento dei Balcani occidentali, essenziale a garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità ai confini europei.

Nell'ambito della PEV, il Governo continuerà a promuovere il consolidamento di democrazie al confine Sud dell'Europa, incoraggiando il percorso di riforme interne dei vicini meridionali e contribuendo alla loro crescita economica sostenibile, oltre che alla gestione ordinata della mobilità.

Riguardo ai rapporti commerciali internazionali, il Governo si adopererà per l'ulteriore approfondimento delle relazioni transatlantiche, appianando i contrasti emersi nel 2019 e rafforzando le potenziali sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea. Incoraggerà il dialogo con la Russia per garantirne un percorso di riavvicinamento al mondo occidentale confermando il pieno sostegno alla politica europea del «doppio binario» e sosterrà il dialogo strutturato con la Svizzera.

Il Governo si impegnerà, inoltre, nella politica per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, anche attraverso il negoziato per il nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI), al fine di una sua applicazione anche nella gestione della politica migratoria europea.

Infine, per il Servizio europeo di azione esterna, il Governo proseguirà gli sforzi volti a favorire la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo in Europa, anche con attenzione alle aree di interesse prioritario per la politica estera nazionale.

La Parte Quarta concerne l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In tale ambito, il Governo intende promuovere le iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, coinvolgendo in particolare ai giovani, anche in occasione della ricorrenza del Settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman. Si impegnerà, inoltre, nella comunicazione e valorizzazione dei cofinanziamenti di progetti da parte dei Fondi europei della politica di coesione.

La Parte Quinta della Relazione riguarda i vari aspetti del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riferimento: al ruolo del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei del Dipartimento politiche europee); al coordinamento in materia di aiuti di Stato; allo stato di attuazione di direttive e altre norme europee mediante le annuali leggi europea e di delegazione europea; al coordinamento antifrode nell'ambito del COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea); e alla cooperazione amministrativa nell'attuazione del mercato interno.

Riguardo alle procedure di pre-contenzioso con l'UE, il Governo incrementerà gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, anche garantendo un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, con la finalità di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Alla data del 23 gennaio 2020 risultano aperte 83 infrazioni a carico del nostro Paese, di cui 66 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento di direttive, queste ultime aumentate di ben sei unità rispetto allo scorso novembre. Per quanto riguarda la prevenzione delle infrazioni per non corretta attuazione delle direttive, il Governo intende rafforzare il coordinamento tra la gestione del pre-contenzioso e la partecipazione dell'Italia alla cosiddetta fase ascendente del processo normativo dell'Unione europea.

Si apre un dibattito sulle modalità di esame della Relazione programmatica, in relazione al disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721) e al negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, in cui intervengono i senatori Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, FAZZOLARI *(FdI)*, BONINO *(Misto-PEcEB)* e GIANNUZZI *(M5S)*.

Il PRESIDENTE esprime l'intenzione di riferire al presidente Licheri sulla predetta discussione e ritiene personalmente che l'esame della Relazione programmatica possa essere congiunto con l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019, mentre i negoziati sul QFP seguiranno un loro corso autonomo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria
29ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Riccardo Noury, portavoce, e Giulia Groppi, relazioni istituzionali, di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di *Amnesty International*, sul caso di Patrick Zaky

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La presidente PUCCIARELLI ricorda che nella seduta precedente tutti i membri della Commissione hanno voluto ricordare il caso di Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che da venerdì 7 febbraio è agli arresti in Egitto, sottolineando come tale vicenda richieda la massima attenzione da parte non solo della Commissione, ma dell'intero Parlamento, del Governo e della comunità internazionale perché si concluda positivamente.

Riccardo NOURY, portavoce di *Amnesty International*, dopo aver ringraziato per aver voluto dedicare un'audizione alla vicenda di Patrick Zaky, ne presenta il caso. Patrick George Zaky, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, è stato arrestato lo scorso 7 febbraio ed è attualmente in stato di detenzione preventiva in Egitto. Era partito da Bologna, dove frequentava un master all'università, per trascorrere un periodo di vacanza nella sua città natale, al-Mansoura. La mattina del 7 febbraio, in base a quanto riferito dai suoi avvocati, agenti dell'Agenzia di sicurezza nazionale lo hanno arrestato in aeroporto. Successivamente è stato trasferito in una struttura di detenzione ad al-Mansoura. I pubblici ministeri di al-Mansoura hanno ordinato la sua detenzione per 15 giorni in attesa di indagini sulle accuse di «diffusione di notizie false», «incitamento alla protesta» ed «istigazione alla violenza e ai crimini terroristici», per le quali rischia l'ergastolo (25 anni, secondo la legge egiziana). Sabato 15 febbraio i giudici hanno confermato la detenzione preventiva. Patrick tornerà in tribunale il 22 febbraio per la conferma ulteriore della detenzione preventiva che, nel caso arrivasse, dovrebbe poi essere confermata di quindici giorni in quindici giorni.

La vicenda di Patrick Zaky rappresenta un altro esempio della repressione dello stato egiziano nei confronti di coloro che sono considerati oppositori e difensori dei diritti umani. Per limitare arbitrariamente la libertà di espressione, di associazione e di manifestazione pacifica, dal 2013 le autorità egiziane si sono costantemente basate su una legge relativa alle manifestazioni di epoca coloniale, adottata nel 1914, e successivamente sulla legge antiterrorismo del 2015. Sotto la presidenza al-Sisi e col pretesto di combattere il terrorismo, migliaia di persone sono state arrestate arbitrariamente – centinaia delle quali per aver espresso critiche o manifestato pacificamente – ed è proseguita l'impunità per le amplissime violazioni dei diritti umani quali i maltrattamenti e le torture, le sparizioni forzate di massa, le esecuzioni extragiudiziali e l'uso eccessivo della forza. Si stima che a oggi siano 60.000 i prigionieri politici e di coscienza incarcerati. Dal 2014 sono state emesse oltre 2400 condanne a morte, spesso al termine di processi iniqui, almeno 174 delle quali poi eseguite.

La legge del 2017 sulle organizzazioni non governative (Ong) è stata il primo esempio delle norme introdotte dalle autorità egiziane per stroncare la libertà di espressione, di associazione e di manifestazione pacifica. La legge consente alle autorità di negare il riconoscimento delle Ong, di limitarne attività e finanziamenti e di indagare il loro personale per reati definiti in modo del tutto vago. Nel 2018 sono state approvate la legge sui

mezzi d'informazione e quella sui crimini informatici, che hanno esteso ulteriormente i poteri di censura sulla stampa cartacea e online e sulle emittenti radio-televisive. Dal maggio 2017 le autorità egiziane hanno bloccato almeno 513 siti *web*, tra cui portali informativi e di organizzazioni per i diritti umani. Una serie di emendamenti controfirmati dal presidente al-Sisi nel 2017 hanno poi conferito alle autorità il potere di eseguire arresti di massa, hanno prolungato all'infinito i tempi della detenzione preventiva e hanno pregiudicato il diritto a un processo equo. Dal 2013 migliaia di persone sono state trattenute in detenzione preventiva per lunghi periodi di tempo, a volte anche per cinque anni, spesso in condizioni inumane e crudeli, senza cure mediche adeguate e con scarso accesso alle visite familiari. Le autorità hanno anche approvato leggi che rafforzano le limitazioni ai sindacati indipendenti e l'impunità per le alte cariche delle forze armate per reati commessi dal 2013 al 2016, un periodo nel quale centinaia di manifestanti sono stati vittime di uccisioni illegali da parte delle forze di sicurezza. Gli emendamenti costituzionali adottati nel 2019 hanno indebolito il primato della legge, compromesso l'indipendenza del potere giudiziario, aumentato i processi in corte marziale per i civili, eroso ulteriormente le garanzie di un processo equo e cristallizzato l'impunità per i membri delle forze armate. Gli emendamenti consentiranno anche al presidente al-Sisi di controllare dall'inizio alla fine l'applicazione delle norme che «legalizzano» la repressione, attraverso il potere di nomina delle alte cariche giudiziarie e la supervisione in materia giudiziaria. *Amnesty International* ha denunciato in un rapporto le complicità della Procura suprema nelle sparizioni forzate, nella privazione arbitraria della libertà, nei maltrattamenti e nelle torture. La Procura – responsabile delle indagini sulle minacce alla sicurezza nazionale – ha abusato regolarmente delle norme antiterrorismo per annullare le garanzie sul giusto processo e perseguire migliaia di persone che hanno criticato il governo in modo pacifico, in sei anni di repressione senza precedenti. Si stima che siano due/tre al giorno le sparizioni e, dai dati raccolti da *Amnesty*, in sei anni sarebbero state 1700.

L'uso della tortura per ottenere confessioni forzate è largamente diffuso, e viene utilizzata anche su persone minorenni. Frequente è anche la detenzione in isolamento, anche per periodi prolungati. Dal colpo di stato del luglio 2013 si sono verificate 792 morti in carcere sotto tortura a causa di condizioni disumane di detenzione, o per diniego di cure mediche (il caso più noto è quello dell'ex presidente Morsi). Dal 2013 al 2016 sono stati oltre 1100 gli arresti di studenti, 1000 le espulsioni o misure disciplinari, 65 condanne in processo in corte marziale, 21 vittime di esecuzione extragiudiziale. Sono numerosi i casi di attivisti, avvocati e difensori di diritti umani seguiti da *Amnesty International*.

La senatrice FEDELI *(PD)* sottolinea come sia prioritario in questo momento aprire un canale col governo egiziano per trasmettere quanto sia forte la preoccupazione dell'Italia per Patrick Zaky. In questo senso la Commissione diritti umani potrebbe adoperarsi presso il governo affin-

ché Zaky venga liberato al più presto e più in generale, affinché i difensori dei diritti umani, in particolare se studenti in Italia, possano essere tutelati e presi in carico dalle nostre istituzioni, a cominciare dalle università.

La senatrice CRAXI *(FIBP-UDC)* evidenzia la gravità dell'uso politico della giustizia e ritiene necessario attivare tutti gli strumenti della diplomazia per tutelare il giovane attivista incarcerato, tenendo in considerazione l 'interlocuzione con l'Egitto.

La senatrice CIRINNÀ *(PD)*, nel ricordare le continue violazioni di diritti umani in Egitto nei confronti di una consapevole e attiva comunità Lgbti, propone che la Commissione segua da vicino la vicenda di Patrick Zaky anche svolgendo una missione in Egitto con un'eventuale visita all'attivista e alla sua famiglia, in modo da fare pressione e ottenere la massima attenzione da parte del governo di quel Paese.

La senatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea quanto sia importante che il governo italiano e l'Unione europea assumano una posizione netta nei confronti dell'Egitto.

Giulia GROPPI, responsabile relazioni istituzionali di *Amnesty International*, evidenzia quanto sia fondamentale in casi come questi accendere i riflettori sulla vicenda a livello europeo e internazionale e seguire da vicino ogni passaggio, a partire dall'udienza del 22 febbraio prossimo.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nelle prossime ore verranno tramessi gli interpelli previsti dalla delibera del 10 luglio 2019, volti ad acquisire l'assenso alla declassificazione e alla pubblicazione di alcuni atti riguardanti la XIII Legislatura. Stante l'urgenza del provvedere secondo i principi di economicità ed efficienza che devono informare il procedimento di declassificazione, si dà seguito all'intento, già concordato in Ufficio di Presidenza, di attribuire al silenzio degli interpellati il significato di un eventuale assenso alla richiesta loro prospettata. Il termine entro cui esprimere il proprio avviso sul mantenimento o la mutazione del regime di ciascun atto sarà, per tutti gli interpellati, quello dei trenta giorni. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione del dottor Roberto Di Legami

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Roberto Di Legami, dirigente superiore della Polizia di Stato attualmente in servizio presso l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale.

Il PRESIDENTE ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il senatore GIARRUSSO *(M5S)*, avendo coordinato l'audizione già svolta dal dottor Di Legami nel II Comitato, chiede di poter procedere alla formulazione di domande puntuali per indirizzare efficacemente l'esposizione dell'audito. La Commissione conviene su questa modalità di svolgimento dell'audizione. Il dottor DI LEGAMI riferisce quindi alcuni particolari relativi ad una testimonianza oculare da lui raccolta nei mesi successivi alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, resa dall'ingegner Francesco Naselli Flores e concernente persone e cose osservate sul luogo della strage il giorno prima della deflagrazione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, ENDRIZZI *(M5S)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)* nonché il deputato PAOLINI *(Lega)*.

Il dottor DI LEGAMI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Gianfranco Donadio, consulente della Commissione

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Gianfranco Donadio, consulente della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il dottor DONADIO svolge una relazione sullo sviluppo del lavoro istruttorio svolto dal II Comitato, con particolare riferimento alle acquisizioni testimoniali e documentali eseguite nel sopralluogo effettuato a Firenze il 13 dicembre 2019, relative a fatti e circostanze connessi alla strage di Via dei Georgofili del 27 maggio 1993.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, ENDRIZZI *(M5S)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)* nonché i deputati Piera AIELLO *(M5S)*, PAOLINI *(Lega)*, FERRO *(FDI)* e ASCARI *(M5S)*.

Il dottor DONADIO fornisce i chiarimenti richiesti e preannuncia, d'intesa con il coordinatore del II Comitato senatore Giarrusso, il prossimo deposito di uno schema di relazione parziale che porterà a frutto e sistema alcuni dei rilievi emersi e evidenziati nel corso della seduta odierna.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 11,43 alle ore 12,24

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 18 febbraio 2020

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'interno Luciana Lamorgese.

La seduta inizia alle ore 12,30.

MATERIE DI COMPETENZA

Sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2019: proposta di relazione

(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: *Doc.* XVI-*bis,* n. 2)

La PRESIDENTE avverte che nella prima parte della seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di relazione sull'attività svolta nell'anno 2019.

Tale documento si compone di tre capitoli. Il capitolo primo riguarda in generale le modalità operative del lavoro svolto in Commissione. In proposito sottolinea come un'importante innovazione rispetto al passato e alle prassi seguite nelle ultime legislature sia proprio la decisione della Commissione, coerentemente con quanto previsto dalla legge istitutiva, di impegnarsi ad approvare – con cadenza annuale – una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta nel corso dell'anno precedente. Questa scelta è finalizzata a focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre trent'anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti. Nel secondo capitolo sono puntualmente indicati i temi trattati dalla Commis-

sione nel 2019. Nell'analisi dei singoli argomenti, oltre a ricordare il lavoro svolto dalla Commissione sono stati segnalati anche gli eventuali «seguiti» parlamentari, quali ad esempio la presentazione di disegni di legge che hanno recepito le riflessioni emerse nei lavori della Commissione. Infine nell'ultimo capitolo – tenuto conto che nel 2019 sono stati celebrati i trent'anni della su ricordata Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia – sono riassunte le attività che la Commissione si propone di svolgere nel 2020 nell'ambito della generale attuazione dei principi sanciti nella Convenzione del 1989.

La PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione, previe dichiarazioni di voto.

L'onorevole Carmela GRIPPA *(M5S)* esprime vivo apprezzamento per la proposta di relazione che la Commissione è chiamata in questa sede a votare. Ritiene particolarmente apprezzabile la decisione della Commissione stessa di impegnarsi ad approvare annualmente una relazione riassuntiva dell'attività svolta; in quanto in questo modo si può sollecitare l'attenzione del Parlamento e dell'intero dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo della infanzia. Auspica quindi che le conclusioni e le osservazioni formulate dalla Commissione nella relazione possano avere un seguito non solo sul piano strettamente parlamentare, ma anche e soprattutto al di fuori del Parlamento attraverso l'organizzazione di convegni e di iniziative rivolte in particolare alle scuole e alle famiglie.

Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta.

La senatrice Paola BINETTI *(FIBP-UDC)* esprime pieno apprezzamento per il contenuto della proposta di relazione la quale riassume egregiamente le numerose attività svolte dalla Commissione durante questo primo anno di attività. Dal documento in votazione emerge altresì come i temi dell'infanzia vedano il coinvolgimento anche di altri organi parlamentari, e in particolare soprattutto le Commissioni permanenti, in ragione delle competenze legislative loro spettanti. Lamenta in proposito una carenza nella circolazione delle informazioni e delle attività svolte tra le Commissioni. Si sofferma poi sulla questione relativa alla prostituzione e alla necessità di intervenire per contrastare questo fenomeno. Conclude associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Grippa sull'esigenza di promuovere la conoscenza e la diffusione del documento che la Commissione si sta accingendo a votare anche al di fuori delle aule parlamentari.

L'onorevole Maria SPENA *(FI)*, nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di relazione, esprime pieno apprezzamento per il contenuto della stessa. Si sofferma in particolare sulla parte della relazione relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si

tratta di tematiche che la Commissione ha ampiamente approfondito nella indagine conoscitiva svolta in questo primo anno di lavori e che si è conclusa con l'approvazione di un documento conclusivo. Proprio questo documento rappresenta un importante strumento di lavoro anche per coloro che concretamente si trovano ad affrontare questi terribili fenomeni. Fa presente in proposito di aver distribuito, in più occasioni, a scolaresche che ha incontrato in Parlamento, copia di questo documento. A suo parere, inoltre, particolarmente apprezzabile è il risultato raggiunto con l'approvazione di un emendamento – nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio – sottoscritto da tutti componenti della Commissione che ha stanziato tre milioni di euro proprio per la formazione dei docenti sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Auspica che anche la relazione che la Commissione si accinge a votare possa avere una ampia diffusione non solo a livello istituzionale, ma anche e soprattutto nelle scuole.

L'onorevole SIANI *(PD)* nell'associarsi al giudizio positivo sul contenuto della proposta in esame, esprime il proprio rammarico per il mancato recepimento delle conclusioni della indagine conoscitiva della Commissione bicamerale nel contenuto del disegno di legge sul bullismo da poco licenziato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati. È importante, a suo parere, che i documenti approvati dalla Commissione infanzia siano veicolati non solo a livello governativo e parlamentare, promuovendone la conoscenza soprattutto nelle Commissioni permanenti e nei dicasteri competenti, ma anche nella società civile, al fine di evitare di dare concreta attuazione al lavoro svolto. Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La presidente RONZULLI osserva con rammarico come il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati in tema di contrasto al bullismo non recepisca, come rilevato anche dall'onorevole Siani, le conclusioni del documento conclusivo approvato dalla Commissione infanzia. In quest'ultimo documento emerge con chiarezza come il fenomeno del bullismo si debba affrontare con interventi di prevenzione e con misure di protezione delle vittime: la via della repressione rappresenta una opzione del tutto marginale e poco efficace. È pertanto incomprensibile la scelta, compiuta col disegno di legge su ricordato, di introdurre una disposizione che intervenendo sulla disciplina delle misure coercitive applicabili dal Tribunale dei minorenni ai minori, contempla la possibilità che in esito al progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, l'autorità giudiziaria possa decretare il collocamento del minore in una comunità, sebbene anche solo come *extrema ratio.*

Si augura che tali criticità possano essere corrette nel corso dell'esame in Senato del provvedimento.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI *(FDI)* ritiene che la relazione che la Commissione si appresta a votare costituisca una preziosa sintesi

dell'intenso lavoro svolto nel corso di questo primo anno di attività. Con questo documento la Commissione evidentemente ribadisce il proprio ruolo di organismo di controllo e vigilanza sull'attuazione dei diritti che la Costituzione e la Convenzione ONU del 1989 hanno riconosciuto a bambini e adolescenti. È di fondamentale importanza questo compito di vigilanza e di monitoraggio che la legge istitutiva riconosce alla Commissione bicamerale. Un compito che impone di verificare se ed in che modo in concreto si possa dire attuato il principio del *best interests of the child*. Nel merito della proposta di relazione ritiene particolarmente apprezzabili i rilievi formulati con riguardo alla questione degli affidi e alla constatazione di non infrequenti casi di violazione del divieto di sottrazione dei minori alle famiglie di origine per ragioni legate all'indigenza economica. Altrettanto apprezzabili sono le osservazioni relative alle tematiche del bullismo. In proposito condivide le perplessità espresse dalla Presidente, rammaricandosi del fatto che la Commissione giustizia, prima, e l'aula della Camera, poi, non abbiano ritenuto di migliorare il testo recependo i contenuti del documento conclusivo approvato dalla Commissione infanzia. È importante, a suo parere, che il legislatore intervenga in modo tempestivo per fronteggiare i problemi, ma senza che ciò pregiudichi il contenuto delle misure approvate, soprattutto quando si tratta della tutela dei più deboli e in particolare dei bambini e degli adolescenti.

La senatrice Maria SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* si associa ai giudizi positivi espressi sul contenuto della proposta oggi all'esame della Commissione, la quale riassume egregiamente l'ampio ed approfondito lavoro svolto nel corso di questo primo anno di attività. Auspica che similmente al documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e sul cyberbullismo anche questa relazione possa avere «un seguito» non solo parlamentare ma anche e soprattutto al di fuori, attraverso una capillare diffusione nelle scuole e nelle famiglie. Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di relazione, che, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità (pubblicata in allegato).

La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che venerdì 6 marzo una delegazione della Commissione si recherà in missione all'Istituto penitenziario minorile di Treviso. Fa presente che hanno comunicato l'intenzione di prendere parte alla suddetta missione le senatrici Luisa Angrisani e Paola Boldrini; le deputate Carmela Grippa, Veronica Giannone e Giuseppina Versace.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e quello stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Ministro dell'interno

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 12 febbraio scorso.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Il ministro LAMORGESE riferisce sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti le senatrici Maria SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* e Caterina BINI *(PD)*, l'onorevole Maria SPENA *(FI)*, la senatrice Maria Laura MANTOVANI *(M5S)* e l'onorevole SIANI *(PD)*.

Dopo una breve precisazione del ministro LAMORGESE, che si riserva di rispondere per iscritto ai quesiti posti da commissari, la PRESIDENTE, ringrazia il Ministro per il prezioso contributo, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2019 (*Doc*. XVI-*bis, n. 2)*

1. L'attività della Commissione

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si è costituita, in questa legislatura, il 14 novembre 2018 con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

La legge istitutiva (legge n. 451 del 1997) attribuisce alla Commissione bicamerale compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, prevedendo altresì che la Commissione riferisca alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formuli osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Alla Commissione spetta anche determinare, d'intesa col Governo, le modalità di svolgimento della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione citata *(si veda 3)*, nonché esprimere un parere sul piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

L'attività della Commissione parlamentare per l'infanzia nella presente legislatura si è configurata secondo prassi e criteri che per alcuni profili hanno seguito l'impostazione avviata nelle precedenti legislature, mentre per vari altri se ne sono discostati.

Un'importante innovazione, rispetto al passato e alle prassi seguite nelle ultime tre legislature [(1)], è anzitutto la decisione della Commissione, coerentemente con quanto previsto dalla legge istitutiva, di impegnarsi ad approvare – con cadenza annuale – una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta nel corso dell'anno precedente.

La scelta della Commissione bicamerale di approvare ogni anno una relazione «generale» è finalizzata a focalizzare e sollecitare l'attenzione

---

[(1)] Nella XIV legislatura, la Commissione di allora aveva optato per più relazioni annuali di carattere tematico cui si era aggiunta una relazione finale riepilogativa. Nella XIII legislatura, la prima legislatura per la Commissione parlamentare per l'infanzia, invece, fu approvata una sola relazione alle Camere, comprensiva di molteplici materie e riassuntiva dell'intera attività, e venne svolta una singola indagine conoscitiva, su un tema pressoché onnicomprensivo (l'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo).

del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti. Nella relazione, peraltro, si darà conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi trattati dalla Commissione infanzia.

Il dibattito e il confronto politico sulla relazione annuale potranno fornire inoltre utili spunti e stimoli per l'orientamento dell'attività della stessa Commissione e la contestuale individuazione delle priorità nella predisposizione della agenda dei lavori nell'anno successivo.

Un'altra rilevante novità che ha caratterizzato le modalità operative della Commissione è stata la scelta di affrontare le varie problematiche relative al mondo dell'infanzia ricorrendo non solo allo strumento della indagine conoscitiva, ma «sfruttando» tutti gli istituti contemplati dal Regolamento del Senato, quali gli affari assegnati *(si vedano 2.4 e 2.5)* con eventuale possibilità di approvazione di risoluzioni. È necessario infatti che la Commissione, pur ribadendo l'importanza della attività conoscitiva, che con i suoi esiti può orientare anche l'attività legislativa, recuperi e rafforzi il proprio ruolo di indirizzo. Lo strumento più opportuno per fare ciò, come detto, è stato ritenuto la votazione di risoluzioni. Il Regolamento del Senato, all'articolo 50, precisa le modalità mediante le quali le Commissioni possono votare risoluzioni. E precisamente: al termine dell'esame di affari ad esse assegnati. Attraverso la votazione di risoluzioni la Commissione può esprimere il proprio pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento oggetto di discussione.

Infine, per l'approfondimento di alcune puntuali questioni, quali la «giustizia della famiglia» e le modalità di esecuzione della pena per le detenute madri, la Commissione ha ritenuto di ricorrere a missioni e sopralluoghi non solo in Italia, ma anche all'estero. Questi strumenti consentono, infatti alla Commissione, da un lato, di verificare direttamente *in loco* il funzionamento e le eventuali criticità del sistema – si pensi al caso degli Icam e alla verifica del reale trattamento riservato ai bambini reclusi con le madri detenute *(si veda 2.6.1)* – e, dall'altro, di conoscere e approfondire, attraverso il confronto diretto (concentrato in pochissimi giorni) con i soggetti a vario titolo coinvolti, una determinata problematica, si pensi al caso della giustizia della famiglia *(si veda 2.6.2)*. L'opzione per questo approccio di tipo comparativo può consentire al legislatore di confrontare le soluzioni date ad alcuni problemi di natura giuridica, come la su ricordata giustizia «di famiglia» in un determinato Stato per poterne trarne indicazioni anche per orientare future iniziative legislative. La comparazione in altri termini rende possibile un «*dialogo fra legislatori*» parlamentari.

Nell'operato della Commissione si deve registrare però anche una forte linea di continuità con il passato.

Un elemento di importante continuità con le esperienze delle precedenti legislature è rappresentato dal metodo di lavoro: tutta l'attività è stata svolta dalla Commissione in un clima di ampia condivisione, evitando di

riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare. Il principio del superiore interesse del minore ha ispirato e orientato tutti i lavori, consentendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia di svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, quali l'esame di provvedimenti legislativi.

Altrettanto in linea con le esperienze delle ultime legislature è l'ampio ricorso allo strumento conoscitivo: già all'indomani della propria costituzione la Commissione ha deliberato di svolgere due diverse indagini conoscitive l'una sul tema del bullismo e del cyberbullismo e la seconda relativa al fenomeno della violenza sui minori e fra i minori, all'interno della quale trattare anche il tema della pornografia minorile e del turismo sessuale *(si vedano rispettivamente 2.1. e 2.2.*), riservandosi di avviare al termine di entrambe, due ulteriori indagini, l'una, più circoscritta afferente alle tematiche della alimentazione infantile (intesa come «fisiologia» dell'alimentazione, quindi escludendo le questioni dei disturbi alimentari) e l'altra sul rapporto tra minori e *media*, intesi sia come tradizionali mezzi di comunicazione (giornali, libri, televisione, radio...), ma soprattutto come nuovi *media* (dalle piattaforme digitali tipo *Netflix* e *Youtube* ai *social networks)*. L'indagine conoscitiva è una procedura di indubbio rilievo che consente – con riguardo ad una tematica specifica – di acquisire, principalmente attraverso audizioni, notizie, informazioni e documenti. Il lavoro conoscitivo è importante anche, come accennato *(si veda 1.1.)*, sul piano legislativo: non solo come «stimolo» per la presentazione di nuove proposte di legge, ma anche per «l'istruttoria legislativa» di provvedimenti già all'ordine del giorno *(si veda 2.1).*

2. I principali temi esaminati nel 2019

2.1. Bullismo e cyberbullismo

Nel corso di questo primo anno di attività, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla questione relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, attraverso lo svolgimento di una indagine conoscitiva *ad hoc*, che si è conclusa, al termine di un ampio e articolato ciclo di audizioni, lo scorso 29 ottobre, con l'approvazione, all'unanimità, del documento conclusivo (*Doc.* XVII-*bis* n. 1).

Bullismo e cyberbullismo sono problemi attuali e non ancora risolti, come è confermato dall'elevato numero di vittime, soprattutto adolescenti, che periodicamente notizie di cronaca riportano e che indagini statistiche confermano.

Solo nel corso dell'ultimo anno: si è verificato un grave episodio di bullismo di carattere antisemita in una scuola media di Ferrara; un quindicenne di Avellino, affetto peraltro da autismo, ha reagito ai quotidiani scherni e alle vessazioni subiti dai compagni di classe, tentando il suicidio; e una tredicenne italiana di Conegliano Veneto, per le numerose testate prese da un gruppo di bulli, è finita al pronto soccorso.

Questi sono solo i casi più eclatanti ai quali si aggiunge una lunga lista di vittime «silenziose» che subiscono atti di violenza e vessazioni in ambito scolastico. Altrettanto lunga è l'elenco di vittime del cyberbullismo e in particolare del *sexting* che proprio del bullismo rappresenta una delle forme più lesive: la diffusione sul *web* di immagini e video privati sessualmente espliciti (contro la volontà delle persone riprese, ovviamente) può provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita. Quest'ultimo fenomeno, pur condividendo una matrice comune con il bullismo tradizionale, è senza dubbio più aggressivo e pericoloso: lo strumento del *web* attraverso il quale sono veicolate le vessazioni ne muta le caratteristiche. Scompare ogni forma di empatia fra autore della violenza e vittima; si amplifica l'effetto «folla» dei terzi commentatori o *likers*; si sottrae alla vittima ogni possibilità di rifugio.

La Commissione ha ritenuto di affrontare prioritariamente queste tematiche per la loro oggettiva attualità, confermata dai numerosi e a volte gravi fatti di cronaca e riconosciuta anche dalle altre istituzioni, come è dimostrato dalla scelta di dedicare proprio a questo tema l'evento annuale organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'infanzia del 2018 (la prima di questa legislatura).

L'indagine conoscitiva ha consentito inoltre alla Commissione di effettuare una prima valutazione dell'impatto di precedenti interventi legislativi in materia. Sul finire della passata legislatura, infatti, il Parlamento aveva approvato una legge, la legge 29 maggio 2017, n. 71 (nota anche come «legge Ferrara»), proprio volta a contrastare e prevenire il cyberbullismo. Attraverso l'indagine conoscitiva la Commissione ha potuto così verificare quale sia stata la concreta attuazione della legge e valutare l'effettiva efficacia delle misure ivi previste sul piano del contrasto del fenomeno. Questa legge – è appena il caso di ricordare in questa sede – ha previsto, da un lato, una serie di misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori – vittime e autori del bullismo sul *web* -, da attuare anche in ambito scolastico e, dall'altro, ha introdotto la possibilità – nel caso di bullismo informatico – di ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a tutela dei minorenni (quali ad esempio l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet, con conservazione dei dati originali). Dalla indagine è emerso un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge n. 71 e sulle misure ivi contemplate. L'approccio preventivo-educativo sotteso ad essa è stato condiviso pienamente dalla Commissione nelle conclusioni della indagine. La legge del 2017 ha rappresentato un primo importante passo nella lotta al fenomeno, ma dai lavori della Commissione è emersa l'esigenza di puntuali interventi correttivi, volti ad ovviare alcuni limiti riscontratisi in sede applicativa. Un primo limite è stato ravvisato nell'ambito di applicazione della legge, circoscritto al solo fenomeno del cyberbullismo. La mancata considerazione del bullismo tradizionale è per la Commissione un evidente limite. Alcuni istituti quale ad esempio l'ammonimento del questore dovrebbero trovare applicazione anche ad atti di bullismo. Appare quindi quanto mai necessario un intervento corret-

tivo volto ad estendere l'ambito di applicazione delle misure contemplate dalla legge del 2017 anche al bullismo tradizionale.

Un secondo aspetto da rivedere è stato individuato nella composizione del Tavolo tecnico contemplato dalla legge e al quale è demandata la elaborazione di un piano d'azione. I ritardi nel funzionamento del Tavolo tecnico sembrano doversi ricondurre alla scelta legislativa di incardinare il Tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, demandando però il ruolo di coordinamento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È necessario quindi restituire coerenza al sistema, prevedendo che tale Tavolo sia incardinato presso il Ministero dell'istruzione e ampliandone nel contempo, ovviamente, l'ambito di operatività anche al contrasto del bullismo.

Un ulteriore limite della legge del 2017 è rappresentato dalle modalità con le quali l'attività formativo-educativa, principale strumento di contrasto al fenomeno, viene realizzata: tale attività è infatti demandata all'autonomia delle singole scuole e al coinvolgimento di associazioni, con evidenti disparità a livello territoriale. Tale sistema merita una revisione, da un lato, attraverso la previsione di una formazione continua, «strutturata» ed uniforme in tutto il Paese, e dall'altro, nel quadro delle linee di orientamento previste a livello nazionale, attraverso un rafforzamento dell'autonomia di ciascuna scuola. Ogni Istituto scolastico deve infatti essere libero di istituire un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore. La Commissione ritiene necessario che le previsioni della legge n. 71 siano coordinate con quanto previsto dalla recente legge n. 92 del 2019, con la quale è stato introdotto l'insegnamento della educazione civica, nel cui ambito trova spazio anche l'educazione alla cittadinanza digitale. Ed ancora la Commissione ritiene che una più piena prevenzione del fenomeno non possa prescindere da un rafforzamento del ruolo educativo delle famiglie da attuarsi mediante la realizzazione di laboratori scolastici di educazione digitale rivolti non solo ai ragazzi ma anche ai loro genitori e volti a favorire la conoscenza della rete e dei suoi rischi.

Sul piano della formazione, come imprescindibile strumento di prevenzione, un importante risultato è stato peraltro raggiunto dalla Commissione con l'approvazione, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio 2020, di un emendamento, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, con il quale sono state stanziate risorse proprio volte alla formazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) – introdotto proprio con l'emendamento su ricordato – stanzia un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la realizzazione, fra le altre, di misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge n. 71 del 2017.

Nel documento conclusivo oltre ad individuare le criticità dell'assetto normativo vigente la Commissione ha individuato – mutuando una espres-

sione legata alla Convenzione di Istanbul [(2)] e alla sua attuazione – nelle «3 P: Prevenzione, Protezione e Punizione» le linee di intervento da seguire per un efficace contrasto del fenomeno.

Sul piano repressivo è opportuno ricordare che proprio in questa legislatura il Parlamento è intervenuto normando il nuovo reato di *revenge porn* [(3)]. Nuove fattispecie di reato non occorrono, sarebbe piuttosto preferibile verificare l'opportunità di introdurre specifiche aggravanti per i reati già contemplati, i quali sanzionano le varie condotte di bullismo compiuto attraverso il *web*. È urgente poi contrastare l'uso anonimo della rete *internet*. Molti utenti, nascondendosi dietro l'anonimato della rete e attraverso profili falsi, pongono in essere condotte aggressive, che, magari nella vita reale non commetterebbero. È necessario intervenire per prevedere più stringenti forme di responsabilità, nonché un vero e proprio Codice di etica digitale, per coloro che navigano sul *web*, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori di rete. Una possibile occasione per mettere mano a tali interventi potrebbe essere rappresentata dalla necessaria trasposizione entro il 19 settembre 2020 della *direttiva n. 1808 del 2018* in materia di fornitura di servizi di *media* audiovisivi.

Sul piano della protezione soprattutto degli utenti più piccoli è necessario prevedere come obbligatoria e gratuita l'installazione di filtri di protezione e di sistemi di *parental control* su tutti i *devices*. Tali sistemi, che attualmente, o devono essere attivati dall'utente o addirittura sono a pagamento, devono essere previsti per tutti gli *smartphone*, *tablet* e altri strumenti analoghi, fatta salva ovviamente la facoltà per gli utenti – adulti – di rimuoverli. Sarebbe altresì opportuno sostenere con campagne informative la conoscenza di questi strumenti, anche nel quadro di una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete. Altrettanto auspicabile è la previsione dell'obbligatorio inserimento nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori; ciò potrebbe consentire una maggiore responsabilizzazione dell'adulto, il quale viene «allertato» sulle conseguenze che possono derivare da un uso illecito della rete da parte del proprio figlio minore. Da ultimo rilevante sul piano della protezione è la creazione di un numero verde nazionale per tutte le vittime di bullismo.

Sul piano della prevenzione, oltre ai rilievi già formulati con riguardo alla legge n. 71, si inserisce la richiesta della Commissione di prevedere non solo l'obbligatoria e periodica (con cadenza ad esempio biennale) rilevazione dei dati relativi al bullismo da parte dell'Istituto di statistica ma anche di promuovere l'istituzione di una banca dati nazionale, nella quale raccogliere, con regolarità, dati sul fenomeno. In altri termini solo dati

---

[(2)] Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica, 11 maggio 2011.

[(3)] Il reato di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» è stato introdotto all'articolo 613-*ter* del codice penale dall'articolo 10, comma 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. legge sul codice rosso).

certi possono assicurare una piena comprensione del fenomeno, funzionale alla individuazione anche dei più opportuni strumenti di contrasto.

Parallelamente all'attività conoscitiva della Commissione bicamerale, la Camera dei deputati, il 29 gennaio 2020, ha approvato la proposta di legge n.1524 volta a prevenire e contrastare il bullismo, attraverso misure di natura penale, con la modifica dell'articolo 612-*bis* c.p., modifiche alle misure coercitive di natura non penale applicabili dal Tribunale dei minorenni e misure di valutazione e analisi del fenomeno in ambito scolastico. I Regolamenti di Senato e Camera non prevedono forme di coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel procedimento legislativo. Al fine di contribuire comunque all'esame parlamentare delle iniziative in materia di bullismo, evitando di «vanificare» di fatto l'ampio lavoro svolto, la Commissione ha ritenuto di trasmettere alla Presidenza della Commissione giustizia il testo del documento conclusivo della indagine conoscitiva, affinché delle considerazioni e degli spunti di riflessione ivi contenuti la Commissione di merito potesse tenere – in qualche modo – conto nell'esame parlamentare. Questi provvedimenti, licenziati dalla Commissione sono dal mese di novembre all'esame dell'Assemblea della Camera.

In questa sede, si ritiene opportuno ricordare solo alcune delle misure contemplate dal provvedimento. Sul piano repressivo la proposta, non aderendo del tutto alle indicazioni del documento conclusivo della indagine conoscitiva della Commissione bicamerale, oltre a modificare il codice penale intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis*, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione e per introdurre la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato, modifica la contravvenzione prevista in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare. Il disegno di legge inoltre interviene sulla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni che, oltre a risultare irregolari per condotta o carattere, tengano condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

In linea con le indicazioni della Commissione, la proposta di legge modifica la legge n. 71 del 2017 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Durante l'esame della proposta sono state approvate alcune proposte emendative attraverso le quali si prevede che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo sia convocato a cadenza semestrale anche con il coinvolgimento del Dipartimento per le politiche della famiglia.

La proposta prevede altresì l'istituzione di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo, accessibile tramite un numero di telefono pubblico e gratuito, attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informativa da installare sui cellulari che consenta anche un servizio

di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime- o ai loro congiunti- assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia.

Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, con azioni di carattere preventivo, è previsto che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri lo svolgimento di una rilevazione, a cadenza triennale, sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio.

2.2. Violenza ai danni dei minori e fenomeni violenti fra bambini e adolescenti

Parallelamente alla indagine conoscitiva sul bullismo e il cyberbullismo *(si veda 2.1.)* la Commissione ha deliberato di svolgere una indagine conoscitiva sulla violenza ai danni dei minori e fra bambini e adolescenti.

Senza voler anticipare gli esiti di tale indagine, i cui lavori presumibilmente si concluderanno nel corso di quest'anno, in questa sede, ci si limiterà a dare conto delle finalità della procedura informativa e dell'attività conoscitiva fino ad oggi svolta.

Con questa indagine conoscitiva la Commissione bicamerale si è proposta di affrontare la questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori. Obiettivo della indagine è quindi l'analisi del contesto di violenza nel quale vivono i minori, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

Le forme di violenza possono essere le più varie, fra queste una prima tipologia è rappresentata dalla violenza domestica. Proprio su queste forme di maltrattamento si è focalizzata, nel corso del 2019, l'attività conoscitiva della Commissione.

Si tratta di un tema attuale, del quale peraltro, già nel mese di luglio del 2019, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la mozione unitaria sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari (1-00215) e da diversi componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

La mozione, in linea generale, mira a predisporre risposte efficaci e mirate per una più incisiva e immediata opera di prevenzione da parte di tutti gli attori coinvolti anche attraverso una più attenta vigilanza sociale diffusa. A ciò si aggiunga che la mozione, solo per citarne alcuni, impegna il Governo a promuovere politiche educative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, degli operatori delle comunità scolastiche, dei medici e psicologi di base e delle famiglie, al fine di formare in loro una piena coscienza e conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; nonché ad incrementare gli strumenti investigativi in dotazione alle forze dell'ordine per il contrasto dell'abuso sessuale in danno delle persone di età minore, con particolare riguardo alla realizzazione di tali condotte tramite la rete internet e i *social network*.

Per approfondire la questione della violenza fisica sui minori la Commissione ha ascoltato, fra gli altri, oltre ai Ministri dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca e della giustizia e alla Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anche diversi esperti in psichiatria, psicologia e pediatria. Con riguardo alla violenza domestica ai danni di minori, soprattutto bambini, molti auditi, nel sottolineare il carattere per lo più sommerso del fenomeno, hanno evidenziato l'esigenza di intervenire prevedendo misure e protocolli in ambito sanitario e scolastico in grado di individuare precocemente i casi reali di maltrattamento, ma preservando nel contempo le famiglie e i minori stessi dai rischi connessi ai «falsi abusi», i quali determinano sullo sviluppo psicofisico dei bambini danni analoghi a quelli prodotti dai veri abusi. Oltre ai protocolli è necessario, ai fini di una rigorosa individuazione dei casi di maltrattamento, investire sulla formazione sia professionale, che prima ancora universitaria, di tutti gli operatori (dai pediatri di base, ai docenti, ai medici di pronto soccorso) che a vario titolo sono coinvolti nei casi di maltrattamento.

Con riguardo alla violenza fisica e più in generale al «clima di violenza» nel quale i minori si trovano a vivere, una particolare attenzione è stata riservata alla tematica delle *baby gang*, legate al mondo della criminalità organizzata. Per l'approfondimento di questi temi la Commissione ha ritenuto opportuno ascoltare, fra gli altri, il dottor Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e Don Gennaro Pagano, direttore della Fondazione centro educativo diocesano *Regina pacis* e cappellano all'interno della stessa struttura detentiva.

Una seconda tipologia di violenza di carattere sessuale. Sotto questo aspetto viene in rilievo, in primo luogo, il fenomeno della pornografia minorile. La pornografia è una realtà che interessa i minori sotto un duplice profilo: da un lato, come vittime dirette, e quindi come pedopornografia ovvero come diffusione e circolazione di materiale erotico con bambini come oggetto; dall'altro come fruitori di materiale pornografico, in quest'ultimo caso i minori, trasgredendo divieti previsti dalla legislazione vigente, accedono a materiale vietati, con evidenti effetti negativi sul loro sviluppo psico-emotivo.

A ciò si aggiunga che il ritmo frenetico delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi mezzi di comunicazione, derivanti dalla diffusione dei *device* (*smartphone* e *tablets)* tra i minori, sono solo alcuni degli elementi che agevolano le forme di aggressione in rete verso l'infanzia e l'adolescenza, determinando, di conseguenza, un notevole incremento non solo di reati che vedono coinvolti i minori *on line*, quali la pornografia minorile e il già ricordato *cyberbullismo*, ma anche della diffusione di altre forme di aggressione nei loro confronti, come le condotte autolesioniste, le c.d. *challenges* (es.: *Blue Whale,)*. Pornografia e la pedopornografia virtuale sono fra i *cybercrimes* più diffusi a danno dei minori, con ripercussioni preoccupanti sulla formazione e sviluppo degli stessi.

Sulle dimensioni del fenomeno, in particolare della pedopornografia virtuale e delle nuove modalità di scambio e condivisione in rete di tale materiale, importanti elementi sono stati acquisiti dalla Commissione con l'audizione della dottoressa Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Sulla base dei dati rilevati dalla polizia postale

relativi al 2018 sono stati 590 le persone indagate per reati di pedopornografia online; 33.086 i siti monitorati e 2.182 i siti inseriti in *black list*.

Con l'indagine la Commissione si propone inoltre di approfondire, attraverso audizioni specifiche che avranno luogo nel corso del 2020, i fenomeni – tra di loro strettamente collegati – della prostituzione minorile e del turismo sessuale.

La prostituzione minorile non è un tema nuovo per la Commissione infanzia, la quale nelle ultime due legislature ha dedicato ad esso puntuali indagini conoscitive. Anche in questa legislatura è necessario proseguire nella attività di indagine. Le statistiche mostrano infatti come il fenomeno sia ancora attuale. Un aspetto, particolarmente problematico per via, anche in questo caso, del suo carattere fondamentalmente sommerso – secondo alcuni studi il fenomeno risulta interessare circa 80 mila italiani, ma le condanne fino al 2015 per tale reato sono state soltanto 7 – è costituito dal turismo sessuale, ovvero dalla organizzazione o dalla partecipazione a viaggi verso destinazioni dove la prostituzione minorile è – seppure formalmente vietata – nei fatti è tollerata.

Nel corso del secondo anno di attività la Commissione si ripromette di concludere l'attività conoscitiva ascoltando, fra gli altri, il Ministro dell'interno, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia; alcuni esperti in materie giuridiche, ai fini di una più attenta valutazione sulla congruità della legislazione vigente (penale soprattutto); nonché il Presidente dell'Istat per poter acquisire dati precisi sulle dimensioni del fenomeno.

2.3. Alcune problematiche connesse ai minori fuori famiglia

2.3.1 Affidamenti dei minori

Le problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori costituiscono temi sempre attuali – anche se non nuovi – per la Commissione bicamerale.

I fatti di cronaca dell'ultimo anno hanno indotto la Commissione a tornare ad occuparsi delle suddette tematiche, attraverso lo strumento dell'affare assegnato e l'audizione della dottoressa Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, proprio sui minori fuori famiglia.

Tali questioni già nella scorsa legislatura erano state trattate dalla Commissione infanzia, nell'ambito di una lunga indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, conclusasi con l'approvazione di un puntuale documento conclusivo (*Doc*. XVII-*bis*, n. 12).

Le criticità, già allora ravvisate, non sembrano essere state superate. Si tratta di criticità «intrinseche» al sistema vigente e legate in parte ad una non corretta applicazione del dettato legislativo.

Come è noto, infatti, la legge n. 149 del 2001, oltre a prevedere come residuale e limitato nel tempo l'affidamento eterofamiliare o il collocamento in case famiglia, vieta che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale possano essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Nella prassi

tuttavia non solo si registra una eccessiva durata (ultra-biennale) della permanenza dei minori soprattutto nelle comunità familiari, ma si assiste ad un non infrequente allontanamento dei minori dalle famiglie di origine per ragioni legate all'indigenza.

È necessario adottare quindi iniziative volte a garantire che l'affidamento sia effettivamente temporaneo, prevedendo che il termine biennale di durata dell'affidamento, previsto per legge, possa essere prorogato solo in base a precise motivazioni, laddove corrisponda ad un progetto determinato nell'interesse dello specifico minore per cui è richiesto e, comunque, per un tempo massimo di ulteriori dodici mesi.

Per prevenire gli allontanamenti, soprattutto quelli determinati dalle condizioni di indigenza del nucleo familiare, ma anche per favorire quanto più possibile il ritorno del minore nella famiglia di origine ove non vi siano accertati casi di violenza o di abusi occorrono puntuali misure di sostegno alle famiglie, sia di tipo economico sia di tipo sociale. È chiaro che tutti gli interventi disposti dall'autorità giudiziaria al fine di prevenire l'allontanamento del minore o la dichiarazione dello stato di adottabilità – ivi compresi gli interventi educativi domiciliari e i collocamenti mamma-bambino in comunità educativa – non devono comportare oneri economici a carico della famiglia.

Un ulteriore aspetto critico è quello relativo al funzionamento delle case famiglia, al sistema di controllo sul loro operato e ai rapporti tra Magistratura (onoraria) minorile e strutture di accoglienza di minori.

A livello nazionale si registra una diversificazione circa il livello dei servizi e dell'assistenza assicurati dalle Regioni e, allo stesso modo, la spesa per singolo minore ospitato risulta disomogenea, in assenza di *standard* adeguati e commisurati agli specifici bisogni territoriali. Il tutto non si deve vedere come un semplice problema tariffario. È necessario che le strutture siano finanziate senza ritardi e congruamente, ma anche che la loro gestione sia più trasparente e sottoposta a controlli contabili pubblici più stringenti. Vanno evitati gli arricchimenti e i risparmi ai danni dei bambini, il cui benessere psico-fisico deve essere il solo obiettivo da raggiungere e salvaguardare. Sarebbe utile in proposito aggiornare le linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare, prevedendo una sorta di «un tariffario nazionale minimo» dei costi per il mantenimento dei minori collocati nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse in funzione delle tipologie di servizio educativo, sociale e sanitario con richiesta di relativa rendicontazione dettagliata.

Proprio il sistema di vigilanza e di controllo non solo sulle strutture e sul personale che vi lavora, ma anche rispetto all'attuazione e allo svolgimento dei vari piani e progetti educativi previsti a legislazione vigente presenta varie criticità. La legge prevede controlli «multilivello» che coinvolgono dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali dei minorenni alle Regioni. Occorrono interventi legislativi finalizzati a implementare – a monte – il sistema dei controlli sui criteri di scelta delle famiglie affidatarie e delle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati i mi-

nori, rafforzando il ruolo dell'autorità giurisdizionale nella scelta sulle modalità del collocamento, attualmente rimessa nella sostanza ai Servizi sociali locali. Alla luce dei rilievi critici formulati, nel corso della su ricordata audizione della dottoressa Albano, da alcuni componenti della Commissione, in merito alla mancanza di un espresso intervento da parte dell'Autorità garante nelle gravi vicende di cronaca in tema di affidamento dei minori, si sottolinea l'opportunità di una riflessione sulla adeguatezza del quadro normativo vigente e di una valutazione circa l'eventuale necessità di un rafforzamento del ruolo dell'Autorità attraverso il potenziamento non solo dei poteri di segnalazione e di ispezione ad essa attribuiti ma anche della dotazione organica e strumentale della stessa, così da assicurare una più capillare presenza sui territori.

Per quanto riguarda il potenziamento dei controlli «a livello centrale» l'attività delle procure dovrebbe essere supportata da una polizia giudiziaria specializzata e inoltre dovrebbero essere previsti – per legge – degli strumenti, quali tavoli tecnici, di raccordo tra procure, regioni e comuni. Per dare piena effettività all'attività di vigilanza e controllo sulle comunità familiari da parte dell'autorità giudiziaria occorre un incremento della dotazione organica delle stesse e il riconoscimento della possibilità di avvalersi della collaborazione diretta di personale qualificato.

Per quanto riguarda i controlli previsti dalla normativa regionale vanno introdotte regole più stringenti sulla vigilanza effettuata dagli assessorati regionali alle politiche sociali sia sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività delle case famiglia sia sul rispetto dei requisiti minimi adeguati alle necessità educativo assistenziali dei bambini.

Nella prassi si rilevano poi non infrequenti situazioni di cointeressenza, nonostante la disciplina dettata dall'articolo 7 della circolare del Consiglio superiore della Magistratura (CSM) sulla nomina e conferma giudici onorari minorili 2020-2022 dell'11 luglio 2018, di molti giudici onorari componenti dei collegi giudicanti di primo grado presso il Tribunale per i minorenni o delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, con case famiglia. Circostanza questa, che potrebbe influire negativamente sulla loro imparzialità, compromettendo potenzialmente il benessere del minore. Sarebbe quindi opportuno introdurre nel regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, precise disposizioni volte a disciplinare le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, sanzionandone l'eventuale violazione sul piano disciplinare, in linea con quanto stabilito dalla su citata circolare del CSM.

Ancora, perplessità desta l'istituto dell'allontanamento d'urgenza ad opera della pubblica utilità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Si tratta di una norma ormai obsoleta, essendo espressione di una pubblica attività, svolta nell'interesse della «sanità fisica e morale della stirpe» e che mal si concilia – in particolare per la non tempestività del contraddittorio giudiziale – con i principi costituzionali del giusto processo. Appare necessario quindi un intervento riformatore, volto da un lato a circoscrivere le ipotesi nelle quali è consentito l'intervento d'urgenza della pubblica autorità e dall'altro a prevedere che il provvedimento sia comunicato

entro le successive 24 ore all'autorità giudiziaria competente, che dovrà instaurare il contraddittorio con i genitori nelle successive 48 ore garantendo il rispetto del diritto di difesa dei genitori e il necessario ascolto del minore.

Infine, si rileva l'assenza di dati nazionali certi, univoci e aggiornati sui minori fuori famiglia. Occorre quindi promuovere l'introduzione di una rete integrata di raccolta dati, a livello nazionale, per la cui gestione deve essere individuato un responsabile nazionale, che fa capo ad altrettanti responsabili regionali opportunamente individuati, al fine di consentire la conoscenza in tempo reale dei dati effettivi sul numero di minori dati in affidamento eterofamiliare ovvero collocati in comunità di tipo familiare e di ogni eventuale fatto relativo alle modalità dell'affidamento.

Sul piano legislativo-parlamentare le Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato, nel mese di agosto, hanno approvato il *disegno di legge n. 1187* il quale, oltre a prevedere l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori [(4)], introduce anche disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. In particolare la proposta, attualmente all'esame delle Commissioni riunite II e XII della Camera (congiuntamente agli AA.CC. *1731*, *1887*, *1958* e *2007*) interviene sulla disciplina delle incompatibilità dei giudici onorari minorili; apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e reca disposizioni in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori, demandandone la definizione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Parallelamente la sola Commissione giustizia della Camera dei deputati ha avviato, nel mese di settembre, l'esame della *proposta di legge n. 2047*, in materia di affidamento dei minori. Tale proposta, anche attraverso modifiche al codice civile e alla legge n. 184 del 1983, interviene sul sistema delle tutele del minore nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale, nonché sull'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali di collocazione *extra* familiare del minore stesso.

É auspicabile che il Parlamento possa tornare quanto prima a discutere i progetti di modifica della disciplina in materia di affidamento. I problemi del sistema sono chiari: è giunta l'ora che il legislatore dia seguito a quello che da anni la Commissione infanzia denuncia.

[(4)] È opportuno ricordare che la legge 8 marzo 2019, n. 21 attribuisce alla istituenda Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» anche il «compito di formulare proposte in ordine: *a)* all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; *b)* al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori».

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Sezione Statistica

Provvedimenti a tutela dei minori

Anno 2018

Tribunali per i Minorenni	Provvedimenti di affidamento familiare (art.4 co.2)	Provvedimenti di affidamento a comunità o istituti	Prescrizioni ai genitori (art. 12)	Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.)		Provvedimenti per la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.)
				Totale	*di cui: allontanamento del minore dalla residenza familiare*	
ANCONA	2	-	1	816	-	701
BARI	6	1	-	493	*4*	285
BOLOGNA	-	-	-	628	-	89
BOLZANO	-	2	9	352	-	17
BRESCIA	3	-	-	1.469	-	218
CAGLIARI	4	1	-	112	*7*	203
CALTANISSETTA	4	3	130	220	-	78
CAMPOBASSO	5	7	1	212	-	80
CATANIA	-	-	31	775	-	526
CATANZARO	-	-	-	840	-	103
FIRENZE	14	-	-	1.244	*10*	97
GENOVA	-	-	8	572	-	104
L'AQUILA	1	1	28	384	-	113
LECCE	1	1	-	579	-	30
MESSINA	1	-	1	130	*126*	25
MILANO	-	-	-	990	-	254
NAPOLI	12	16	62	3	*3*	237
PALERMO	75	71	58	1.379	*143*	216
PERUGIA	-	-	-	411	-	25
POTENZA	46	55	6	230	*66*	4
REGGIO CALABRIA	2	-		154	-	81
ROMA	33	1	12	324	-	1.504
SALERNO	29	271	144	16	-	45
SASSARI	11	17	110	147	-	21
TARANTO	-	-	1.390	536	-	-
TORINO	83	-	-	1.250	-	353
TRENTO	28	-	-	178	-	37
TRIESTE	5	1.176	427	448	*31*	132
VENEZIA	15	-	-	361	-	449
TOTALE	**380**	**1.623**	**2.418**	**16.263**	***378***	**8.027**

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa.

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Sezione Statistica

Provvedimenti di urgenza a tutela dei minori

Anno 2018

Tribunali per i Minorenni	***Allontanamento del minore dalla residenza familiare per:***		Provvedimenti relativi ai minori non accompagnati introdotti nel territorio dello Stato per fini adottivi (art. 33 co.5)
	Provvedimenti di urgenza a protezione del minore art. 336 c.c.	Provvedimenti di urgenza a protezione del minore art. 10 L.184/83	
ANCONA	-	-	-
BARI	2	2	-
BOLOGNA	-	-	-
BOLZANO	-	-	-
BRESCIA	-	-	2
CAGLIARI	0	10	-
CALTANISSETTA	4	-	-
CAMPOBASSO	1	-	-
CATANIA	-	-	-
CATANZARO	1	-	-
FIRENZE	-	-	-
GENOVA	-	-	-
L'AQUILA	-	-	66
LECCE	-	16	-
MESSINA	-	2	-
MILANO	-	-	-
NAPOLI	20	9	-
PALERMO	5	61	-
PERUGIA	-	-	-
POTENZA	-	-	-
REGGIO CALABRIA	-	-	-
ROMA	-	-	-
SALERNO	-	2	-
SASSARI	-	-	-
TARANTO	-	-	-
TORINO	-	-	-
TRENTO	4	-	-
TRIESTE	-	2	-
VENEZIA	-	-	-
TOTALE	**37**	**104**	**68**

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa.

2.3.2 La questione dell'accesso alle origini biologiche

La Commissione ha affrontato la delicata questione della ricerca di informazioni sui genitori biologici nel caso di persone non riconosciute alla nascita in occasione di una missione, nel mese di maggio, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Tale Istituto – del quale ricorreva nel 2019 il seicentenario – è una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all'accoglienza dei bambini e alla loro educazione e tutela. In considerazione del vasto patrimonio documentale di cui dispone, l'Istituto ha promosso con la Regione Toscana l'attivazione di un Servizio per le Informazioni sulle Origini (Ser.I.O.), il quale, attraverso la collaborazione fra i diversi soggetti del «sistema adozioni» toscano, mette a disposizione della persona adottata che vuole ricercare le proprie origini un *team* di esperti per un'azione di informazione e accompagnamento. Nei primi sei mesi di attività allo sportello informativo del suddetto servizio si sono rivolte 75 persone, nei primi tre mesi del 2019 sono stati registrati 61 accessi al Servizio alcuni dei quali relativi a persone residenti al di fuori della Regione Toscana.

Con riguardo alla questione dell'accesso alle origini biologiche nel corso della missione è emersa l'esigenza di un puntuale intervento del legislatore sulla materia.

Nel 2015 la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di legge, il cui esame si è interrotto in Senato con il finire della XVII legislatura (*AS. 1978)*.

Nella XVIII legislatura risultano assegnati alle competenti Commissioni permanenti, ma non ancora esaminati, i disegni di legge nn. *66*, *922* e *1039*.

Il tema è di particolare attualità, tenuto conto che il legislatore non ha di fatto ancora dato seguito al monito, formulato quasi sette anni fa, della Corte costituzionale ad «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo...».

Per poter meglio comprendere i termini della questione appare opportuno, in questa sede dare brevemente conto del quadro normativo vigente anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La materia relativa alla possibilità di accesso per il figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini biologiche è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare l'articolo 28 della stessa prevede che l'adottato, al compimento dei 25 anni di età, possa accedere alle informazioni relative ai suoi genitori biologici (comma 5). Tale possibilità gli è, invece, preclusa ove la madre si sia avvalsa del cd. parto anonimo ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 396 del 2000, chiedendo cioè di non essere nominata negli atti di stato civile (comma 7); né sussiste per l'adottato la possibilità di verificare la permanenza o meno della volontà ma-

terna di rimanere nell'anonimato. Il quadro normativo vigente è poi completato dall'articolo 93 del codice della *privacy*, il quale prevede il decorso di almeno 100 anni perché si possa aver accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica contenenti i dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. La modifica al codice civile intervenuta con la legge n. 219 del 2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali, ha lasciato peraltro intatta (articolo 250, primo comma, c.c.) la possibilità per uno dei genitori di non riconoscere il figlio, restando nell'anonimato.

Per quanto riguarda poi la giurisprudenza nazionale si segnala in primo luogo la sentenza 12 ottobre 2005, n. 425 con la quale la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato *(recte*: nominata) da parte della madre biologica» ha ritenuto la questione infondata, precisando – fra l'altro – che la previsione in esame «in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione».

Sulla compatibilità costituzionale della «irretrattabilità» dell'anonimato è, più recentemente, re-intervenuto il Giudice delle leggi, con la sentenza 22 novembre 2013, n. 278, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio di conoscere le proprie informazioni biologiche, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.

Successivamente alla decisione del Giudice delle leggi la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta sulla questione del diritto all'accesso alle origini biologiche con particolare riguardo all'ipotesi in cui la madre sia defunta. La Corte di Cassazione (si vedano per tutte Cass. sentenza 21 luglio 2016, n. 15024 e Cass., ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3004) ha affermato e difeso il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini attraverso l'accesso alle informazioni sull'identità della madre biologica nonostante la morte di costei. La Corte ha riconosciuto un diritto della persona che si sostanzierebbe nella possibilità di costruire la propria identità attraverso l'accesso alle informazioni sulla nascita. Secondo la Cassazione l'interpretazione della norma che consideri l'intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e, dall'altro, i figli di donne

che possono essere interpellate sulla persistenza della scelta fatta al momento del parto.

Ancora la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018 si è espressa, ampliandone i confini, sulla possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini e in particolare sul proprio nucleo familiare di nascita. In accoglimento del ricorso presentato da un adulto adottato da una famiglia diversa da quella che aveva adottato le sorelle biologiche con cui desiderava riprendere i contatti, la Corte ha osservato che un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'articolo 28, comma 5 della legge n. 184 del 193 può ampliare e valorizzare il diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nel caso in cui non sia possibile risalire a essi, anche i più stretti congiunti, quali fratelli e sorelle, ancorché non espressamente richiamati nella norma.

La questione relativa al parto anonimo e alla compatibilità con i principi stabiliti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata oggetto di valutazione anche da parte della Corte di Strasburgo. Si segnala in proposito in primo luogo la sentenza Gaskin vs Regno Unito nella quale si è affermata l'esistenza di un «interesse primordiale» della persona a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e a comprendere i primi anni di vita e la propria infanzia, manifestazione del diritto alla vita privata e familiare. Di rilievo è poi la sentenza Odièvre vs. Francia (CEDU, Grande Camera, 13 febbraio 2003, ric. 42326/1998), nella quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fornito un'interpretazione molto chiara delle caratteristiche che la normativa sul parto anonimo (contemplata per l'appunto anche dall'ordinamento francese) dovrebbe avere per essere conforme all'articolo 8 della Carta. Nel caso in esame la ricorrente, abbandonata da madre avvalsasi del diritto all'anonimato, in età adulta aveva cercato di ricostruire le sue origini, ma era venuta a conoscenza solo di informazioni parziali, fra cui la presenza di fratelli e sorelle. Impossibilitata a conoscerne l'identità, la donna si era rivolta alla Corte europea, che però ha giudicato ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato del parto. Tale sistema, basato sul principio del consenso, vede la presenza di un ente (il CNAOP) preposto, a richiesta dell'adottato, a mettersi in contatto con la madre naturale rimasta anonima, per ricercarne il consenso a rivelare la sua identità al figlio abbandonato; solo nel caso la donna lo accetti, le sue generalità vengono rivelate, in caso contrario restano sconosciute.

La compatibilità con i principi sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo della legislazione italiana è stata poi oggetto di diretta – negativa- valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il giudice di Strasburgo, con la sentenza Godelli (CEDU, 25 settembre 2012, ric. 33783/2009) ha rilevato infatti, con riferimento all'articolo 28, comma 7, della legge n. 184, che «la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere

le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi».

Alla luce delle suddette considerazioni sarebbe auspicabile che il Parlamento mettesse mano ad un intervento riformatore, richiesto non solo dalla Corte costituzionale e dalla Grande Europa, ma atteso ormai da troppi anni da tanti figli e madri.

2.4. Salute e infanzia

2.4.1. Le problematiche connesse alla circoncisione rituale minorile

Nel corso di questo primo anno di lavori la Commissione si è poi occupata della delicata questione della circoncisione rituale minorile, in relazione alla quale è stata chiesta l'assegnazione di un affare.

Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. L'esecuzione di tali pratiche – che consistono nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale – in moltissimi casi, è demandata a «circoncisori tradizionali» ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini, come confermano alcuni casi di cronaca, riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali.

A legislazione vigente, peraltro, la circoncisione non è ricompresa tra le prestazioni assicurate fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che ogni Regione decide sul punto in modo differente.

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato la Commissione ha ascoltato in primo luogo alcuni esperti in pediatria, i quali pur condividendo l'esigenza che tali pratiche siano svolte nel rispetto di puntuali protocolli medici e in sicurezza sanitaria, hanno però espresso posizioni divergenti sull'opportunità non solo di inserire tali pratiche nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ma addirittura di consentire l'esecuzione di circoncisioni per ragioni unicamente culturali e religiose e non a fronte di motivi sanitari (quali la presenza di fimosi).

Con particolare riguardo al trattamento delle circoncisioni rituali all'interno dei diversi Servizi sanitari regionali la Commissione ha acquisito gli esiti del monitoraggio effettuato dalla Società italiana di pediatria (SIP), effettuato in collaborazione con il Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante (GLNBM) proprio sulla circoncisione rituale maschile nelle diverse realtà regionali.

Il quadro emerso dal monitoraggio mostra una eterogeneità nell'offerta all'interno dei diversi Servizi sanitari regionali e nella stessa Regione tra le diverse aziende sanitarie, e quindi nelle modalità di accesso. Infatti, in alcune Regioni, fra le quali la Calabria, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna, il Molise, l'Abruzzo, le Marche, la Liguria, la Lombardia, il Trentino, e la Valle d'Aosta, la pratica della circoncisione rituale

non può essere eseguita in ambito ospedaliero se non attraverso «*l'escamotage*» della fimosi, in altri termini la circoncisione rituale è svolta in quanto qualificata come terapeutica. Per quanto riguarda le altre Regioni – esclusa la Toscana dove la procedura è inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e quindi è a totale carico del servizio sanitario- in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Sicilia, si accede o con impegnativa e comunque compartecipazione alla spesa, oppure in libera professione con un costo per l'utenza spesso ancora più oneroso.

Altrettanta eterogeneità si rileva nel tipo di percorso assistenziale previsto nelle diverse aziende sanitarie. La procedura, infatti, viene eseguita: in ricovero ordinario, in *Day Surgery* o, ancora, in regime ambulatoriale. Diversificate sono anche le professionalità coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità del *follow-up*.

Il problema in esame tenuto conto del suo carattere culturale e religioso ha indotto la Commissione a procedere, nel mese di ottobre, all'audizione anche dei rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche.

Per quanto concerne la comunità ebraica [(5)], è stata sottolineata l'esigenza di affrontare la materia della circoncisione rituale nel quadro della legge n. 101 del 1989 recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane e nel rispetto del principio di libertà religiosa, evitando interventi legislativi frettolosi e adottati sulla spinta dell'emotività. Per le comunità ebraiche – tenuto conto dell'importanza che tale pratica riveste sul piano non solo religioso ma anche e soprattutto identitario (dalla circoncisione dipende infatti l'appartenenza alla religione ebraica) – è assolutamente prioritaria la garanzia della libertà di religione e di esecuzione di tale pratica, detta in ebraico *Milah*, secondo i prescritti canoni religiosi seppure nel rispetto di specifici protocolli sanitari.

È stato preliminarmente ricordato come il Comitato Nazionale di Bioetica, nella seduta del 25 settembre 1998 abbia espressamente riconosciuto la liceità della circoncisione rituale maschile, espressione della libertà di espressione cultuale e rituale che l'articolo 19 della Costituzione riconosce sia a livello individuale sia a livello collettivo.

Tale pratica deve essere eseguita entro l'ottavo giorno di vita del bambino. L'esecuzione di questo atto religioso è demandato ad un circoncisore rituale, il *mohel*. L'Unione delle comunità ebraiche italiane in collaborazione con l'Assemblea dei Rabbini d'Italia e l'Associazione medica ebraica ha definito i requisiti necessari affinché i *Mohalim* possano eseguire le circoncisioni rituali nell'ambito delle Comunità ebraiche italiane in assoluta sicurezza sanitaria. A tale scopo è stato istituito un Albo nazio-

---

[(5)] La Commissione ha audito la dottoressa Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e il dottor Riccardo Shmuel Di Segni, direttore del collegio rabbinico italiano e rabbino capo di Roma.

nale dei circoncisori rituali autorizzati. L'Albo è depositato presso la sede dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e pubblicato sui relativi mezzi di informazione affinché siano riconosciuti pubblicamente coloro che detengono la certificazione completa e l'autorizzazione ad operare in accordo con la *Rabbanut* e nel rispetto della sicurezza sanitaria. Nell'esecuzione della circoncisione il *Mohel* è tenuto a seguire quindi un protocollo operativo, che prevede una serie di obblighi pre, durante e post *Milah.* L'Unione delle comunità ebraiche ha poi, soprattutto per venire incontro ad esigenze di altre realtà religiose, sottoscritto una convenzione con il Policlinico Umberto I di Roma in base alla quale i maschi di religione ebraica e di religione musulmana possono essere circoncisi ad un prezzo «convenzionato» presso la suddetta struttura ospedaliera.

Diversamente, nel mondo islamico [(6)], la circoncisione non riveste il medesimo significato rituale: tale pratica è prescritta nei sacri testi (senza l'indicazione di una precisa età per la sua esecuzione), ma da essa non dipende l'appartenenza alla religione musulmana.

Attualmente la comunità islamica non solo non ha predisposto uno specifico albo di circoncisori, ma non ha neppure varato precisi protocolli di esecuzione. La comunità islamica peraltro, ben più numerosa di quella ebraica, non dispone di un adeguato numero di professionisti medici con competenze specifiche in grado di poter assolvere il ruolo di circoncisore.

Prioritario per la comunità islamica è quindi evitare che siano eseguite circoncisioni in ambienti non igienicamente sicuri e da parte di personale non qualificato, con evidenti rischi per la salute del minore. La comunità religiosa islamica italiana non è pertanto, in linea di principio, contraria alla sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture ospedaliere per l'effettuazione in ambito clinico di tale pratica.

L'attività conoscitiva della Commissione sul tema oggetto dell'affare assegnato – in esito al quale ci si riserva di approvare anche una risoluzione – non si è ancora conclusa, infatti restano ancora da audire alcuni «tecnici» del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2.4.2. Le dipendenze patologiche

Il clima «di violenza» nel quale vivono molti minori e il contesto di forte disagio legato all'assenza di certezze sul futuro che connota l'esistenza di molti adolescenti si sostanziano in un esponenziale aumento delle varie forme di dipendenza patologica.

Le dipendenze patologiche diffuse fra i minori possono essere ricondotte a due categorie: le dipendenze da sostanze (droghe più o meno leggere, metanfetamine, steroidi, alcol e tabacco e alcooliche) e le dipendenze comportamentali, quali il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo *shopping* compulsivo e le dipendenze sessuali. Si

---

[(6)] La Commissione ha audito il dottor Yahya Sergio Yahe Pallavicini, presidente della comunità religiosa islamica italiana.

tratta di un tema di grande attualità, che coinvolge molti giovani in età evolutiva e in relazione al quale la Commissione ha ritenuto necessario un approfondimento chiedendo, nello scorso mese di novembre, l'assegnazione di un affare. La Commissione si riserva di approvare, alla conclusione dei lavori d'esame dell'affare assegnato, una risoluzione per poter indicare eventuali interventi o misure correttive anche del quadro legislativo vigente.

È indubbio che l'uso sempre più diffuso tra i più giovani di sostanze stupefacenti e di alcool e la fruizione di videogiochi e di programmi violenti finiscono – seppure con modalità diverse – per alterare la stessa percezione della realtà.

Con riguardo alla diffusione di sostanze alcooliche e stupefacenti è necessario rilevare come esse oltre ad avere effetti nel breve termine, possono, nel caso di uso prolungato influire sulla salute dei minori nel aumentando il rischio di sviluppare varie patologie.

Relativamente all'accesso a videogiochi e a programmi violenti studi scientifici dimostrano come la violenza vista anche attraverso uno schermo oltre a formare un immaginario pregno di paure e di incertezze per il minore, genera spesso nei bambini comportamenti aggressivi, con conseguenze anche sui meccanismi cognitivi.

La Commissione, nell'esame dell'affare, si propone anche di valutare la congruità della legislazione vigente, la quale – formalmente – precisa e puntuale sotto il profilo del divieto penale, in concreto, dati i numeri, sembra essere in realtà poco efficace e troppo spesso disattesa.

2.5. Minori e trasporto scolastico

Un ulteriore tema, sul quale la Commissione ha avviato, anche in questo caso con il ricorso allo strumento dell'affare assegnato, una riflessione è rappresentato dalla questione della sicurezza del trasporto scolastico.

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio. Si tratta di un corollario importante del diritto allo studio che è riconosciuto ad ogni bambino e adolescente.

Ma questo servizio deve essere assicurato nel rispetto di *standard* di sicurezza. Il problema della sicurezza del trasporto scolastico è serio e riguarda non solo la scarsa idoneità dei veicoli preposti a tal fine, ma anche i requisiti richiesti ai conducenti e le condotte che devono essere da questi tenute.

Sotto il primo profilo non sono pochi i mezzi con equipaggiamenti «alterati o non funzionanti», cioè con pneumatici lisci, con cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, specchi retrovisori danneggiati, estintori inefficienti, uscite di sicurezza non agibili, numero di bambini trasportati superiore a quello consentito e altro. C'è da sottolineare che quando gli eventi accidentali avvengono in ambito urbano, la sagoma maggiormente rilevata rispetto alle normali autovetture e le basse velocità limitano i danni, ma quando questi veicoli percorrono strade extraurbane o di mon-

tagna, nel percorso casa-scuola, aumenta di molto la probabilità di ritrovarsi in condizioni di sicurezza insufficiente.

Riguardo all'aspetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e in particolare quelle che impongono un limite massimo di ore di guida, da alternare a periodi di riposo, sono spesso disattese.

A ciò si aggiunga i non pochi casi di conducenti che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e che pur fermati dalle forze di polizia continuano a guidare pulmini scolastici.

In Paesi esteri (per esempio gli Usa), gli autisti vengono selezionati accuratamente e, prima di potersi mettere al volante di uno «*Yellow Bus*», sono sottoposti ad accurati *stage* di formazione, che prevedono anche prove di guida sicura, tecniche di primo soccorso pediatrico (BPLS) e programmi di gestione delle criticità. Nella vicina Svizzera, i conducenti di bus scolastici «imparano ad insegnare» ai bambini i primi rudimenti della sicurezza stradale, e così niente è lasciato al caso: il primo giorno di scuola, per un alunno della prima elementare, si apre con la spiegazione di come si indossa una cintura di sicurezza e del perché è necessario compiere questo semplice e vitale gesto. In Francia, si pensa di dotare alcune categorie di veicoli - quelle per trasporto pubblico e commerciale, scuolabus compresi - di *alcol-block*, in grado di inibire l'avviamento del motore in caso di positività al test.

La Commissione infanzia si riserva, nel 2020, di continuare nell'esame dell'affare assegnato, procedendo ad un ristretto ciclo di audizioni (ascoltando, fra gli altri, i rappresentanti dell'ANCI, della Conferenza Stato-Regioni e i tecnici del Ministero dei trasporti e degli interni) per poter dare il proprio «contributo» – la legge istitutiva consente alla Commissione bicamerale di «formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente»- su questo tema attraverso l'approvazione finale di una risoluzione.

2.6. I minori e la giustizia

2.6.1. Madri detenute e bambini dietro le sbarre

La Commissione ha ritenuto di affrontare, nell'ambito del più ampio tema del rapporto «minori e giustizia», in primo luogo la questione della condizione dei bambini in età prescolare presenti nelle strutture detentive, in quanto figli di madri recluse.

Per approfondire tale questione, nel mese di marzo, una delegazione della Commissione si è recata in visita presso l'Istituto di custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro (AV).

L'Icam sito a Lauro è stato prescelto in quanto quello – dei cinque attualmente esistenti-, al momento della missione, con la più alta presenza di minori.

La legge n. 62 del 2011, al fine di evitare che vi fossero ancora bambini costretti a vivere in carcere con le loro madri, ha introdotto, fra le altre, misure volte a favorire la detenzione delle detenute con figli in età prescolare presso Istituti a custodia attenuata (Icam). In tali strutture,

diversamente da quelle carcerarie tradizionali, i bambini possono vivere i primi anni di vita con la mamma-detenuta in un'atmosfera più positiva per la loro crescita. Nel corso del sopralluogo i membri della delegazione hanno incontrato il direttore della struttura; il Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania; il personale e gli educatori che lavorano nell'Icam, nonché le madri-detenute e i loro figli. Nell'Icam, al momento del sopralluogo, erano recluse 16 donne (alcune definitive, altre in attesa di giudizio) e 19 bambini, di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni.

Nella struttura sono presenti 20 «mini appartamenti», con bagno (comprensivo di doccia) e angolo cottura dove ogni donna vive con il proprio figlio, una cappella, una sala biblioteca, un soggiorno con la tv e un grande spazio all'aperto con giochi per bambini.

Gli operatori presenti nell'Icam vestiti in abiti civili – sono 34 ma soltanto 8 di sesso femminile donne. Per quanto concerne le attività svolte nell'Icam sono attivati per le detenute vari laboratori: di cucina, sartoriali, di bigiotteria. È inoltre in corso di avvio anche un laboratorio di ortoflorovivaismo. I bambini di età superiore ai tre anni frequentano la scuola dell'infanzia di Lauro, che raggiungono grazie ad un servizio di trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune. Alcuni dei bambini più piccoli frequentano il nido comunale.

L'atmosfera che si respira non è quella di un vero e proprio carcere, anche se le sbarre alle finestre, i cancelli, gli spioncini alle camere, le porte blindate che di notte vengono serrate, fanno ricordare che ci si trova comunque in una casa di reclusione. Le detenute di Lauro hanno rivolto molte richieste alla Commissione, tutte finalizzate a tutelare i loro figli. Particolare attenzione è stata posta con riguardo alle esigenze sanitarie dei bambini e in particolare di quelli affetti da autismo. Attualmente i servizi sanitari sono gestiti dalla Asl locale: è prevista la presenza all'interno della struttura di un infermiere e di un operatore socio-assistenziale tutte le mattine (fino alle 14) e l'assistenza, a richiesta, del pediatra di base della zona. Nell'infermeria non è inoltre disponibile un defibrillatore nel caso di emergenze. Non risultano inoltre effettuati accertamenti in merito allo stato vaccinale dei bambini stranieri.

La delegazione oltre a constatare l'assenza di libri adatti all'età dei bambini ha rilevato l'esigenza di un rafforzamento dell'organico, in particolare degli educatori, soprattutto per i bambini, degli psicologi (attualmente opera nell'Icam un solo psicologo per 13 ore al mese) e degli assistenti sociali. È emersa inoltre la necessità di prevedere specifiche attività formative per il personale penitenziario che è chiamato a lavorare nell'Icam e quindi a contatto con bambini in età prescolare, nonché corsi di alfabetizzazione per le detenute straniere al fine di favorirne l'integrazione e il futuro reinserimento e recupero.

Appare quanto mai necessario proseguire nella attuazione della legge del 2011, assicurando quanto meno in ogni Regione la presenza di un Icam. Gli Icam oltre a rappresentare un'opportunità per i bambini per poter continuare a vivere la loro quotidianità con le madri, possono offrire

alle stesse detenute un supporto in un percorso di rieducazione di cui la genitorialità non può e non deve essere esclusa. Altrettanto opportuna sarebbe una riflessione sulla eventuale istituzione di ulteriori case famiglia protette, laddove non vi ostino ragioni di pericolosità sociale; nonché sull'esigenza di rivedere la disciplina in materia di misure cautelari, limitando al minimo la custodia cautelare in carcere nel caso di detenute madri, in ragione della necessità di garantire principalmente l'interesse supremo del minore.

Alcuni componenti della Commissione, peraltro, recependo gli stimoli e le richieste formulati durante il sopralluogo, hanno presentato una proposta di legge *ad hoc* volta a modificare il quadro legislativo vigente in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori [(7)].

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 dicembre 2019

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
ABRUZZO	TERAMO CC	0	0	1	1	1	1
CAMPANIA	LAURO ICAM	5	6	1	1	6	7
CAMPANIA	SALERNO"A. CAPUTO" CC	1	1	0	0	1	1
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA"R. D'AMATO" CC	0	0	1	2	1	2
LAZIO	ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	4	4	9	9	13	13
LOMBARDIA	BOLLATE"II C.R." CR	1	1	3	3	4	4
LOMBARDIA	MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	1	1	5	5	6	6
PIEMONTE	TORINO"G. LORUSSO 0 L. CUTUGNO" LE VALLETTE 0 CC	5	7	3	3	8	10
TOSCANA	FIRENZE"SOLLICCIANO" CC	1	1	1	1	2	2
VENETO	VENEZIA"GIUDECCA" CRF	2	2	0	0	2	2
Totale		20	23	24	25	44	48

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

2.6.2. Riforma della giustizia della «famiglia»: uno sguardo al modello inglese

La questione della riforma della giustizia minorile e della opportunità di introdurre sezioni specializzate chiamate ad esaminare tutte le controversie civili e penali afferenti non solo ai minori ma più in generale alla famiglia ha rappresentato uno dei principali temi di confronto politico-parlamentare delle ultime legislature.

E' appena il caso di ricordare che proprio allo scadere della XVII legislatura il Senato stava esaminando un disegno di legge (A.S. 2284) – già approvato dalla Camera dei deputati – che delegava il Governo a effettuare un'ampia riforma del processo civile, prevedendo, fra le altre, la soppressione del Tribunale per i minorenni con contestuale istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori.

In particolare, avrebbero avuto competenze in primo grado le sezioni specializzate circondariali, istituite presso i tribunali ordinari (che si sareb-

---

[(7)] SIANI, SPORTIELLO, VISCOMI, LACARRA, RIZZO NERVO, ROSTAN, ANNIBALI, PINI, UBALDO PAGANO, TOPO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (AC 2298).

bero occupate delle controversie attualmente di competenza del Tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; dei procedimenti civili attualmente di competenza del Tribunale per i minorenni (con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci). Funzioni di primo grado su particolari materie avrebbero avuto anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite – sul modello delle sezioni lavoro – presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello (procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al Tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'articolo 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa. Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate avrebbero dovuto essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato. In sede penale, le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del Tribunale per i minorenni, sarebbero state attribuite alle sezioni specializzate distrettuali. Doveva inoltre essere stabilita una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio.

Dopo la fallita riforma della scorsa legislatura, nella attuale il tema della giustizia di famiglia non è ancora stato esaminato dal Parlamento. Ad oggi sulla questione risultano assegnati due disegni di legge al Senato (AS 1406 e AS 306) e una proposta di legge alla Camera (AC 1961).

Nelle more di un eventuale intervento legislativo la Commissione bicamerale ha ritenuto di svolgere un approfondimento sulla questione relativa al funzionamento e all'organizzazione della giustizia minorile e all'opportunità di istituire presso i tribunali ordinari, delle sezioni specializzate «per la persona, la famiglia ed i minori».

Proprio a tal fine è stato deliberato, nel 2019, lo svolgimento di una missione a Londra: in Inghilterra e Galles, infatti, agli inizi del nuovo millennio è stata attuata una riforma della giustizia che ha portato alla istituzione del sistema delle *Family courts*. L'analisi del modello britannico può rivelarsi particolarmente utile anche ai fini del dibattito a livello nazionale, in quanto gli anni trascorsi dal progetto riformatore consentono di effettuare un bilancio e una prima valutazione degli effetti (sia negativi che positivi) prodotti soprattutto con riguardo ai minori e al rispetto del principio del *the child's best interest.*

Attualmente nel sistema giurisdizionale del Regno Unito le questioni di diritto di famiglia e dei minori sono trattate da sezioni specializzate. In particolare oltre ad una sezione specializzata, la *Family division*, della *High Court*, sezioni specializzate in tema di famiglia sono istituite anche presso gli altri organi giurisdizionali di primo grado e d'appello. Compe-

tenze su questioni di famiglia sono altresì attribuite ai *Magistrates* (giudici onorari non necessariamente dotati di una specifica formazione giuridica). In particolare la *Family Division* della *High Court* si occupa di molte tra le più complesse questioni in materia di divorzio e delle relative questioni finanziarie e matrimoniali, nonché di cause riguardanti l'assistenza dei figli (in particolare la tutela, l'adozione e il rapimento), situazioni che riguardano cause dinanzi alla *Court of Protection* (una sorta di giudice tutelare) e le cause connesse al trattamento medico di minori che rientrano nell'intrinseca competenza della suddetta corte. Relativamente alla Magistratura onoraria alcune *Magistrates'Courts* prendono il nome di «*Youth Courts*» (tribunali dei minori) o «*family proceedings courts*» (tribunali specializzati nel diritto di famiglia). Essi sono composte da giudici in possesso di una formazione particolare – non necessariamente in materie giuridiche –e si occupano rispettivamente di imputazioni e istanze nei confronti di bambini e giovani o cause familiari.

Una delegazione della Commissione, costituita dal Vice presidente senatore Simone Pillon, dalle senatrici Paola Binetti, Grazia D'Angelo e Maria Laura Mantovani e dalle deputate Veronica Giannone e Patrizia Prestipino, si è così recata in missione nella capitale inglese il 9 e 10 gennaio 2020.

Di particolare interesse è stato l'incontro con la Sottosegretaria alla giustizia, onorevole Wendy Morton, e il suo *staff*. Questi hanno, infatti, dato conto dei risultati conseguiti in termini di riduzione della durata dei procedimenti (dalle precedenti 57 settimane alle attuali 27) conseguente alla riforma dell'inizio del 2000 con la quale si è proceduto alla istituzione dei tribunali della famiglia attraverso l'unificazione e la riduzione dei tribunali (attualmente sono operativi 44 tribunali di famiglia).

Peraltro per un ulteriore approfondimento delle questioni legate alla giustizia della famiglia l'11 febbraio 2020 la Commissione ha proceduto all'audizione informale, attraverso una specifica audio conferenza, della deputata Morton e dei suoi tecnici.

Attraverso l'istituzione dei tribunali della famiglia il legislatore inglese – come ha sottolineato il dottor Tim Jarrett della *Common Library*- si è proposto di dare vita ad un sistema di giustizia familiare «olistico», volto quindi al benessere non solo dei minori, ma dell'intero nucleo familiare. Con riguardo all'amministrazione della giustizia « di famiglia», sono state espresse talune critiche sul funzionamento della Magistratura onoraria *(Magistrates)* riconducibili proprio alla mancanza di una specifica formazione giuridica di tali giudici.

La giustizia di famiglia, peraltro, come è emerso da un incontro con i rappresentanti della *Law society*, nel corso dei prossimi anni, sarà investita da un nuovo processo riformatore legato alla digitalizzazione della giustizia. Sempre nel corso della missione, la delegazione si è recata presso la sede della *Children's Commissioner for England,* dove ha incontrato alcuni tecnici e la stessa Garante per l'infanzia.

Nelle cause di diritto di famiglia che vedono coinvolti minori un ruolo determinante è svolto dal Cafcass *(Children and Family Court Ad-*

visory and Support Service). Questo è un organo indipendente dai Tribunale, dai servizi sociali e psicologici, dall'educazione, dalle autorità sanitarie e agenzie simili, il quale interviene nelle cause su citate effettuando una prima verifica sulla situazione familiare, partecipando nella fase processuale con la presentazione di una relazione sul caso (ulteriore rispetto a quella formulata dai servizi sociali locali) ed eventualmente sottoponendo all'autorità giudiziaria la richiesta di nomina di un rappresentante legale per il minore. Con riguardo al *Cafcass* è opportuno rilevare come – pur operando, almeno formalmente, in modo autonomo rispetto ai servizi sociali locali – dubbi sulla sua oggettiva indipendenza ed autonomia sembrano potersi avanzare in ragione del fatto che il personale organico di tale ente è costituito in realtà da risorse umane già impiegate presso i servizi sociali territoriali.

Più in generale, il sistema degli affidi, nel suo complesso, in Inghilterra e Galles, non sembra esente da criticità. Proprio i rappresentanti del ricordato *Cafcass* ascoltati dalla delegazione hanno segnalato come in Inghilterra e Galles si registri un elevatissimo numero di minori seguiti dai servizi sociali (circa due milioni) e un altrettanto preoccupante (essendo il più alto a livello europeo) numero di minori fuori famiglia, collocati presso strutture (circa 46 mila). Le ragioni di tale situazione – non del tutto spiegabili – sembrerebbero in molti casi riconducibili alla inidoneità dei nuclei familiari di assolvere ai loro doveri di assistenza e di educazione della prole. Non sono infrequenti casi di minori presi in carico dai servizi sociali proprio su richiesta dei genitori non in grado di prendersene cura, ad esempio in quanto dediti al consumo (abuso) abituale di alcool o di sostanze stupefacenti.

Progressivamente, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, si riscontra, come hanno segnalato i rappresentanti della Associazione *Christian Legal Concern*, un rafforzamento del potere decisionale dello Stato, soprattutto del potere giurisdizionale, nelle decisioni afferenti alla famiglia, in particolare per quanto concerne le questioni del fine vita e dei trattamenti sanitari destinati a minorenni o a soggetti in stato vegetativo. In proposito sono stati ricordati proprio dai vertici della Associazione tre noti casi di cronaca – che hanno peraltro coinvolto anche l'Italia – relativi a bambini affetti da gravi danni celebrali (Charlie Gard, Alfie Evans e Tabita Raqueeb). Nei primi due casi i rispettivi genitori si erano opposti alla scelta dei medici, convalidata dalla giustizia britannica, di interrompere i sostegni vitali, ma tale decisione era stata alla fine portata a termine. Anche nell'ultimo caso la vicenda ha visto contrapporsi la decisione dei genitori a quella dell'ospedale, ma con un epilogo diverso: in esito ad una non breve vicenda giudiziaria, la *High Court* ha infatti, in fine permesso il trasferimento della piccola paziente in Italia, presso l'ospedale Gaslini di Genova, per la prosecuzione delle cure (che in patria sarebbero state sospese).

È appena il caso di rilevare che, differentemente dal sistema italiano, in Inghilterra e Galles, la riforma del sistema ha comportato anche, da un lato, la soppressione del *legal aid* (gratuito patrocinio), e, dall'altro, la possibilità per le parti di stare in giudizio, nelle cause di famiglia (divorzi e separazioni in particolare) senza il patrocinio di un legale. Tale circostanza ha determinato conseguenze negative sulla complessiva amministrazione della giustizia, a causa della difficoltà per i giudici di «rapportarsi» nelle varie fasi processuali con privati il più delle volte privi di una adeguata formazione giuridica.

Un ultimo aspetto legato alla giustizia di famiglia approfondito nella missione – attraverso l'incontro dei rappresentanti del *Family mediation council* – è stato quello legato al ruolo della mediazione familiare. Tale istituto – obbligatorio nella cause di divorzio e separazione (tranne che nei casi di violenza domestica) – riveste particolare importanza nel sistema inglese in quanto strumento ritenuto essenziale per snellire il lavoro dei giudici, per accelerare i processi civili, per evitare il ricorso stesso alla giustizia, ma anche per «facilitare» l'esercizio della funzione giurisdizionale soprattutto nelle cause nelle quali le parti si costituiscono in giudizio personalmente senza l'assistenza legale.

2.7. Le conseguenze della migrazione dei lavoratori sui loro figli rimasti nel Paese d'origine

La questione delle conseguenze sui figli minori della migrazione per motivi lavorativi dei genitori costituisce un tema di attualità nello scenario europeo e internazionale, soprattutto per alcuni Paesi di origine. Nel mese di marzo 2019 il vice-presidente Pillon, in rappresentanza della intera Commissione, ha incontrato l'onorevole Badea, parlamentare rumeno componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nonché relatore di un rapporto proprio sul tema « Le conseguenze della migrazione dei lavoratori sui loro figli rimasti nel Paese d'origine».

Nel corso dell'incontro il parlamentare ha rappresentato la gravità della situazione in Romania, nel quale in conseguenza del massiccio flusso emigratorio, oltre 200.000 bambini vivono senza genitori, affidati alle cure di familiari. L'assenza dei genitori influisce evidentemente sullo sviluppo psico-fisico dei minori, con evidenti ripercussioni in termini sociali sia per il Paese di origine sia per gli altri Stati europei, in caso di migrazione. Inoltre il fenomeno migratorio, qualificabile come una vera e propria «diaspora», oltre ad impoverire il Paese e a pregiudicare la ripresa economica della Romania, si ripercuote anche sul piano della natalità. Attualmente nascono più bambini rumeni all'estero che in Romania. L'incontro è stata una importante occasione di confronto: particolare apprezzamento l'onorevole Badea ha espresso proprio per la sensibilità mostrata dall'Italia per le esigenze dell'infanzia, confermata dalla istituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc* e per la complessa legislazione a tutela dei minori, in particolare per la legge sull'affido e le adozioni e per la normativa in materia di minori non accompagnati.

3. Osservazioni conclusive: una riflessione sui trent'anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Il 20 novembre di quest'anno si è celebrato il trentesimo anniversario della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa data ricorda il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, approvò la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

La Giornata costituisce anche un' importante occasione per ricordare come la tutela dei diritti dei bambini sia una responsabilità della Politica e di quanta strada, purtroppo, sia ancora da fare affinché questi diritti vengano effettivamente garantiti.

La Convenzione ONU ha segnato una rivoluzione epocale: con essa per la prima volta nello scenario internazionale, bambini e ragazzi sono divenuti soggetti titolari di diritti, persone, e non più unicamente «oggetto» di tutela. Dalla ratifica della Convenzione da parte del nostro Parlamento, nel 1991**,** l'Italia ha compiuto numerosi passi avanti, adottando nuove leggi per dare attuazione a quanto previsto dal trattato. Si pensi alla legge n.104 del 1992, con la quale – in attuazione dell'articolo 23 della Convenzione – sono state introdotte norme a tutela anche dei bambini e ragazzi portatori di handicap; alla legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote con la quale – in linea con l'articolo 34 della Convenzione – è stata prevista una disciplina rigorosa contro ogni forma di prostituzione o sfruttamento sessuale minorile; e alla legge n. 54 del 2006, che, nel superiore interesse del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori, ha previsto come «regola» l'affidamento condiviso.

Molto si è fatto, quindi, ma senza dubbio ancora molto si può fare. Il trentesimo anniversario della Convenzione Onu impone una riflessione sulle prospettive e sul futuro di quei diritti.

In questo paragrafo conclusivo si intende ricapitolare il lavoro già svolto nel 2019 e inquadrare le attività che la Commissione si propone di svolgere nel 2020 nell'ambito della generale attuazione dei principi sanciti nella Convenzione del 1989.

L'*ex* segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, in occasione della Giornata internazionale della popolazione del 2016, disse: «Tutti meritano i benefici della crescita economica e del progresso sociale. Cerchiamo di lavorare insieme per assicurare una vita di sicurezza, dignità e opportunità per tutti». Primi fra «tutti», proprio bambini e adolescenti: è a loro che prima di tutto è necessario garantire sicurezza, dignità e pari opportunità.

Nel 10º Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, presentato nel mese di dicembre, sono espressamente richiamate le Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Comitato ONU. In particolare, ribadendo le sue prece-

denti preoccupazioni il Comitato ONU ha raccomandato all'Italia «*l'adozione di misure urgenti per affrontare le disparità esistenti tra le Regioni relativamente all'accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita essenziale, ad un alloggio adeguato e all'accesso all'istruzione di tutti i minorenni in tutto il Paese*».

La fotografia riportata dall'Istat, nell'ultimo rapporto sulla condizione di povertà in Italia mostra infatti una situazione preoccupante. In Italia ci sono 1,26 milioni di bambini e adolescenti che vivono in povertà assoluta.

Povertà non è esclusivamente assenza di mezzi economici di sostentamento, ma è anche – e soprattutto – povertà educativa. Nella passata legislatura correttamente la Commissione bicamerale svolse una indagine conoscitiva sul tema della povertà e del disagio minorile *(Doc*. XVII-*bis*, n. 2).

Un bambino o un adolescente è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta di una lesione solo del diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. Opportunità apparentemente di minore rilievo ma che invece incidono negativamente sulla crescita del minore. Proprio la Convenzione ONU all'articolo 29 impone agli Stati di promuovere una educazione del fanciullo volta, fra le altre, «a favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità».

Povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda, perché la carenza di mezzi culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità occupazionali. Allo stesso tempo, le ristrettezze economiche limitano l'accesso alle risorse culturali e educative, costituendo un limite oggettivo – già dai primi anni di vita – per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate. Questa condizione nel breve periodo mina il diritto del minore alla realizzazione e alla gratificazione personale. Ma nel lungo periodo, riduce la stessa probabilità che da adulto riesca a sottrarsi da una condizione di disagio economico.

Ecco perché occorre investire sulle politiche per l'infanzia e adolescenza, promuovendo un vero e proprio *welfare* per l'infanzia. Misure economiche certamente, ma non solo. Sono necessari asili nido di qualità, perché l'investimento precoce nei primi mille giorni di vita è quello più produttivo come dimostrato dal premio Nobel per l'economia Akermann. Attualmente c'è una grave disparità tra posti disponibili al nido nelle varie regioni d'Italia con le regioni del sud in grave ritardo.

Occorre assicurare ad ogni minore il diritto a nascere e crescere in «luoghi vivibili». Sono tanti gli aspetti che connotano la vivibilità di un luogo. Oltre al diritto di accesso ai servizi di base (quale il servizio scolastico, il servizio di trasporto pubblico), al diritto alla salute, all'educazione e all'incolumità, una città deve garantire il rispetto del diritto di par-

tecipazione alla vita sociale, di influenza sulle decisioni e di libertà di espressione.

Ancora i trent'anni della Convenzione impongono una riflessione sul livello di inclusione dei minori vulnerabili. Tra i minori vulnerabili vanno ricompresi in primo luogo i minori fuori famiglia e in particolare quelli in affidamento. Questi sono bambini/adolescenti che versano in una evidente grave situazione di vulnerabilità. Gli articoli 7, 9 e 18 della Convenzione riconoscono – sotto vari punti di vista – il diritto alla famiglia di ogni bambino e il diritto ad essere cresciuto ed educato dai propri genitori *(si veda 2.3.1)*.

Minori vulnerabili sono poi anche quei bambini e adolescenti vittime di reati, in particolare dei reati di maltrattamento in ambito domestico e di crimini sessuali *(si veda 2.2.)*.

Minori vulnerabili non sono però solo le vittime, ma lo sono anche gli adolescenti autori di reati. Se, da un lato, l'articolo 39 della Convenzione impone agli Stati di adottare ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, dall'altro, l'articolo 40 obbliga gli stessi Stati a garantire particolari diritti agli autori di quei reati, al fine di favorirne il recupero. Questa duplice attenzione alla vittima e all'autore del fatto criminoso ha ispirato l'attività della Commissione anche nella ricordata indagine conoscitiva sul bullismo *(si veda 2.1.)*.

L'attenzione ai minori vulnerabili impone di prestare poi particolare attenzione alle vittime minorenni di reati sessuali. È un obbligo imposto dall'articolo 34 della Convenzione in modo esplicito. Sul punto nelle passate legislature molto si è fatto sul piano penale, in occasione della ratifica della convenzione di Lanzarote. Violenze sessuali e prostituzione minorile sono piaghe sociali ancora presenti. Come ricordato la Commissione ha deliberato una indagine conoscitiva proprio su questi temi.

Ogni intervento legislativo di modifica per essere effettivamente efficace deve basarsi su una completa e puntuale ricognizione del fenomeno a tutto tondo. Se nel 2019 gli sforzi della Commissione si sono concentrati sul bullismo e sulla individuazione di rimedi, il 2020 vedrà impegnata la Commissione sul tema della violenza.

Ancora, l'articolo 33 impone agli Stati parte di adottare ogni adeguata misura per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Della lettera della Convenzione la Commissione ha dato una lettura «evolutiva». Le dipendenze patologiche pericolose oggi per i minori non sono solo quelle legate all'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope ma anche quelle di natura comportamentale, quali il disturbo da gioco d'azzardo; le dipendenze tecnologiche, che in alcuni casi si rivelano letali, penso al fenomeno del *blue whale*; lo *shopping* compulsivo e le dipendenze sessuali *(si veda 2.4.2)*.

Minori vulnerabili sono anche gli autori dei reati. La giustizia penale minorile è condivisibilmente ispirata al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. E' evidente quindi che non può che essere re-

siduale la risposta penale ai minori autori di reato attraverso la privazione della libertà personale. Ciò non significa «non punire», ma punire in un modo diverso. Non bisogna dimenticare che un minore di età che delinque mette la società davanti ad una responsabilità, prima di tutto educativa. Se un minore delinque l'interazione fra le varie comunità educanti, dalla famiglia alla scuola, non ha funzionato.

Un importante passo è stato rappresentato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni». Con esso, dopo oltre quaranta anni dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), è stato attuato quanto previsto per i minorenni dall'articolo 79 della stessa legge del 1975, dando vita ad un vero e proprio ordinamento penitenziario minorile. Con esso sono state definite le misure penali di comunità, introdotte modifiche, in alcuni ambiti sostanziali, della disciplina dell'esecuzione penale per i minori di età ed i giovani adulti, con le relative ricadute a livello organizzativo e funzionale della vita all'interno degli Istituti penali per minorenni. E' appena il caso di ricordare che su tale legge si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 6 dicembre 2019. La Consulta, in linea con i principi sanciti nella Carta costituzionale, ha eliminato ogni preclusione assoluta nell'accesso ai benefici penitenziari. I minorenni detenuti negli istituti penali minorili potranno accedere, previa valutazione caso per caso da parte dei magistrati di sorveglianza, anche se dopo la condanna non hanno collaborato con la giustizia, a benefici come misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno anche se condannati per i c.d. reati ostativi, quali quelli di terrorismo e per mafia [(8)].

Nel 2019 la Commissione, come ricordato *(si veda 2.6.1)* ha ritenuto di affrontare l'emblematica forma di vulnerabilità minorile legata alla realtà carceraria, rappresentata dalla drammatica realtà dei bambini costretti a vivere detenuti con le loro mamme. Nel settembre 2018 una terribile tragedia si è consumata nel carcere di Rebibbia: una detenuta ha spinto giù dalle scale della sezione «nido» all'interno del carcere romano i suoi due figli. Queste tragedie devono indurre ad una riflessione sulla condizione dei bambini che crescono e vivono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato, da innocenti. Sicuramente la istituzione degli Icam, istituti a custodia attenuata, ha rappresentato un significativo passo in avanti, anche se è innegabile che essi – per la loro stessa natura detentiva – non sono in grado di soddisfare del tutto il bisogno fondamentale di un bambino di crescere in un ambiente familiare, con le stesse opportunità di crescita dei coetanei.

La Convenzione sui diritti del fanciullo ha fissato chiari obblighi per gli Stati in termini di promozione, protezione e difesa dei diritti di tutti i minori nelle rispettive giurisdizioni, ma i cambiamenti sociali, culturali e politici che si sono verificati negli ultimi trent'anni hanno fatto emergere

---

[(8)] Si veda l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

nuove forme di vulnerabilità, rendendo necessaria «una lettura evolutiva» di quegli stessi diritti. Proprio a questo obiettivo sarà improntata l'attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel suo secondo anno di attività.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,50

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 315, supplemento di martedì 11 febbraio 2020, seduta n. 53 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, apportare le seguenti modificazioni:

– a pagina 8, terzo capoverso, *dopo le parole:* «all'inizio del proprio intervento», *inserire le seguenti:* «e, in particolare, precisa essere un proprio dovere occuparsi con attenzione della vicenda Campania sia come membro della Giunta sia come membro del Comitato Campania.»;

– a pagina 9, terzo capoverso, *dopo le parole:* «è ben nota da tempo», *inserire le seguenti:* «ed espressa in Comitato e in Giunta,»;

– a pagina 9, nel quinto capoverso, *dopo le parole:* «espresse dal senatore Grasso», *inserire le seguenti:* «e prende atto dell'estremo interesse del medesimo per la Campania, regione nella quale il suo partito pensa di poter guadagnare un seggio».

€ 9,20